



TESTI APPROVATI

P9_TA(2022)0246

Revisione del sistema per lo scambio di quote di emissioni nell'UE *I**

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 22 giugno 2022, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757 (COM(2021)0551 – C9-0318/2021 – 2021/0211(COD))¹

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Emendamento **406**

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione

(1) L'accordo di Parigi, adottato nel dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è entrato in vigore nel novembre 2016 (in appresso "l'accordo di Parigi")³. Le parti hanno convenuto di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali.

Emendamento

(1) L'accordo di Parigi, adottato nel dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è entrato in vigore nel novembre 2016 (in appresso "l'accordo di Parigi")³. Le parti hanno convenuto di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. ***Con l'adozione del patto di Glasgow per il clima, le parti dell'accordo di Parigi hanno riconosciuto che limitare l'aumento della temperatura media mondiale a 1,5 °C rispetto ai livelli***

¹ La questione è stata rinviata alle commissioni competenti in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0162/2022).

preindustriali ridurrebbe in misura significativa i rischi e l'impatto dei cambiamenti climatici, e si sono impegnate a rafforzare i loro obiettivi per il 2030 entro la fine del 2022 nell'ottica di colmare il divario in termini di ambizioni, in linea con i risultati del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC). Ciò dovrebbe essere realizzato in maniera equa e in modo da riflettere il principio delle responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità, alla luce delle diverse circostanze nazionali. La revisione del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea (EU ETS), compresa la sua riserva stabilizzatrice del mercato, rappresenta un'opportunità unica.

³ Accordo di Parigi (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).

³ Accordo di Parigi (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).

Emendamento **407**

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) L'urgenza della necessità di mantenere vivo l'obiettivo dell'accordo di Parigi di 1,5°C si è accentuata a seguito delle conclusioni dell'IPCC figuranti nella sua relazione del 7 agosto 2021 dal titolo "Climate Change 2021: The Physical Science Basis" (Cambiamenti climatici 2021: basi fisico-scientifiche). L'IPCC ha rilevato che la temperatura globale raggiungerà o supererà la soglia di 1,5°C prima del previsto, ovvero nei prossimi 20 anni. Ha inoltre concluso che, salvo riduzioni immediate e ambiziose delle emissioni di gas a effetto serra, non sarà più possibile limitare il riscaldamento globale a un valore prossimo agli 1,5°C e nemmeno ai 2°C. Inoltre, nella sua relazione del 28 febbraio 2022 dal titolo "Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and

Vulnerability" (Cambiamenti climatici 2022: impatti, adattamento e vulnerabilità), l'IPCC ha dichiarato, con un altissimo grado di certezza, che i cambiamenti climatici costituiscono una minaccia per il benessere dell'uomo e la salute del pianeta. Ogni ulteriore ritardo nell'azione globale preventiva concertata in materia di adattamento e mitigazione farà perdere l'opportunità fugace di assicurare un futuro vivibile e sostenibile per tutti.

Emendamento 408

Proposta di direttiva
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 ter) La necessità di un'azione urgente è ulteriormente accentuata dall'aumento della frequenza e dell'intensità di condizioni meteorologiche estreme come conseguenza diretta dei cambiamenti climatici. Secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi, il numero di catastrofi registrate a livello mondiale e l'entità delle perdite economiche globali sono quasi raddoppiati negli ultimi 20 anni, un aumento che corrisponde in gran parte all'aumento significativo del numero di catastrofi legate al clima.

Emendamento 409

Proposta di direttiva
Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 quater) L'Unione dovrebbe pertanto affrontare tale urgenza intensificando i propri sforzi e assumendo un ruolo guida a livello internazionale nella lotta contro i cambiamenti climatici, rispettando nel contempo i principi dell'equità e delle responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità, quali stabiliti all'articolo 2,

paragrafo 2, dell'accordo di Parigi.

Emendamento 410

Proposta di direttiva
Considerando 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 quinquies) Nella sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale^{1 bis}, il Parlamento europeo ha esortato la Commissione ad adottare misure immediate e ambiziose per contenere il riscaldamento globale entro 1,5° C ed evitare una massiccia perdita di biodiversità, anche affrontando le incoerenze delle attuali politiche dell'Unione in materia di emergenza climatica e ambientale, e garantendo che tutte le future proposte legislative e di bilancio pertinenti siano pienamente in linea con l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale a meno di 1,5° C e non contribuiscano alla perdita di biodiversità.

^{1 bis} *GU C 232 del 16.6.2021, pag. 28.*

Emendamento 411

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

2) La lotta contro i problemi legati al clima e all'ambiente e il conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi sono gli elementi centrali della comunicazione "Il Green Deal europeo" adottata dalla Commissione l'11 dicembre 2019⁴.

(2) La lotta contro i problemi legati al clima e all'ambiente e il conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi sono ***pertanto*** gli elementi centrali della comunicazione "Il Green Deal europeo" adottata dalla Commissione l'11 dicembre 2019⁴.

⁴ COM(2019) 640 final.

⁴ COM(2019) 640 final.

Emendamento 412

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Il Green Deal europeo **associa una serie completa di misure e iniziative che si rafforzano reciprocamente, volte a conseguire la neutralità climatica nell'UE entro il 2050, e** definisce una nuova strategia di crescita che mira a trasformare l'Unione in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, **in cui la crescita economica è dissociata dall'uso delle risorse.** Mira inoltre a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'UE e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. **Al tempo stesso, questa transizione ha effetti diversi sulle donne e gli uomini** e ha un impatto particolare su alcuni gruppi svantaggiati, come gli anziani, le persone con disabilità e le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche. Occorre pertanto garantire che la transizione sia giusta e inclusiva, **e non lasci indietro nessuno.**

Emendamento

(3) Il Green Deal europeo **costituisce il punto di partenza per raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione al più tardi entro il 2050 e l'obiettivo di conseguire successivamente emissioni negative, come stabilito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}.** Esso definisce una nuova strategia di crescita che mira a trasformare l'Unione in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, **senza lasciare indietro nessuno in una transizione giusta che affronti anche la povertà energetica.** Mira inoltre a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'UE e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. **Questa transizione incide sui lavoratori di vari settori e su ogni genere in modo diverso** e ha un impatto particolare su alcuni gruppi svantaggiati e **vulnerabili**, come gli anziani, le persone con disabilità, le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche **nonché le persone e le famiglie a reddito basso e medio-basso.** Essa comporta inoltre **maggiori sfide per determinate regioni, in particolare quelle strutturalmente svantaggiate e periferiche, nonché le isole.** Occorre pertanto garantire che la transizione sia giusta e inclusiva.

^{1 bis} **Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).**

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Il sistema EU ETS rappresenta una pietra angolare della politica climatica dell'Unione e ne costituisce lo strumento fondamentale per ridurre le emissioni di gas a effetto serra in modo efficiente in termini di costi. In linea con gli impegni assunti in occasione della COP26 di Glasgow di rivedere su base annuale i contributi determinati a livello nazionale, la Commissione dovrebbe rivedere il proprio contributo determinato a livello nazionale per tenere conto di tutti i settori inclusi nell'EU ETS durante la revisione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}.

^{1 bis} ***Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).***

Emendamento **414**

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) La necessità e il valore **del** Green Deal europeo sono ulteriormente aumentati alla luce degli effetti molto gravi della pandemia di COVID-19 sulla salute, sulle condizioni di vita e di lavoro e sul benessere dei cittadini dell'Unione, che hanno dimostrato che la nostra società e la nostra economia devono rafforzare la resilienza agli shock esterni e agire tempestivamente per prevenirli o attenuarli. I cittadini europei continuano a esprimersi con forza sostenendo che ciò vale in particolare per i cambiamenti climatici⁵.

(4) La necessità e il valore **di un** Green Deal europeo **ben attuato** sono ulteriormente aumentati alla luce degli effetti molto gravi della pandemia di COVID-19 sulla salute, sulle condizioni di vita e di lavoro e sul benessere dei cittadini dell'Unione, che hanno dimostrato che la nostra società e la nostra economia devono rafforzare la resilienza agli shock esterni e agire tempestivamente per prevenirli o attenuarli **in modo equo e senza lasciare indietro nessuno, compresi coloro che sono a rischio di povertà energetica**. I cittadini europei continuano a esprimersi

con forza sostenendo che ciò vale in particolare per i cambiamenti climatici⁵.

⁵ Speciale Eurobarometro 513 sui cambiamenti climatici, 2021 (https://ec.europa.eu/clima/citizens/support_it).

⁵ Speciale Eurobarometro 513 sui cambiamenti climatici, 2021 (https://ec.europa.eu/clima/citizens/support_it).

Emendamento 415

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) La realizzazione del Green Deal europeo dovrebbe garantire la creazione di posti di lavoro di qualità e il progresso sociale per tutti. Per essere socialmente accettabile, l'ambizione climatica proposta dalla presente direttiva dovrebbe essere accompagnata da un'ambizione sociale equivalente, in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali. L'agenda del Green Deal europeo dovrebbe essere un'opportunità per mantenere e creare posti di lavoro di qualità, promuovere il lavoro dignitoso, migliorare le norme in materia di lavoro, rafforzare il dialogo sociale e la contrattazione collettiva, affrontare le discriminazioni sul lavoro e promuovere l'uguaglianza di genere. Al fine di conseguire tali obiettivi, i meccanismi per una transizione giusta dovrebbero integrare tutte le azioni proposte nel quadro del Green Deal europeo e del pacchetto "Pronti per il 55 %".

Emendamento 416

Proposta di direttiva
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 ter) Dato che la transizione verso un'economia sostenibile deve essere accompagnata dalla difesa della competitività dell'Europa e dalla

creazione di posti di lavoro, ai fini del successo del Green Deal europeo è fondamentale che il mercato unico non sia oberato di costi aggiuntivi a carico delle imprese al fine di adeguarsi a un nuovo contesto normativo.

Emendamento 417

**Proposta di direttiva
Considerando 6**

Testo della Commissione

(6) Con il regolamento (UE) 2021/1119 **del Parlamento europeo e del Consiglio**⁷ l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo della neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050. Tale regolamento stabilisce inoltre un impegno unionale vincolante di riduzione, entro il 2030, delle emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni previa deduzione degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990.

Emendamento

(6) Con il regolamento (UE) 2021/1119 l'Unione ha **sancito nella legislazione** l'obiettivo della neutralità climatica in tutti i settori dell'economia **al più tardi** entro il 2050 **e l'obiettivo di conseguire successivamente emissioni negative**. Tale regolamento stabilisce inoltre un impegno unionale vincolante di riduzione, entro il 2030, delle emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni previa deduzione degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990.

⁷ **Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).**

Emendamento 418

**Proposta di direttiva
Considerando 7**

Testo della Commissione

(7) È necessario che tutti i settori dell'economia contribuiscano al conseguimento di tali riduzioni. Pertanto, l'obiettivo del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS), istituito dalla direttiva 2003/87/CE **del Parlamento europeo e del Consiglio**, di promuovere la

Emendamento

(7) È necessario che tutti i settori dell'economia contribuiscano al conseguimento di tali riduzioni. Pertanto, l'obiettivo del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS), istituito dalla direttiva 2003/87/CE, di promuovere la riduzione delle emissioni di gas a effetto

riduzione delle emissioni di gas a effetto serra secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica, dovrebbe essere rafforzato in misura commisurata a questo obiettivo di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra per tutti i settori dell'economia all'orizzonte 2030.

serra secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica, dovrebbe essere rafforzato in misura commisurata a questo obiettivo di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra per tutti i settori dell'economia all'orizzonte 2030, ***all'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione da raggiungere al più tardi entro il 2050 e all'obiettivo di conseguire successivamente emissioni negative, come stabilito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119.***

⁸ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

Emendamento 419

**Proposta di direttiva
Considerando 8**

Testo della Commissione

(8) L'EU ETS dovrebbe incentivare la produzione degli impianti che riducono, in tutto o in parte, le emissioni di gas a effetto serra. La descrizione di alcune categorie di attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE dovrebbe pertanto essere modificata per garantire la parità di trattamento degli impianti nei settori interessati. Inoltre, l'assegnazione gratuita di quote per la produzione di un prodotto dovrebbe essere indipendente dalla natura del processo produttivo. È pertanto necessario modificare la definizione dei prodotti, dei processi e delle emissioni disciplinati da alcuni parametri di riferimento al fine di garantire parità di condizioni per le tecnologie nuove e per quelle esistenti. È inoltre necessario scindere l'aggiornamento dei valori dei parametri di riferimento per le raffinerie e per l'idrogeno in modo da tenere conto

Emendamento

(8) L'EU ETS dovrebbe incentivare la produzione degli impianti che riducono, in tutto o in parte, le emissioni di gas a effetto serra. La descrizione di alcune categorie di attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE dovrebbe pertanto essere modificata per garantire la parità di trattamento degli impianti nei settori interessati. Inoltre, l'assegnazione gratuita di quote per la produzione di un prodotto dovrebbe essere indipendente dalla natura del processo produttivo. È pertanto necessario modificare la definizione dei prodotti, dei processi e delle emissioni disciplinati da alcuni parametri di riferimento al fine di garantire parità di condizioni per le tecnologie nuove e per quelle esistenti. È inoltre necessario scindere l'aggiornamento dei valori dei parametri di riferimento per le raffinerie e per l'idrogeno in modo da tenere conto

dell'aumento della produzione di idrogeno al di fuori del settore delle raffinerie.

dell'aumento della produzione di idrogeno *verde* al di fuori del settore delle raffinerie.

Emendamento 420

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) Nello stabilire i principi per la definizione dei parametri di riferimento ex ante nei singoli settori e sottosectori, la Commissione dovrebbe consultare i pertinenti portatori di interessi, anche nei settori e sottosectori interessati, i rappresentanti della società civile e il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/1119.

Emendamento 421

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) I gas a effetto serra che non sono rilasciati direttamente nell'atmosfera dovrebbero essere considerati emissioni nell'ambito dell'EU ETS e per tali emissioni dovrebbero essere restituite quote, a meno che non siano depositate in un sito di stoccaggio a norma della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o siano legate chimicamente in modo permanente a un prodotto e pertanto in condizioni d'uso normali non entrino nell'atmosfera. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti **di esecuzione** che specifichino le condizioni in cui i gas a effetto serra devono essere considerati legati chimicamente in modo permanente a un prodotto in modo da non entrare nell'atmosfera in condizioni d'uso normali, anche per quanto riguarda l'ottenimento di un certificato di rimozione di CO₂, se del

(13) I gas a effetto serra che non sono rilasciati direttamente nell'atmosfera dovrebbero essere considerati emissioni nell'ambito dell'EU ETS e per tali emissioni dovrebbero essere restituite quote, a meno che non siano depositate in un sito di stoccaggio a norma della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹³ o siano legate chimicamente in modo permanente a un prodotto e pertanto in condizioni d'uso **e di smaltimento** normali non entrino nell'atmosfera. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti **delegati** che specifichino le condizioni in cui i gas a effetto serra devono essere considerati legati chimicamente in modo permanente a un prodotto in modo da non entrare nell'atmosfera in condizioni d'uso **e di smaltimento** normali, anche per quanto

caso, alla luce degli sviluppi normativi a tale riguardo.

riguarda l'ottenimento di un certificato di rimozione di CO₂, se del caso, alla luce degli sviluppi normativi a tale riguardo.

¹³ Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).

¹³ Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).

Emendamento **422**

Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) L'EU ETS dovrebbe evitare il più possibile esenzioni indebite e misure distorsive. A lungo termine, tutti i settori dovrebbero contribuire al conseguimento della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050 e tutte le emissioni di CO₂ dovrebbero essere coperte dagli opportuni strumenti politici unionali. L'inclusione degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani nell'EU ETS contribuirebbe all'economia circolare incoraggiando il riciclaggio, il riutilizzo e la riparazione dei prodotti, contribuendo nel contempo anche alla decarbonizzazione dell'intera economia. Poiché le attività di riciclaggio e rigenerazione sono già contemplate dall'EU ETS, l'inclusione degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani rafforzerebbe gli incentivi per una gestione sostenibile dei rifiuti in linea con la gerarchia dei rifiuti. Essa integrerebbe altri elementi della legislazione dell'Unione in materia di rifiuti. Inoltre, l'integrazione dell'incenerimento dei rifiuti nell'EU ETS creerebbe condizioni di parità tra le regioni che hanno incluso

l'incenerimento dei rifiuti urbani nel campo di applicazione, riducendo il rischio di concorrenza fiscale tra di esse. Tuttavia, al fine di evitare deviazioni dei rifiuti dagli impianti di incenerimento urbani verso le discariche dell'Unione, che generano emissioni di metano, e le esportazioni di rifiuti verso paesi terzi, con un impatto potenzialmente pericoloso sull'ambiente, l'inclusione degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE a decorrere dal 1° gennaio 2026 dovrebbe essere preceduta da una valutazione d'impatto da effettuare entro il 31 dicembre 2024, che, se del caso, dovrebbe essere accompagnata da una proposta legislativa volta a evitare tale deviazione dei rifiuti e tali esportazioni.

Emendamento 423

Proposta di direttiva
Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 ter) Tutte le emissioni di gas a effetto serra catturate e trasferite per essere utilizzate mediante processi di cattura e utilizzo del carbonio ("CCU") che non sono legate chimicamente in modo permanente a un prodotto in modo da non entrare nell'atmosfera in condizioni d'uso e di smaltimento normali dovrebbero essere contabilizzate. Non coprendo i meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio tutte le fasi del processo, in particolare le emissioni prodotte dagli impianti di incenerimento dei rifiuti, il ricorso alla contabilizzazione delle emissioni nel punto del loro rilascio nell'atmosfera può portare a un conteggio delle emissioni inferiore ai valori reali. Al fine di regolamentare la cattura del carbonio in modo da ridurre le emissioni nette, garantire che tutte le emissioni siano contabilizzate ed evitare la doppia contabilizzazione, generando nel contempo incentivi economici, la Commissione dovrebbe valutare in che modo contabilizzare le emissioni dei gas a

effetto serra che si ritiene siano stati catturati e utilizzati per diventare chimicamente legati a un prodotto sulla base di una valutazione del ciclo di vita del prodotto stesso, ad esempio quando sono utilizzati per la fabbricazione di un prodotto o quando una siffatta riduzione proporzionata contribuisce alle politiche nazionali innovative approvate dall'autorità competente dello Stato membro interessato per garantire e incentivare la cooperazione tra i settori, e dovrebbe, se del caso, presentare una proposta legislativa volta a includere una metodologia trasparente, comparabile e affidabile.

Emendamento 424

**Proposta di direttiva
Considerando 13 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(13 quater) In linea con il regolamento (UE) 2021/1119, è opportuno dare priorità alla riduzione diretta delle emissioni, che dovrà essere integrata da maggiori assorbimenti di CO₂ al fine di raggiungere la neutralità climatica. A medio termine, gli assorbimenti di CO₂ potrebbero già contribuire a portare l'ambizione oltre l'obiettivo climatico dell'Unione per il 2030 quale stabilito nel regolamento (UE) 2021/1119. La Commissione dovrebbe pertanto esaminare in che modo le emissioni negative derivanti dai gas a effetto serra catturati dall'atmosfera e stoccati in modo sicuro e permanente, ad esempio mediante cattura diretta dall'aria, possano essere contabilizzate e incentivate nello scambio di quote di emissioni, anche proponendo un ambito di applicazione chiaro e criteri e salvaguardie rigorosi per garantire che detti assorbimenti non compensino le necessarie riduzioni delle emissioni, ma siano autentici e permanenti.

Emendamento 425

Proposta di direttiva

Considerando 13 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 quinquies) Secondo la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020 sulla strategia dell'UE per ridurre le emissioni di metano, il 26 % delle emissioni di metano del continente proviene dai rifiuti. A livello mondiale, si prevede che le discariche e i depositi di rifiuti rappresenteranno l'8-10 % di tutte le emissioni di gas a effetto serra antropogeniche entro il 2025. L'Unione dovrebbe mirare a ridurre significativamente al proprio interno lo smaltimento in discarica e dovrebbe in ogni caso evitare che la futura inclusione dell'incenerimento dei rifiuti nell'ambito dell'EU ETS crei condizioni di disparità e porti a un aumento della messa in discarica. Pertanto, la Commissione dovrebbe altresì valutare la possibilità e la fattibilità di includere nell'EU ETS tutti i processi di gestione dei rifiuti, come le discariche, la fermentazione, il compostaggio e il trattamento meccanico-biologico.

Emendamento

426

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Il trasporto marittimo internazionale, consistente in tratte tra porti sotto la giurisdizione di due diversi Stati membri o tra un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro e un porto al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro, è ad oggi l'unico mezzo di trasporto non incluso negli impegni assunti in passato dall'Unione per ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Dal 1990 le emissioni dei combustibili venduti nell'Unione per tratte che iniziano in uno Stato membro e terminano in un altro Stato membro o in un paese terzo sono aumentate di circa il 36 %. Queste emissioni rappresentano

(14) Il trasporto marittimo internazionale, consistente in tratte tra porti sotto la giurisdizione di due diversi Stati membri o tra un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro e un porto al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro, è ad oggi l'unico mezzo di trasporto non incluso negli impegni assunti in passato dall'Unione per ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Dal 1990 le emissioni dei combustibili venduti nell'Unione per tratte che iniziano in uno Stato membro e terminano in un altro Stato membro o in un paese terzo sono aumentate di circa il 36 %. Queste emissioni rappresentano

quasi il 90 % di tutte le emissioni generate dalla navigazione dell'Unione, in quanto le emissioni prodotte dai combustibili venduti nell'Unione per tratte in partenza e in arrivo nello stesso Stato membro sono diminuite del 26 % dal 1990. In uno scenario immutato, si prevede che le emissioni prodotte dalle attività di trasporto marittimo internazionale aumenterebbero di circa il 14 % tra il 2015 e il 2030 e del 34 % tra il 2015 e il 2050. Se l'impatto delle attività di trasporto marittimo sui cambiamenti climatici aumenterà come previsto, ciò comprometterebbe seriamente le riduzioni realizzate da altri settori per lottare contro i cambiamenti climatici.

quasi il 90 % di tutte le emissioni generate dalla navigazione dell'Unione, in quanto le emissioni prodotte dai combustibili venduti nell'Unione per tratte in partenza e in arrivo nello stesso Stato membro sono diminuite del 26 % dal 1990. In uno scenario immutato, si prevede che le emissioni prodotte dalle attività di trasporto marittimo internazionale aumenterebbero di circa il 14 % tra il 2015 e il 2030 e del 34 % tra il 2015 e il 2050. Se l'impatto delle attività di trasporto marittimo sui cambiamenti climatici aumenterà come previsto, ciò comprometterebbe seriamente le riduzioni realizzate da altri settori per lottare contro i cambiamenti climatici *e quindi per raggiungere l'obiettivo di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra per tutti i settori dell'economia entro il 2030, l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione al più tardi entro il 2050 e l'obiettivo di conseguire successivamente emissioni negative, come stabilito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119, nonché l'obiettivo dell'accordo di Parigi.*

Emendamento 427

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) *Il trasporto marittimo internazionale è l'unico ramo del settore dei trasporti a non essere stato incluso nell'impegno dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, sebbene il Parlamento europeo abbia invitato in più occasioni tutti i settori dell'economia a concorrere allo sforzo comune per completare quanto prima, e al più tardi entro il 2050, la transizione verso l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra, in linea con gli impegni assunti dall'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi. Il CO₂ rimane la causa principale dell'impatto climatico del trasporto marittimo se calcolato sulla base*

del potenziale di riscaldamento globale in 100 anni, rappresentando il 98 % o, se si include il nerofumo, il 91 %, delle emissioni internazionali totali di gas a effetto serra in CO₂ equivalente. Tuttavia, secondo una relazione pubblicata nel 2020 dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) e intitolata "Quarto studio IMO sui gas a effetto serra", nel periodo dal 2012 al 2018 è stato registrato un aumento dell'87 % del metano (CH₄). Pertanto, e in linea con gli emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 16 settembre 2020, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2015/757 per tenere debitamente conto del sistema globale di rilevazione dei dati sul consumo di combustibile delle navi, le emissioni sia di CO₂ che di CH₄, così come i protossidi di azoto (N₂O), dovrebbero essere inclusi nell'estensione dell'EU ETS alle attività di trasporto marittimo. Di conseguenza, un'autorità di riferimento dovrebbe garantire che le società di navigazione monitorino e comunichino i dati aggregati sulle emissioni, compreso il rilascio di CO₂, CH₄ e N₂O per garantire la coerenza con il regolamento (UE) .../... [FuelEU Maritime]. Inoltre, entro il 31 dicembre 2024 la Commissione dovrebbe valutare l'impatto sul clima globale delle emissioni di gas a effetto serra diverse da CO₂, N₂O e CH₄ e delle particelle con un potenziale di riscaldamento globale, e riferire al Parlamento europeo e al Consiglio al riguardo, nonché, se del caso, presentare una proposta legislativa sull'inclusione di tali emissioni e particelle provenienti dalle attività di trasporto marittimo nel sistema EU ETS.

Emendamento 428

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Nel 2013 la Commissione ha

Emendamento

(15) Nel 2013 la Commissione ha

adottato una strategia per integrare progressivamente le emissioni del trasporto marittimo nella politica dell'Unione volta a ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Come primo passo di questa strategia, l'Unione ha istituito, nell'ambito del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴, un sistema per monitorare, comunicare e verificare le emissioni prodotte dal trasporto marittimo cui farà seguito la definizione di obiettivi di riduzione per il settore marittimo e l'applicazione di una misura basata sul mercato. In linea con l'impegno dei legislatori espresso nella direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵, l'azione dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) o dell'Unione dovrebbe iniziare a partire dal 2023, compresi i lavori preparatori per l'adozione e l'attuazione di una misura volta a garantire che il settore contribuisca debitamente agli sforzi necessari per conseguire gli obiettivi concordati nell'ambito dell'accordo di Parigi nonché un esame adeguato di tali questioni da parte di tutti i portatori di interessi.

¹⁴ Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29

adottato una strategia per integrare progressivamente le emissioni del trasporto marittimo nella politica dell'Unione volta a ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Come primo passo di questa strategia, l'Unione ha istituito, nell'ambito del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴, un sistema per monitorare, comunicare e verificare le emissioni prodotte dal trasporto marittimo cui farà seguito la definizione di obiettivi di riduzione per il settore marittimo e l'applicazione di una misura basata sul mercato. In linea con l'impegno dei legislatori espresso nella direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵, l'azione dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) o dell'Unione dovrebbe iniziare a partire dal 2023, compresi i lavori preparatori per l'adozione e l'attuazione di una misura volta a garantire che il settore contribuisca debitamente agli sforzi necessari per conseguire gli obiettivi concordati nell'ambito dell'accordo di Parigi nonché un esame adeguato di tali questioni da parte di tutti i portatori di interessi. ***Per aumentare l'efficacia ambientale delle misure dell'Unione ed evitare la concorrenza sleale e gli incentivi all'elusione, l'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/757 dovrebbe essere modificato per coprire le navi con una stazza lorda pari o superiore a 400 tonnellate a partire dal 1° gennaio 2024. Al fine di garantire un onere amministrativo proporzionato per le navi di stazza lorda inferiore a 5 000 tonnellate, gli operatori dovrebbero essere tenuti a comunicare solo le informazioni che sono pertinenti per l'inclusione di tali navi nell'ambito di applicazione del sistema EU ETS a decorrere dal 1° gennaio 2027, in particolare il tipo di combustibile, il suo fattore di carbonio e la densità energetica.***

¹⁴ Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29

aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55).

¹⁵ Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3).

Emendamento 429

Proposta di direttiva Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Ai sensi della direttiva (UE) 2018/410 la Commissione dovrebbe riferire al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi compiuti nell'ambito dell'IMO in vista dell'adozione di un ambizioso obiettivo di riduzione delle emissioni e di misure di accompagnamento al fine di garantire che il settore marittimo contribuisca debitamente agli sforzi necessari per conseguire gli obiettivi concordati nell'ambito dell'accordo di Parigi. È opportuno incoraggiare gli sforzi in atto in seno all'IMO volti a limitare le emissioni marittime globali. Tuttavia, ***sebbene*** i recenti ***progressi compiuti attraverso l'IMO siano accolti con favore, queste misure non saranno*** sufficienti per conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi.

Emendamento 430

aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55).

¹⁵ Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3).

Emendamento

(16) Ai sensi della direttiva (UE) 2018/410 la Commissione dovrebbe riferire al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi compiuti nell'ambito dell'IMO in vista dell'adozione di un ambizioso obiettivo di riduzione delle emissioni e di misure di accompagnamento al fine di garantire che il settore marittimo contribuisca debitamente agli sforzi necessari per conseguire gli obiettivi concordati nell'ambito dell'accordo di Parigi. È opportuno incoraggiare gli sforzi in atto in seno all'IMO volti a limitare le emissioni marittime globali. Tuttavia, i recenti ***sviluppi nel quadro dell'IMO non sono*** sufficienti per conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi. ***Dato il carattere internazionale del trasporto marittimo, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe intensificare ulteriormente gli sforzi diplomatici per compiere progressi nello sviluppo di una misura mondiale basata sul mercato a livello dell'IMO.***

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) ***Gli scali di tipo "evasivo" in paesi terzi vicini potrebbero compromettere gravemente l'efficacia dell'EU ETS in relazione al trasporto marittimo, in quanto le emissioni totali di detto settore non sarebbero ridotte. Questi scali "evasivi" potrebbero persino aumentare le emissioni complessive, in particolare nei casi in cui una siffatta evasione determina tratte più lunghe da e verso paesi terzi con norme ambientali meno rigorose. Pertanto, la Commissione dovrebbe monitorare e riferire ogni due anni a partire da ... [l'anno successivo all'entrata in vigore della presente direttiva modificativa] sull'attuazione del capo relativo al trasporto marittimo e le possibili tendenze per quanto riguarda le società che cercano di evitare di essere vincolate dai requisiti della presente direttiva, e dovrebbe presentare, se del caso, una proposta legislativa per affrontare eventuali prove di scali "evasivi".***

Emendamento **431**

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Nel Green Deal europeo la Commissione ha espresso l'intenzione di adottare misure aggiuntive per lottare contro le emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo mediante un pacchetto di misure che consentano all'Unione di raggiungere i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni. In tale contesto, è opportuno modificare la direttiva 2003/87/CE per includere il settore del trasporto marittimo nell'EU ETS al fine di garantire che tale settore **contribuisca** agli obiettivi climatici più ambiziosi dell'Unione nonché agli obiettivi

(17) ***Le emissioni di gas a effetto serra generate dal settore marittimo rappresentano circa il 2,5 % delle emissioni dell'Unione. La mancanza di un'azione decisiva nel quadro dell'IMO ha ritardato l'innovazione e l'introduzione delle misure necessarie per ridurre le emissioni del settore.*** Nel Green Deal europeo la Commissione ha espresso l'intenzione di adottare misure aggiuntive per lottare contro le emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo mediante un pacchetto di misure che consentano all'Unione di raggiungere i

dell'accordo di Parigi che impone ai paesi sviluppati di assumere un ruolo guida adottando obiettivi di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia, mentre i paesi in via di sviluppo sono incoraggiati a progredire nel tempo verso obiettivi di riduzione o limitazione delle emissioni in tutti i settori dell'economia¹⁶. Considerando che le emissioni prodotte dal trasporto aereo internazionale al di fuori dell'Europa dovrebbero, a partire da gennaio 2021, essere limitate da un meccanismo mondiale basato sul mercato, mentre non esiste nessuna iniziativa che limiti o stabilisca un prezzo per le emissioni del trasporto marittimo, è opportuno che l'EU ETS copra una parte delle emissioni derivanti dalle tratte tra un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro e un porto sotto la giurisdizione di un paese terzo, sapendo che quest'ultimo può adottare misure adeguate per quanto riguarda la parte rimanente delle emissioni. L'estensione dell'EU ETS al settore del trasporto marittimo dovrebbe includere **il 50 % delle emissioni delle navi che effettuano tratte a destinazione di un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro in partenza da un porto che non è sotto la giurisdizione di uno Stato membro, e il 50 % delle emissioni delle navi che effettuano tratte partendo da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro e arrivando in un porto al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro, le emissioni delle navi che effettuano tratte in partenza da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro e che arrivano in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro e le emissioni delle navi ormeggiate in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro. Questo approccio è stato riconosciuto come un modo pratico per risolvere la questione delle responsabilità comuni ma differenziate e delle capacità rispettive, un annoso problema in ambito UNFCCC. La copertura di una parte delle emissioni derivanti dalle tratte sia in entrata che in uscita tra l'Unione e i paesi terzi garantisce l'efficacia dell'EU ETS, in**

suoi obiettivi di riduzione delle emissioni. In tale contesto, è opportuno modificare la direttiva 2003/87/CE per includere il settore del trasporto marittimo nell'EU ETS al fine di garantire che tale settore **dia il giusto contributo** agli obiettivi climatici più ambiziosi dell'Unione nonché agli obiettivi dell'accordo di Parigi che impone ai paesi sviluppati di assumere un ruolo guida adottando obiettivi di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia, mentre i paesi in via di sviluppo sono incoraggiati a progredire nel tempo verso obiettivi di riduzione o limitazione delle emissioni in tutti i settori dell'economia¹⁶. **La restituzione delle quote da parte delle società di navigazione dovrebbe essere pienamente attuata a partire dal 2024 e tali società dovrebbero restituire il numero di quote corrispondente a tutte le loro emissioni verificate comunicate nell'anno precedente.** Considerando che le emissioni prodotte dal trasporto aereo internazionale al di fuori dell'Europa dovrebbero, a partire da gennaio 2021, essere limitate da un meccanismo mondiale basato sul mercato, mentre non esiste nessuna iniziativa che limiti o stabilisca un prezzo per le emissioni del trasporto marittimo, è opportuno che l'EU ETS copra **dette emissioni, prevedendo nel contempo deroghe a condizioni rigorose se i paesi terzi si assumono la responsabilità di tali emissioni o se è in vigore una misura basata sul mercato dell'IMO per coprire** una parte delle emissioni derivanti dalle tratte tra un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro e un porto sotto la giurisdizione di un paese terzo, sapendo che quest'ultimo può adottare misure adeguate per quanto riguarda la parte rimanente delle emissioni. **A partire dal 2027, l'estensione dell'EU ETS al settore del trasporto marittimo dovrebbe includere le emissioni generate dalle tratte effettuate da e verso paesi terzi, prevedendo nel contempo deroghe a condizioni rigorose in relazione al 50 % delle emissioni delle navi che effettuano tratte a destinazione di un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro in partenza da un porto che non è**

particolare aumentando l'impatto ambientale della misura rispetto a un ambito geografico limitato alle tratte interne dell'UE e limitando nel contempo il rischio di scali di tipo "evasivo" e il rischio di delocalizzazione delle attività di trasbordo al di fuori dell'Unione. Per garantire un'integrazione ordinata del settore nell'EU ETS, è opportuno aumentare gradualmente la restituzione delle quote da parte delle società di navigazione per quanto riguarda le emissioni verificate comunicate per il periodo 2023-2025. Per tutelare l'integrità ambientale del sistema, nella misura in cui viene restituito un numero di quote inferiore rispetto alle emissioni verificate per il trasporto marittimo nel corso di tale periodo, una volta accertata la differenza tra le emissioni verificate e le quote restituite per ogni anno, sarà opportuno cancellare un numero corrispondente di quote. A partire dal 2026 le società di navigazione dovrebbero restituire il numero di quote corrispondente a tutte le loro emissioni verificate comunicate nell'anno precedente.

¹⁶ Accordo di Parigi, articolo 4, paragrafo 4.

Emendamento 432

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

sotto la giurisdizione di uno Stato membro, e al 50 % delle emissioni delle navi che effettuano tratte partendo da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro e arrivando in un porto al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro, in particolare quando un paese terzo dispone di un meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio, o ha stabilito, mediante un accordo bilaterale o multilaterale con l'Unione e uno o più paesi terzi, un meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio collegato all'EU ETS ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE, per limitare e ridurre le emissioni a un livello almeno equivalente a quello dell'EU ETS, vale a dire un meccanismo vincolante per limitare, ridurre e prezzare le emissioni di gas a effetto serra del settore marittimo che comporti una riduzione delle emissioni assolute almeno equivalente al caso in cui il 100% di tali emissioni sarebbe soggetto al sistema EU ETS o in cui un paese terzo è un paese meno sviluppato o un piccolo Stato insulare in via di sviluppo con un PIL pro capite non pari né superiore alla media dell'Unione e include tali emissioni nei suoi contributi determinati a livello nazionale ai sensi dell'accordo di Parigi.

¹⁶ Accordo di Parigi, articolo 4, paragrafo 4.

Emendamento

(17 bis) Le conseguenze negative dei cambiamenti climatici incidono sul rispetto dei diritti umani, tra cui il diritto all'alimentazione, all'acqua, a infrastrutture igieniche, alla salute, a un alloggio dignitoso e alla vita. L'accordo di Parigi ha collocato come terzo pilastro dell'azione climatica il danno e la perdita che colpiscono in misura sproporzionata

coloro che vivono in condizioni di vulnerabilità, i popoli indigeni, le donne, i bambini e le persone con disabilità. A essere più vulnerabili all'impatto dei cambiamenti climatici sono i paesi a basso reddito, i paesi a reddito medio-basso e i paesi meno sviluppati. Nonostante i loro contributi in termini di gas a effetto serra emessi nell'atmosfera siano molto contenuti o persino trascurabili, essi tendono a essere fortemente esposti alle conseguenze dei cambiamenti climatici, segnatamente in considerazione dello stato delle loro infrastrutture e delle condizioni di vita della loro popolazione. Tali paesi si trovano ora in una situazione drammatica a causa dell'effetto combinato dell'incapacità a livello globale di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, che incrementa ulteriormente le loro necessità e i loro costi di adattamento, e delle crisi della finanza pubblica causate dalla pandemia di COVID-19 e dalla "pandemia del debito" ad essa associata.

Emendamento 433

Proposta di direttiva
Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 ter) La Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo dovrebbero collaborare con i paesi terzi per facilitare l'accettazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE concernenti le attività di trasporto marittimo e intensificare la cooperazione internazionale in questo settore. Allo stesso tempo, la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo dovrebbero adoperarsi per rafforzare le misure mondiali attraverso l'IMO.

Emendamento 434

Proposta di direttiva
Considerando 17 quater (nuovo)

(17 quater) Sono necessarie risorse finanziarie consistenti per attuare l'accordo di Parigi e l'Unione continua a portare avanti il suo impegno a contribuire all'obiettivo dei paesi sviluppati di mobilitare congiuntamente, attingendo a fonti diverse, 100 miliardi di USD all'anno, a partire dal 2020, a sostegno dei paesi in via di sviluppo. La decisione adottata in occasione della COP24 di fissare un obiettivo più ambizioso a partire dal 2025, al di là dell'impegno attuale, è un passo nella giusta direzione, ma gli impegni effettivi dei paesi sviluppati sono ancora molto inferiori all'obiettivo collettivo e il divario che ne deriva dovrebbe essere colmato. L'UE e i suoi Stati membri dovrebbero intensificare gli sforzi per mobilitare finanziamenti internazionali per il clima destinati ai paesi in via di sviluppo e a sviluppare una tabella di marcia internazionale indicante la quota dei 100 miliardi di USD promessa da ciascun paese sviluppato e i meccanismi per assicurare che tali promesse siano mantenute. Le economie emergenti dovrebbero contribuire, a partire dal 2025, all'aumento del finanziamento internazionale per il clima in futuro.

Emendamento 435

Proposta di direttiva
Considerando 17 quinquies (nuovo)

(17 quinquies) La Commissione dovrebbe assistere i paesi in via di sviluppo e intensificare il suo sostegno a tali paesi, anche attraverso l'EU ETS, al fine di potenziare la loro capacità di adattarsi ai cambiamenti climatici e la loro resilienza a questi ultimi. L'impegno collettivo da parte dell'Unione per il sostegno all'azione climatica nei paesi in via di sviluppo aumenterebbe l'influenza nei

negoziati nell'ambito dell'UNFCCC, mentre il contributo attraverso il Fondo verde per il clima incoraggerebbe anche altri paesi a contribuire a tale Fondo mediante una quota di entrate dei propri schemi di determinazione del prezzo del carbonio. La Commissione dovrebbe trasmettere una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio nella quale esamina le esigenze di decarbonizzazione nei paesi in via di sviluppo, valutando le emissioni di gas a effetto serra nei settori corrispondenti a quelli coperti dall'EU ETS e dal CBAM.

Emendamento 436

Proposta di direttiva
Considerando 17 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 sexies) L'Unione e i suoi Stati membri sono i principali fornitori di finanziamenti pubblici per il clima. Il finanziamento dell'azione per il clima è essenziale, in quanto molti paesi in via di sviluppo dispongono di contributi condizionati stabiliti a livello nazionale, il cui conseguimento dipende dal sostegno finanziario. La Commissione dovrebbe sostenere i paesi in via di sviluppo nel decarbonizzare le loro industrie, in particolare nei settori corrispondenti a quelli coperti dall'EU ETS e dal CBAM, in modo da facilitare il conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia, in linea con l'accordo di Parigi. È pertanto opportuno considerare con particolare priorità le esigenze dei paesi meno sviluppati attraverso l'uso di quote EU ETS per finanziare l'azione per il clima, con particolare riferimento all'adattamento alle conseguenze dei cambiamenti climatici.

Emendamento 437

Proposta di direttiva
Considerando 17 septies (nuovo)

(17 septies) Rinnovare le flotte di navi di classe ghiaccio e sviluppare tecnologie innovative che riducano le emissioni di tali navi durante la navigazione in condizioni invernali richiederà tempo e supporto finanziario. Attualmente, la progettazione che permette alle navi di classe ghiaccio di navigare in condizioni di ghiaccio fa sì che tali navi producano più emissioni sia in mare aperto sia durante la navigazione in condizioni di ghiaccio rispetto alle navi di dimensioni simili progettate per navigare solo in mare aperto. In media, le navi di classe ghiaccio, quando navigano in mare aperto, consumano circa il 2-5 % in più di carburante rispetto alle navi di dimensioni simili progettate per navigare solo in mare aperto. Pertanto, nell'ambito della presente direttiva dovrebbe essere attuato un metodo indipendente dalla bandiera battuta per tenere conto delle condizioni di ghiaccio nelle aree settentrionali dell'Unione, in modo da consentire una riduzione delle quote che devono essere sostituite dalle società di navigazione sulla base della classe ghiaccio delle loro navi o della navigazione in condizioni di ghiaccio, o sulla base di entrambi gli elementi, fino al 31 dicembre 2029. Di conseguenza, a partire dal 2030 le società di navigazione dovrebbero essere tenute a restituire quote corrispondenti al cento per cento (100 %) delle emissioni verificate comunicate per ciascun anno, indipendentemente dalla classe ghiaccio delle loro navi e dalla navigazione in condizioni di ghiaccio. È inoltre opportuno prevedere un sostegno specifico all'innovazione per quanto riguarda la decarbonizzazione delle navi di classe ghiaccio attraverso un Fondo Oceano.

Testo della Commissione

(18) Le disposizioni della direttiva 2003/87/CE concernenti le attività di trasporto marittimo dovrebbero essere oggetto di riesami alla luce degli sviluppi internazionali e degli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi, tra cui il secondo bilancio mondiale del 2028, e gli ulteriori bilanci mondiali che saranno realizzati ogni cinque anni e orienteranno i successivi contributi determinati a livello nazionale. In particolare, la Commissione dovrebbe riferire al Parlamento europeo e al Consiglio in qualsiasi momento prima del secondo bilancio globale del 2028 - e quindi entro il 30 settembre 2028 - in merito ai progressi compiuti nei negoziati dell'IMO relativi a una misura mondiale basata sul mercato. Nella sua relazione, la Commissione dovrebbe analizzare gli strumenti dell'Organizzazione marittima internazionale e valutare, se del caso, come recepire tali strumenti nel diritto dell'Unione mediante la revisione della direttiva 2003/87/CE. ***Nella sua relazione, la Commissione dovrebbe includere, se del caso, delle proposte.***

Emendamento

(18) Le disposizioni della direttiva 2003/87/CE concernenti le attività di trasporto marittimo dovrebbero essere oggetto di riesami alla luce degli sviluppi internazionali e degli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi, tra cui il secondo bilancio mondiale del 2028, e gli ulteriori bilanci mondiali che saranno realizzati ogni cinque anni e orienteranno i successivi contributi determinati a livello nazionale. In particolare, la Commissione dovrebbe riferire al Parlamento europeo e al Consiglio in qualsiasi momento prima del secondo bilancio globale del 2028 - e quindi entro il 30 settembre 2028 - in merito ai progressi compiuti nei negoziati dell'IMO relativi a una misura mondiale basata sul mercato. Nella sua relazione, la Commissione dovrebbe analizzare gli strumenti dell'Organizzazione marittima internazionale e valutare, se del caso, come recepire tali strumenti nel diritto dell'Unione mediante la revisione della direttiva 2003/87/CE. ***Qualora venga adottata una misura mondiale basata sul mercato a livello dell'IMO che porti a riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra in linea con l'accordo di Parigi e almeno comparabili a quelle risultanti dalle misure dell'Unione, la Commissione dovrebbe considerare una riduzione proporzionata dell'ambito di applicazione delle misure dell'Unione per evitare la creazione di un doppio onere, mantenendo nel contempo nell'ambito di applicazione dell'EU ETS almeno il cinquanta per cento (50 %) delle emissioni delle navi che effettuano tratte partendo da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro e arrivando in un porto al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro, e il cinquanta per cento (50 %) delle emissioni delle navi che effettuano tratte partendo da un porto al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro e arrivando in un porto sotto la***

giurisdizione di uno Stato membro, riconoscendo nel contempo la sovranità dell'Unione di regolamentare la sua quota di emissioni prodotte dalle tratte internazionali in linea con gli obblighi dell'accordo di Parigi. Tuttavia, qualora i progressi a livello dell'IMO si rivelino insufficienti o siano state adottate misure mondiali a livello dell'IMO che non sono in linea con l'accordo di Parigi e almeno comparabili alle misure dell'Unione, la Commissione dovrebbe mantenere le misure dell'Unione per coprire il cento per cento (100 %) delle emissioni prodotte dalle navi che effettuano tratte in partenza da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro e che arrivano in un porto al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro e il cento per cento (100 %) delle emissioni prodotte dalle navi che effettuano tratte in partenza da un porto al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro e che arrivano in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro, attraverso una modifica della direttiva 2003/87/CE.

Emendamento 439

**Proposta di direttiva
Considerando 19**

Testo della Commissione

(19) La Commissione dovrebbe riesaminare il funzionamento della direttiva 2003/87/CE in relazione alle attività di trasporto marittimo alla luce dell'esperienza acquisita nella sua applicazione, anche in relazione a eventuali pratiche di evasione, e proporre successivamente misure per garantirne l'efficacia.

Emendamento

(19) La Commissione dovrebbe riesaminare il funzionamento della direttiva 2003/87/CE in relazione alle attività di trasporto marittimo alla luce dell'esperienza acquisita nella sua applicazione, anche in relazione a eventuali pratiche di evasione, e proporre successivamente misure per garantirne l'efficacia *in linea con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione al più tardi entro il 2050 e con l'obiettivo di conseguire successivamente emissioni negative, come stabilito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119, nonché con gli obiettivi dell'accordo di Parigi.*

Proposta di direttiva
Considerando 20*Testo della Commissione*

(20) La persona o l'organizzazione responsabile della conformità dell'EU ETS dovrebbe essere la società di navigazione, definita come l'armatore o qualsiasi altra organizzazione o persona, quali il gestore o il noleggiatore a scafo nudo, che si è assunto la responsabilità dell'esercizio della nave dall'armatore e che, così facendo, ha accettato di assumere tutti i compiti e le responsabilità imposti dal codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento. Questa definizione si basa sulla definizione di "società" di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2015/757 ed è in linea con il sistema globale di rilevazione dei dati istituito nel 2016 dall'IMO. **Conformemente al principio "chi inquina paga", la società di navigazione potrebbe, mediante un accordo contrattuale, imputare al soggetto che è direttamente responsabile delle decisioni che incidono sulle emissioni di CO₂ della nave responsabile anche** i costi di conformità ai sensi della presente direttiva. Tale soggetto sarebbe di norma il soggetto responsabile della scelta del combustibile, della rotta e della velocità della nave.

Emendamento

(20) La persona o l'organizzazione responsabile della conformità dell'EU ETS dovrebbe essere la società di navigazione, definita come l'armatore o qualsiasi altra organizzazione o persona, quali il gestore o il noleggiatore a scafo nudo, che si è assunto la responsabilità dell'esercizio della nave dall'armatore e che, così facendo, ha accettato di assumere tutti i compiti e le responsabilità imposti dal codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento. Questa definizione si basa sulla definizione di "società" di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2015/757 ed è in linea con il sistema globale di rilevazione dei dati istituito nel 2016 dall'IMO. **Tuttavia, la società di navigazione non è sempre responsabile dell'acquisto del combustibile o dell'adozione di decisioni operative che incidono sulle emissioni di gas a effetto serra della nave. Tali responsabilità possono essere assunte da un soggetto diverso dalla società di navigazione in base a un accordo contrattuale. In tal caso, nell'ottica di garantire il pieno rispetto del principio "chi inquina paga" e incoraggiare l'adozione di misure di efficienza e l'impiego di combustibili più puliti, è opportuno includere una clausola vincolante in tali accordi ai fini del trasferimento dei costi in modo da imputare al soggetto che è, in ultima analisi, responsabile delle decisioni che incidono sulle emissioni di gas a effetto serra della nave i costi di conformità pagati dalla società di navigazione ai sensi della presente direttiva. Tale soggetto sarebbe di norma il soggetto responsabile della scelta e dell'acquisto del combustibile impiegato dalla nave, dell'esercizio della nave per quanto riguarda, ad esempio, il carico trasportato**

o della rotta e della velocità della nave.

Emendamento 441

Proposta di direttiva
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 bis) La riuscita della transizione verso trasporti marittimi a emissioni zero richiede un approccio integrato e un contesto favorevole che stimoli l'innovazione, per quanto riguarda sia le navi sia i porti. Tale contesto favorevole implica investimenti pubblici e privati nella ricerca e nell'innovazione, misure tecnologiche e operative per migliorare l'efficienza energetica delle navi e dei porti, nonché l'introduzione di combustibili alternativi e sostenibili, come l'idrogeno e l'ammoniaca, prodotti a partire da fonti energetiche rinnovabili, ivi incluso attraverso contratti per differenza sul carbonio (CCD), e di tecnologie di propulsione a emissioni zero, comprese le necessarie infrastrutture di rifornimento e di ricarica nei porti. Utilizzando i proventi della vendita all'asta delle quote delle attività del trasporto marittimo nell'EU ETS, è opportuno istituire un Fondo Oceano al fine di migliorare l'efficienza energetica delle navi e sostenere investimenti volti a facilitare la decarbonizzazione del trasporto marittimo, anche per quanto riguarda il trasporto marittimo a corto raggio e i porti, e la formazione e la riqualificazione della forza lavoro. Inoltre, le entrate generate dalle sanzioni irrogate a norma del regolamento (UE) ... [Iniziativa "FuelEU Maritime"] dovrebbero essere assegnate al Fondo Oceano come entrate con destinazione specifica esterne a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis} e dell'articolo 3 octies bis ter, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE. La Commissione dovrebbe garantire che sia

prestata la dovuta attenzione al sostegno a favore di progetti innovativi che contribuiscano all'attuazione e all'esecuzione del regolamento (UE) ... [Iniziativa "FuelEU Maritime"] nonché di progetti che incidano positivamente sulla biodiversità e aiutino a ridurre il rischio di inquinamento acustico, atmosferico e marittimo.

^{1 bis} Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Emendamento 442

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle società di navigazione, ognuna di esse dovrebbe essere sotto la responsabilità di uno Stato membro. La Commissione dovrebbe pubblicare un elenco iniziale delle società di navigazione che hanno svolto un'attività marittima che rientra nell'ambito di applicazione dell'EU ETS, in cui si indichi specificatamente l'autorità di riferimento per ciascuna società di navigazione. L'elenco dovrebbe essere aggiornato almeno ogni *due anni* per riattribuire le società di navigazione a un'autorità di riferimento diversa se necessario. Per le società di navigazione registrate in uno Stato membro, l'autorità di riferimento dovrebbe essere lo Stato membro in questione. Per le società di navigazione

Emendamento

(21) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle società di navigazione, ognuna di esse dovrebbe essere sotto la responsabilità di uno Stato membro. La Commissione dovrebbe pubblicare un elenco iniziale delle società di navigazione che hanno svolto un'attività marittima che rientra nell'ambito di applicazione dell'EU ETS, in cui si indichi specificatamente l'autorità di riferimento per ciascuna società di navigazione. L'elenco dovrebbe essere aggiornato *periodicamente e* almeno ogni *anno* per riattribuire le società di navigazione a un'autorità di riferimento diversa se necessario. Per le società di navigazione registrate in uno Stato membro, l'autorità di riferimento dovrebbe essere lo Stato membro in questione. Per le società di

registrate in un paese terzo, l'autorità di riferimento dovrebbe essere lo Stato membro in cui la società di navigazione ha registrato il maggior numero stimato di scali nel corso delle tratte che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE negli ultimi due anni di monitoraggio. Per le società di navigazione registrate in un paese terzo che non hanno effettuato tratte che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE negli ultimi due anni di monitoraggio, l'autorità di riferimento dovrebbe essere lo Stato membro a partire dal quale la società di navigazione ha iniziato la sua prima tratta che rientra nell'ambito di applicazione di tale direttiva. La Commissione dovrebbe pubblicare e aggiornare ogni **due anni** un elenco delle società di navigazione che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, specificando l'autorità di riferimento per ciascuna società di navigazione. Al fine di garantire la parità di trattamento delle società di navigazione, gli Stati membri dovrebbero seguire norme armonizzate per l'amministrazione delle società di navigazione di cui sono responsabili, in conformità delle disposizioni dettagliate che saranno stabilite dalla Commissione.

Emendamento 443

Proposta di direttiva Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Sulla base dell'esperienza acquisita con compiti analoghi connessi alla protezione dell'ambiente, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) o un'altra organizzazione competente dovrebbero, se del caso e conformemente al loro mandato, assistere la Commissione e le autorità di riferimento nell'attuazione della direttiva 2003/87/CE. Grazie alla sua esperienza nell'attuazione del regolamento (UE) 2015/757 e dei suoi strumenti informatici, l'EMSA **potrebbe** assistere le

navigazione registrate in un paese terzo, l'autorità di riferimento dovrebbe essere lo Stato membro in cui la società di navigazione ha registrato il maggior numero stimato di scali nel corso delle tratte che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE negli ultimi due anni di monitoraggio. Per le società di navigazione registrate in un paese terzo che non hanno effettuato tratte che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE negli ultimi due anni di monitoraggio, l'autorità di riferimento dovrebbe essere lo Stato membro a partire dal quale la società di navigazione ha iniziato la sua prima tratta che rientra nell'ambito di applicazione di tale direttiva. La Commissione dovrebbe pubblicare e aggiornare ogni **anno** un elenco delle società di navigazione che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, specificando l'autorità di riferimento per ciascuna società di navigazione. Al fine di garantire la parità di trattamento delle società di navigazione, gli Stati membri dovrebbero seguire norme armonizzate per l'amministrazione delle società di navigazione di cui sono responsabili, in conformità delle disposizioni dettagliate che saranno stabilite dalla Commissione.

Emendamento

(24) Sulla base dell'esperienza acquisita con compiti analoghi connessi alla protezione dell'ambiente, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) o un'altra organizzazione competente dovrebbero, se del caso e conformemente al loro mandato, assistere la Commissione e le autorità di riferimento nell'attuazione della direttiva 2003/87/CE. Grazie alla sua esperienza nell'attuazione del regolamento (UE) 2015/757 e dei suoi strumenti informatici, l'EMSA **dovrebbe** assistere le

autorità di riferimento, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni generate dalle attività marittime che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, facilitando lo scambio di informazioni o elaborando orientamenti e criteri.

Emendamento 444

**Proposta di direttiva
Considerando 26**

Testo della Commissione

(26) Il conseguimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni dell'Unione per il 2030 presuppone una riduzione delle emissioni dei settori coperti dall'EU ETS **del 61 % rispetto al 2005**. Il quantitativo unionale di quote dell'EU ETS deve essere ridotto per creare l'indispensabile segnale di prezzo del carbonio a lungo termine e incentivare il conseguimento di questo livello di decarbonizzazione. A tal fine, il fattore di riduzione **lineare** dovrebbe essere aumentato, tenendo conto anche dell'inclusione delle emissioni generate dal trasporto marittimo. Queste ultime dovrebbero essere calcolate sulla base delle emissioni prodotte dalle attività di trasporto marittimo comunicate nell'Unione a norma del regolamento (UE) 2015/757 per il 2018 e il 2019, e adeguate, a partire dall'anno 2021 applicando il fattore di riduzione lineare.

Emendamento 445

**Proposta di direttiva
Considerando 27**

Testo della Commissione

(27) Tenendo conto che la presente direttiva modifica la direttiva 2003/87/CE

autorità di riferimento, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni generate dalle attività marittime che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, facilitando lo scambio di informazioni o elaborando orientamenti e criteri.

Emendamento

(26) Il conseguimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni dell'Unione per il 2030 **e al contempo perseguire l'obiettivo dell'accordo di Parigi di limitare l'aumento del riscaldamento globale a 1,5 °C** presuppone una riduzione **significativa** delle emissioni dei settori coperti dall'EU ETS. Il quantitativo unionale di quote dell'EU ETS deve essere ridotto **progressivamente** per creare l'indispensabile segnale di prezzo del carbonio a lungo termine e incentivare il conseguimento di questo livello di decarbonizzazione. A tal fine, il fattore di riduzione **annuale** dovrebbe essere aumentato, tenendo conto anche dell'inclusione delle emissioni generate dal trasporto marittimo. Queste ultime dovrebbero essere calcolate sulla base delle emissioni prodotte dalle attività di trasporto marittimo comunicate nell'Unione a norma del regolamento (UE) 2015/757 per il 2018 e il 2019, e adeguate, a partire dall'anno 2021 applicando il fattore di riduzione lineare.

Emendamento

(27) Tenendo conto che la presente direttiva modifica la direttiva 2003/87/CE

per un periodo di attuazione che è iniziato il 1° gennaio 2021, per motivi di prevedibilità, efficacia ambientale e semplicità, la curva più marcata della riduzione *lineare* dell'EU ETS dal 2021 al 2030 dovrebbe ***diventare una linea retta, in modo da conseguire riduzioni delle emissioni nell'ambito dell'EU ETS del 61 % entro il 2030, come passo intermedio corretto verso la*** neutralità climatica in tutti i settori dell'economia dell'Unione nel 2050. Poiché l'aumento del fattore di riduzione *lineare* può applicarsi solo a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente direttiva, una riduzione *una tantum* del quantitativo di quote dovrebbe consentire di ridurre il quantitativo totale di quote in modo che corrisponda al livello di riduzione annuale ottenuto a partire dal 2021.

Emendamento 446

Proposta di direttiva Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Per conseguire gli obiettivi più ambiziosi in materia di clima occorreranno ingenti risorse pubbliche nell'UE e stanziamenti dei bilanci nazionali da destinare alla transizione climatica. Per integrare e rafforzare le spese significative connesse al clima iscritte nel bilancio dell'UE, tutti i proventi delle aste che non sono attribuiti al bilancio dell'Unione dovrebbero essere utilizzati per conseguire obiettivi legati al clima. I proventi possono, ad esempio, essere utilizzati per far fronte all'impatto sociale per le famiglie a reddito medio-basso riducendo le imposte che hanno un effetto distorsivo. Inoltre, per affrontare gli effetti distributivi e sociali della transizione ***negli Stati membri a basso reddito***, è opportuno utilizzare un quantitativo supplementare pari a 2,5 % del quantitativo di quote per l'insieme dell'Unione dal [anno di entrata in vigore della direttiva] al 2030 per finanziare la transizione energetica degli Stati membri il

per un periodo di attuazione che è iniziato il 1° gennaio 2021, per motivi di prevedibilità, efficacia ambientale e semplicità, la curva più marcata della riduzione dell'EU ETS dal 2021 al 2030 dovrebbe ***fornire un orientamento chiaro verso il conseguimento dell'obiettivo dell'accordo di Parigi e della*** neutralità climatica in tutti i settori dell'economia dell'Unione ***al più tardi*** nel 2050. Poiché l'aumento del fattore di riduzione può applicarsi solo a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente direttiva, una riduzione *una tantum* del quantitativo di quote dovrebbe consentire di ridurre il quantitativo totale di quote in modo che corrisponda al livello di riduzione annuale ottenuto a partire dal 2021.

Emendamento

(28) Per conseguire gli obiettivi più ambiziosi in materia di clima occorreranno ingenti risorse pubbliche ***e private*** nell'UE e stanziamenti dei bilanci nazionali da destinare alla transizione climatica. Per integrare e rafforzare le spese significative connesse al clima iscritte nel bilancio dell'UE, tutti i proventi delle aste che non sono attribuiti al bilancio dell'Unione ***sotto forma di risorse proprie*** dovrebbero essere utilizzati per conseguire obiettivi legati al clima, ***garantendo una transizione giusta e l'integrità ambientale delle azioni intraprese***. I proventi possono, ad esempio, essere utilizzati per far fronte all'impatto sociale per le famiglie a reddito medio-basso riducendo le imposte che hanno un effetto distorsivo. ***Al fine di garantire la conformità e il controllo pubblico, gli Stati membri dovrebbero adottare piani ex ante sulle modalità con cui intendono utilizzare i proventi dell'EU ETS in conformità dei rispettivi obiettivi in***

cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite è inferiore al 65 % della media dell'Unione nel periodo 2016-2018, attraverso il Fondo per la modernizzazione di cui all'articolo 10 quinquies della direttiva 2003/87/CE.

materia di clima ed energia e dovrebbero riferire ogni anno sull'uso dei proventi delle aste conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}.
Inoltre, per affrontare gli effetti distributivi e sociali della transizione ***nei territori più colpiti***, è opportuno utilizzare un quantitativo supplementare pari a 2,5 % del quantitativo di quote per l'insieme dell'Unione dal [anno di entrata in vigore della direttiva] al 2030 per finanziare la transizione energetica degli Stati membri il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite è inferiore al 65 % della media dell'Unione nel periodo 2016-2018, attraverso il Fondo per la modernizzazione di cui all'articolo 10 quinquies della direttiva 2003/87/CE.

^{1 bis} Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

Emendamento 447

Proposta di direttiva
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 bis) Dal 2013 i produttori di energia elettrica sono tenuti ad acquistare tutte le quote di cui hanno bisogno per generare elettricità. Ciononostante, alcuni Stati membri hanno mantenuto la possibilità di poter continuare a fornire un'assegnazione di quote a titolo gratuito

per un periodo transitorio ai fini della modernizzazione del settore energetico nei periodi dal 2013 al 2020 e dal 2021 al 2030. Per il periodo dal 2021 al 2030 solo tre Stati membri continuerebbero a prevedere tale opzione. Tuttavia, nella sua relazione speciale n. 18/2020, intitolata "Il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE: l'assegnazione gratuita di quote doveva essere più mirata", la Corte dei conti europea ha rilevato che nel periodo dal 2013 al 2020 tale assegnazione gratuita transitoria non ha contribuito alla riduzione dell'intensità di carbonio nel settore energetico dei paesi ammissibili a suddetta assegnazione. Data la necessità di una rapida decarbonizzazione, segnatamente nel settore energetico, e la limitata efficacia dell'assegnazione gratuita transitoria, l'opzione in merito a tale assegnazione ai fini della modernizzazione del settore energetico non sembra più idonea allo scopo. Pertanto, tale opzione non dovrebbe più essere disponibile e le eventuali quote derivanti dall'esercizio di tale opzione che non sono state assegnate agli operatori negli Stati membri interessati entro il 31 dicembre 2023 dovrebbero essere aggiunte al quantitativo totale di quote che lo Stato membro interessato riceve per la vendita all'asta, o dovrebbero essere utilizzate per sostenere investimenti nell'ambito del Fondo per la modernizzazione.

Emendamento 448

Proposta di direttiva
Considerando 28 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 ter) Una quota ben definita dei proventi delle aste dell'EU ETS riformato ed esteso dovrebbe essere utilizzata come risorsa propria per finanziare il bilancio dell'Unione come entrata generale, conformemente all'accordo interistituzionale giuridicamente

vincolante del 16 dicembre 2020 sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie^{1 bis}, che contiene una tabella di marcia verso l'introduzione di un paniere di nuove risorse proprie, comprese, tra l'altro, le risorse proprie basate sull'EU ETS, sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) e sul pilastro 1 dell'accordo OCSE/G20. In base a tale accordo, tali nuove risorse proprie dovrebbero essere introdotte entro il 1° gennaio 2023. Le nuove risorse proprie collegherebbero il bilancio dell'Unione alle priorità politiche dell'Unione, quali il Green Deal europeo e il contributo dell'Unione alla tassazione equa, apportando in tal modo un valore aggiunto e contribuendo agli obiettivi dell'integrazione delle questioni climatiche, al rimborso dei debiti di Next Generation EU e alla resilienza del bilancio dell'Unione quale strumento per gli investimenti e le garanzie che rispettano il criterio "non arrecare un danno significativo" e i valori fondamentali sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea.

Ibis GU L 433I del 22.12.2020, pag. 28.

Emendamento 449

Proposta di direttiva
Considerando 28 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 quater) Conformemente alla decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}, l'Unione è giuridicamente tenuta a rimborsare tutte le passività derivanti dal potere eccezionale e temporaneo di contrarre prestiti nell'ambito dello strumento Next Generation EU entro il 31 dicembre 2058. Pertanto, al fine di rispettare l'accordo interistituzionale

giuridicamente vincolante e la relativa tabella di marcia per l'introduzione di un paniere di nuove risorse proprie destinate a rimborsare il debito dell'Unione, una quota dei proventi dell'EU ETS dovrebbe confluire nel bilancio dell'Unione per contribuire a coprire gli oneri finanziari, come sancito dalla [decisione (UE, Euratom) .../... del Consiglio che modifica la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea], e prevenire riduzioni sostanziali che comprometterebbero i programmi dell'Unione nei futuri quadri finanziari pluriennali.

^{1 bis} Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).

Emendamento 450

Proposta di direttiva
Considerando 28 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 quinquies) Le ingenti entrate generate dal rafforzamento dell'EU ETS, che gli Stati membri, oltre alla quota assegnata al bilancio dell'Unione, trattengono, dovrebbero essere utilizzate ai fini della transizione climatica. Tuttavia, l'ambito di applicazione più ampio e la gamma più diversificata di interventi non dovrebbero andare a scapito dell'unità, dell'efficacia, dell'integrità e del controllo democratico del bilancio dell'Unione.

Emendamento 451

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione

(29) È opportuno prevedere ulteriori incentivi a favore della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra mediante il ricorso a tecniche efficienti in termini di costi. A tal fine, *l'assegnazione gratuita di quote di emissioni agli impianti fissi a partire dal 2026 dovrebbe essere subordinata a investimenti in tecniche volte ad aumentare l'efficienza energetica e a ridurre le emissioni. Focalizzando questo approccio sui grandi consumatori di energia si otterrebbe una notevole riduzione degli oneri per le imprese con un minore consumo di energia, che possono essere piccole e medie imprese o microimprese. [Riferimento da confermare una volta rivista la direttiva Efficienza energetica]. È quindi opportuno adeguare di conseguenza gli atti delegati di cui trattasi.*

Emendamento

(29) È opportuno prevedere ulteriori incentivi a favore della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra mediante il ricorso a tecniche efficienti in termini di costi. A tal fine, *è opportuno introdurre un sistema di bonus-malus per determinare l'entità dell'assegnazione a titolo gratuito. Per gli impianti le cui emissioni di gas a effetto serra sono superiori ai valori dei parametri di riferimento pertinenti, la quantità di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a partire dal 2026 dovrebbe variare in linea con l'attuazione di un piano di decarbonizzazione debitamente stabilito. Al contrario, gli impianti le cui emissioni di gas a effetto serra sono inferiori ai valori dei parametri di riferimento pertinenti dovrebbero ricevere un incentivo sotto forma di assegnazione gratuita supplementare.*

Emendamento 676

Proposta di direttiva Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), istituito a norma del regolamento (UE) [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio⁵¹, è un'alternativa all'assegnazione gratuita di quote per far fronte al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. I settori e sottosettori oggetto di tale misura non dovrebbero beneficiare dell'assegnazione a titolo gratuito. Tuttavia, è necessaria una eliminazione graduale e transitoria delle quote a titolo gratuito per consentire ai produttori, agli importatori e agli operatori commerciali di adeguarsi al nuovo regime. Nella fase di introduzione graduale del CBAM, la riduzione delle

Emendamento

(30) Il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), istituito a norma del regolamento (UE) [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio⁵¹, *intende offrire gradualmente* un'alternativa all'assegnazione gratuita di quote per far fronte al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio *senza compromettere la competitività dell'Unione*. I settori e sottosettori oggetto di tale misura non dovrebbero beneficiare dell'assegnazione a titolo gratuito. Tuttavia, è necessaria una eliminazione graduale e transitoria delle quote a titolo gratuito per consentire ai produttori, agli importatori e agli operatori commerciali di adeguarsi al

assegnazioni a titolo gratuito dovrebbe essere attuata applicando, per i settori CBAM, un fattore. Questa percentuale (fattore CBAM) dovrebbe essere del 100 % nel corso del periodo transitorio tra l'entrata in vigore del [regolamento CBAM] e **il 2025, del 90 % nel 2026** e dovrebbe essere ridotta di **10** punti percentuali ***all'anno per giungere allo 0 %***, ossia all'eliminazione dell'assegnazione gratuita entro il ***decimo anno***. I pertinenti atti delegati sull'assegnazione gratuita dovrebbero essere adeguati di conseguenza per i settori e sottosectori contemplati dal CBAM. L'assegnazione di quote a titolo gratuito che non è più concessa ai settori CBAM sulla base di questo calcolo (domanda CBAM) sarà messa all'asta e i proventi confluiranno nel Fondo per ***l'innovazione***, in modo da sostenere l'innovazione nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio, nella cattura e nell'utilizzo del carbonio ("CCU"), nella cattura e nello stoccaggio geologico del carbonio ("CCS"), nell'energia rinnovabile e nello stoccaggio di energia, secondo modalità che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata ai progetti nei settori CBAM. Per rispettare la percentuale di quote assegnate a titolo gratuito disponibili per i settori non CBAM, il quantitativo finale da detrarre dall'assegnazione gratuita e da mettere all'asta dovrebbe essere calcolato in base alla proporzione che la domanda CBAM rappresenta rispetto al fabbisogno di assegnazioni gratuite di tutti i settori che ne beneficiano.

nuovo regime. Nella fase di introduzione graduale del CBAM, la riduzione delle assegnazioni a titolo gratuito dovrebbe essere attuata applicando, per i settori CBAM, un fattore. Questa percentuale (fattore CBAM) dovrebbe essere del 100 % nel corso del periodo transitorio tra l'entrata in vigore del [regolamento CBAM] e ***la fine del 2026*** e, ***subordinatamente all'applicazione dell'articolo 36, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) .../... [regolamento CBAM]***, dovrebbe essere ridotta di **7** punti percentuali ***nel 2027, di 9 punti percentuali nel 2028, di 15 punti percentuali nel 2029, di 19 punti percentuali nel 2030, di 25 punti percentuali nel 2031 e di 25 punti percentuali nel 2032, giungendo così*** all'eliminazione dell'assegnazione gratuita entro il ***2032***. ***Al fine di tutelare la competitività delle esportazioni dell'Unione, la produzione nell'Unione dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento [CBAM] dovrebbe continuare a ricevere un'assegnazione gratuita, a condizione che tali prodotti siano destinati all'esportazione verso paesi terzi privi di meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio simili all'EU ETS. Entro [un anno prima della fine del periodo di transizione previsto dal regolamento [CBAM]], la Commissione dovrebbe presentare una relazione recante una valutazione degli effetti dell'EU ETS e del CBAM sulla produzione nell'Unione dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento [CBAM] destinati all'esportazione verso paesi terzi e sullo sviluppo delle emissioni globali, nonché una valutazione della compatibilità della deroga per le esportazioni con le norme dell'OMC, che esamini in particolare i potenziali meccanismi di adeguamento delle esportazioni per gli impianti appartenenti al 10 % di impianti più efficienti, alla luce della compatibilità con le norme dell'OMC o di qualsiasi altra proposta che la Commissione ritenga opportuna, oppure dovrebbe, se del caso, presentare***

una proposta relativa a normative e misure appropriate e conformi alle norme dell'OMC che equilibrino i costi della CO₂ con i diversi sistemi di tariffazione di tali paesi terzi. I pertinenti atti delegati sull'assegnazione gratuita dovrebbero essere adeguati di conseguenza per i settori e sottosectori contemplati dal CBAM. L'assegnazione di quote a titolo gratuito che non è più concessa ai settori CBAM sulla base di questo calcolo (domanda CBAM) sarà messa all'asta e i proventi confluiranno nel Fondo *di investimento per il clima*, in modo da sostenere l'innovazione nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio, nella cattura e nell'utilizzo del carbonio ("CCU"), nella cattura e nello stoccaggio geologico del carbonio ("CCS"), nell'energia rinnovabile e nello stoccaggio di energia, secondo modalità che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata ai progetti nei settori CBAM. Per rispettare la percentuale di quote assegnate a titolo gratuito disponibili per i settori non CBAM, il quantitativo finale da detrarre dall'assegnazione gratuita e da mettere all'asta dovrebbe essere calcolato in base alla proporzione che la domanda CBAM rappresenta rispetto al fabbisogno di assegnazioni gratuite di tutti i settori che ne beneficiano.

¹⁸ [si prega di inserire il riferimento completo della GU]

Emendamento **454**

Proposta di direttiva
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

¹⁸ [si prega di inserire il riferimento completo della GU]

Emendamento

(30 bis) Il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) è un meccanismo che affronta il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio attraverso l'applicazione di un prezzo uniforme sulle emissioni incorporate nei beni importati nel

territorio doganale dell'Unione. È importante monitorare, prevenire e affrontare il rischio che i beni prodotti nell'Unione e destinati all'esportazione in paesi terzi siano sostituiti sul mercato globale da beni a più alta intensità di carbonio. Pertanto, la Commissione dovrebbe monitorare e valutare costantemente l'efficacia del CBAM alla luce del rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sui mercati di esportazione, compresi lo sviluppo delle esportazioni dell'Unione nei settori CBAM e gli sviluppi per quanto riguarda i flussi commerciali e le emissioni incorporate di tali beni sul mercato globale. Qualora sia rilevato un rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, la Commissione dovrebbe, ove opportuno, presentare una proposta legislativa per affrontare tale rischio di rilocalizzazione sui mercati di esportazione, nel rispetto delle norme dell'OMC. L'Unione dovrebbe inoltre perseguire attivamente la creazione di un "club del carbonio" internazionale e partecipare costantemente alla cooperazione internazionale per quanto riguarda l'introduzione di meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio. Il successo del mercato europeo del carbonio è fondamentale da una prospettiva globale e incoraggerà più paesi a introdurre una fissazione del prezzo del carbonio indotta dal mercato. La Commissione dovrebbe esaminare ulteriormente il modo in cui potrebbero essere stabiliti legami con altri mercati di carbonio assicurando, nel contempo, che l'obiettivo climatico dell'Unione in tutti i settori dell'economia sia raggiunto.

Emendamento

455

**Proposta di direttiva
Considerando 31**

Testo della Commissione

(31) Al fine di rispecchiare meglio il progresso tecnologico e adeguare i valori

Emendamento

(31) Al fine di rispecchiare meglio il progresso tecnologico e adeguare i valori

corrispondenti dei parametri di riferimento al periodo di assegnazione pertinente, garantendo nel contempo incentivi alla riduzione delle emissioni e ricompensando adeguatamente l'innovazione, l'adeguamento massimo dei valori dei parametri di riferimento dovrebbe essere aumentato da 1,6 % a 2,5 % all'anno. Per il periodo dal 2026 al 2030 i valori dei parametri di riferimento dovrebbero essere adeguati all'interno di un intervallo tra **il 4** e il 50 % rispetto al valore applicabile nel periodo dal 2013 al 2020.

corrispondenti dei parametri di riferimento al periodo di assegnazione pertinente, garantendo nel contempo incentivi alla riduzione delle emissioni e ricompensando adeguatamente l'innovazione, l'adeguamento massimo dei valori dei parametri di riferimento dovrebbe essere aumentato da 1,6 % a 2,5 % all'anno. Per il periodo dal 2026 al 2030 i valori dei parametri di riferimento dovrebbero essere adeguati all'interno di un intervallo tra **l'8** e il 50 % rispetto al valore applicabile nel periodo dal 2013 al 2020. ***I valori dei parametri di riferimento adeguati dovrebbero essere pubblicati non appena le informazioni necessarie sono disponibili, ed entro il ... [sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva modificativa] affinché tali valori dei parametri di riferimento si applichino a decorrere dal 2026.***

Emendamento 456

Proposta di direttiva
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(31 bis) I notevoli costi indiretti generati dai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica comportano un rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in determinati settori. Per attenuare tale rischio, gli Stati membri dovrebbero adottare misure finanziarie per la compensazione dei costi indiretti. Tali misure dovrebbero essere conformi alle norme sugli aiuti di Stato e non dovrebbero causare indebite distorsioni della concorrenza nel mercato interno.

Emendamento 457

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32) Un approccio globale

(32) Un approccio globale

all'innovazione è essenziale per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo. A livello dell'UE, le attività di ricerca e innovazione necessarie sono sostenute, tra l'altro, dal programma Orizzonte Europa che prevede finanziamenti significativi e nuovi strumenti per i settori che rientrano nell'ETS. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le disposizioni nazionali di recepimento non ostacolino le innovazioni e siano tecnologicamente neutrali.

all'innovazione è essenziale per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo. A livello dell'UE, le attività di ricerca e innovazione necessarie sono sostenute, tra l'altro, dal programma Orizzonte Europa che prevede finanziamenti significativi e nuovi strumenti per i settori che rientrano nell'ETS. ***Di conseguenza, il Fondo di investimento per il clima dovrebbe mirare a realizzare sinergie con Orizzonte Europa e, se del caso, con altri programmi di finanziamento dell'Unione.*** Gli Stati membri dovrebbero garantire che le disposizioni nazionali di recepimento non ostacolino le innovazioni, ***facilitino la trasposizione pratica di soluzioni scientifiche innovative*** e siano tecnologicamente neutrali, ***mentre la Commissione dovrebbe garantire la disponibilità e l'efficienza dell'assistenza tecnica e consultiva necessaria.***

Emendamento 458

Proposta di direttiva
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(32 bis) Per conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050, come previsto dal regolamento (UE) 2021/1119, è necessario che l'Unione colmi il notevole divario in termini di investimenti indicato nella comunicazione della Commissione del 6 luglio 2021, dal titolo "Strategia per finanziare la transizione verso un'economia sostenibile". Per conseguire il nostro obiettivo di decarbonizzazione, sono necessari innovazioni rivoluzionarie, il potenziamento delle tecnologie pertinenti già esistenti e la certificazione degli assorbimenti naturali di carbonio. Per sostenere la decarbonizzazione profonda in tutti i settori economici nell'Unione, ciascuno di tali tre pilastri dovrebbe essere contemplato dal Fondo per l'innovazione, che dovrebbe essere rinominato "Fondo di investimento per il clima".

**Proposta di direttiva
Considerando 33***Testo della Commissione*

(33) L'ambito di applicazione del Fondo *per l'innovazione* di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE dovrebbe essere esteso per sostenere l'innovazione nelle tecnologie e nei processi a basse emissioni di carbonio connessi al consumo di combustibili nei settori dell'edilizia e del trasporto stradale. ***Inoltre, il Fondo per l'innovazione dovrebbe servire a sostenere gli investimenti volti a decarbonizzare il settore del trasporto marittimo, compresi gli investimenti in combustibili alternativi sostenibili, come l'idrogeno e l'ammoniaca prodotti a partire da fonti rinnovabili, nonché gli investimenti nelle tecnologie di propulsione a zero emissioni come le tecnologie eoliche. Considerando che le entrate generate dalle sanzioni di cui al regolamento xxxx/xxxx [Iniziativa "FuelEU Maritime"]¹⁹ sono assegnate al Fondo per l'innovazione come entrate con destinazione specifica esterne a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario, la Commissione dovrebbe garantire che sia prestata la dovuta attenzione al sostegno a favore di progetti innovativi volti ad accelerare lo sviluppo e la diffusione di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel settore marittimo, come specificato all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento xxxx/xxxx [Iniziativa FuelEU Maritime].*** Al fine di garantire la disponibilità di finanziamenti sufficienti *per l'innovazione* in questo ambito di applicazione ampliato, il Fondo per l'innovazione dovrebbe essere integrato con 50 milioni di quote, provenienti in parte dalle quote che altrimenti potrebbero essere messe all'asta e in parte dalle quote che altrimenti potrebbero essere assegnate gratuitamente, in funzione dell'attuale percentuale di finanziamento fornita da

Emendamento

(33) L'ambito di applicazione del Fondo ***di investimento per il clima*** di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE dovrebbe essere esteso per sostenere ***l'introduzione di tecnologie non d'avanguardia nei processi industriali che hanno grandi potenzialità di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ma non sono pronti per la commercializzazione nonché*** l'innovazione nelle tecnologie e nei processi a basse emissioni di carbonio connessi al consumo di combustibili nei settori dell'edilizia e del trasporto stradale, ***comprese le forme di trasporto pubblico.*** Dovrebbe ***inoltre essere possibile utilizzare il Fondo di investimento per il clima a sostegno di tecnologie d'avanguardia nel settore dei rifiuti.*** Al fine di garantire la disponibilità di finanziamenti sufficienti per l'innovazione in questo ambito di applicazione ampliato, il Fondo ***di investimento per il clima*** dovrebbe essere integrato con 50 milioni di quote, provenienti in parte dalle quote che altrimenti potrebbero essere messe all'asta e in parte dalle quote che altrimenti potrebbero essere assegnate gratuitamente, in funzione dell'attuale percentuale di finanziamento fornita da ciascuna fonte al Fondo ***di investimento per il clima.*** ***Per promuovere quanto prima l'innovazione nelle tecnologie d'avanguardia, la Commissione dovrebbe garantire che il finanziamento reso disponibile attraverso il Fondo di investimento per il clima sia "anticipato" durante i primi anni di attuazione della presente direttiva.***

ciascuna fonte al Fondo *per l'innovazione*.

¹⁹ [aggiungere il riferimento al regolamento FuelEU Maritime].

Emendamento 460

Proposta di direttiva
Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(33 bis) *L'accelerazione della diffusione delle fonti energetiche rinnovabili nazionali sostenibili svolge un ruolo importante nel piano dell'Unione di diventare indipendente dai combustibili fossili russi ben prima del 2030. Inoltre, la disponibilità di grandi quantità di energia rinnovabile sostenibile è necessaria per garantire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nei processi industriali e nell'economia nel suo complesso. È necessario un aumento sostanziale dell'obiettivo dell'Unione in materia di energie rinnovabili per il 2030 e dei relativi contributi nazionali. Almeno il 12 % delle quote messe a disposizione del Fondo di investimento per il clima dovrebbe pertanto essere impiegato per l'ulteriore sviluppo e diffusione di fonti energetiche rinnovabili sostenibili nell'Unione, in linea con il principio dell'efficienza energetica al primo posto. Dovrebbe essere data priorità allo sviluppo dell'autoproduzione, dello stoccaggio e della condivisione a livello locale, in particolare attraverso le comunità di energia rinnovabile.*

Emendamento 461

Proposta di direttiva
Considerando 33 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(33 ter) *Mediante il sostegno dei progetti attraverso i finanziamenti pubblici, il Fondo di investimento per il*

clima offre alle imprese vantaggi sostanziali per sviluppare i loro prodotti o servizi. Di conseguenza, i progetti finanziati con il Fondo di investimento per il clima dovrebbero condividere le conoscenze con altri progetti pertinenti nonché con i ricercatori con sede nell'Unione aventi un interesse legittimo.

Emendamento

462

Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione

(35) I contratti per differenza di carbonio (CCD) sono un elemento importante per incentivare la riduzione delle emissioni nell'industria, in quanto offrono la possibilità di garantire agli investitori in tecnologie innovative rispettose del clima un prezzo che ricompensa le riduzioni delle emissioni di CO₂ in misura maggiore rispetto agli attuali livelli di prezzo nell'EU ETS. Sarebbe opportuno ampliare la gamma delle misure che il Fondo *per l'innovazione* può finanziare in modo da sostenere i progetti attraverso meccanismi di gara competitivi quali i CCD. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati concernenti le regole specifiche applicabili a questo tipo di sostegno.

Emendamento

(35) I contratti per differenza di carbonio (CCD) sono un elemento importante per incentivare la riduzione delle emissioni nell'industria *attraverso il potenziamento delle nuove tecnologie*, in quanto offrono la possibilità di garantire agli investitori in tecnologie innovative rispettose del clima un prezzo che ricompensa le riduzioni delle emissioni di CO₂ in misura maggiore rispetto agli attuali livelli di prezzo nell'EU ETS. Sarebbe opportuno ampliare la gamma delle misure che il Fondo *di investimento per il clima* può finanziare, in modo da sostenere i progetti attraverso meccanismi di gara *tecnologicamente neutri e competitivi* quali i CCD, *e rispettare il principio dell'equilibrio geografico. I CCD rappresenterebbero un meccanismo importante per sostenere lo sviluppo di tecnologie di decarbonizzazione come le tecnologie CCS e CCU e ottimizzare l'uso delle risorse disponibili. I CCD offrirebbero inoltre certezza agli investitori nelle tecnologie, come quelle per la cattura del carbonio. La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione d'impatto incentrata in particolare sulle opzioni per la fornitura di sostegno mediante procedure di gara concorrenziali, anche per quanto riguarda i livelli di finanziamento erogati. Sulla base dei risultati di tale valutazione, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati*

concernenti le regole specifiche applicabili a questo tipo di sostegno.

Emendamento 463

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione

(38) L'ambito di applicazione del Fondo per la modernizzazione dovrebbe essere allineato agli obiettivi climatici più recenti dell'Unione, imponendo che gli investimenti siano coerenti con gli obiettivi del Green Deal europeo e del regolamento (UE) 2021/1119 ed eliminando il sostegno a qualsiasi investimento connesso ai combustibili fossili. Inoltre, sarebbe opportuno portare **all'80** % la percentuale del Fondo per la modernizzazione che deve essere destinata agli investimenti prioritari; l'efficienza energetica dovrebbe essere considerata un settore prioritario sul versante della domanda; e il sostegno alle famiglie per affrontare la povertà energetica, anche nelle zone rurali e remote, dovrebbe essere incluso nell'ambito di applicazione degli investimenti prioritari.

Emendamento

(38) L'ambito di applicazione del Fondo per la modernizzazione dovrebbe essere allineato agli obiettivi climatici più recenti dell'Unione, imponendo che gli investimenti siano coerenti con gli obiettivi del Green Deal europeo e del regolamento (UE) 2021/1119 ed eliminando il sostegno a qualsiasi investimento connesso ai combustibili fossili. ***Il sostegno del Fondo per la modernizzazione dovrebbe essere concesso solo agli Stati membri che hanno adottato obiettivi giuridicamente vincolanti per il conseguimento della neutralità climatica entro il 2050, nonché misure per l'eliminazione graduale di tutti i combustibili fossili in un arco di tempo coerente con gli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/1119. Al fine di garantire l'uso efficiente dei fondi dell'Unione, anche l'accesso al Fondo per la modernizzazione dovrebbe essere subordinato al rispetto dello Stato di diritto.*** Inoltre, sarebbe opportuno portare **al 100** % la percentuale del Fondo per la modernizzazione che deve essere destinata agli investimenti prioritari; l'efficienza energetica dovrebbe essere considerata un settore prioritario sul versante della domanda; e il sostegno alle famiglie per affrontare la povertà energetica, anche nelle zone rurali e remote, dovrebbe essere incluso nell'ambito di applicazione degli investimenti prioritari.

Emendamento 464

Proposta di direttiva
Considerando 38 bis (nuovo)

(38 bis) Con l'aumento dei prezzi dell'EU ETS, le entrate generate dall'EU ETS per gli Stati membri e l'Unione sono aumentate sostanzialmente. Per riconoscere il contributo delle entrate dell'EU ETS alla transizione dell'industria dell'Unione nonché offrire sostegno alle persone vulnerabili nell'Unione per permettere loro di passare ad alternative ecologiche, dovrebbe essere introdotta un'etichetta EU ETS. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero assicurare che i finanziamenti vengano chiaramente identificati come provenienti dalle entrate generate dall'EU ETS apponendo un'idonea etichetta a tutti i progetti e attività sostenute a livello nazionale o attraverso fondi dell'Unione.

Emendamento

465

**Proposta di direttiva
Considerando 39**

(39) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione²¹ stabilisce norme sul monitoraggio delle emissioni generate dalla biomassa che sono coerenti con le norme sull'uso della biomassa stabilite nella legislazione dell'Unione in materia di energie rinnovabili. Poiché con le norme più recenti stabilite dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio²² la legislazione sui criteri di sostenibilità per la biomassa è diventata più complessa, il conferimento di competenze di esecuzione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE dovrebbe essere esplicitamente esteso all'adozione degli adeguamenti necessari per l'applicazione nell'EU ETS di criteri di sostenibilità concernenti la biomassa, compresi i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa. Inoltre, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti **di esecuzione** per

(39) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione²¹ stabilisce norme sul monitoraggio delle emissioni generate dalla biomassa che sono coerenti con le norme sull'uso della biomassa stabilite nella legislazione dell'Unione in materia di energie rinnovabili. Poiché con le norme più recenti stabilite dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio²² la legislazione sui criteri di sostenibilità per la biomassa è diventata più complessa, il conferimento di competenze di esecuzione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE dovrebbe essere esplicitamente esteso all'adozione degli adeguamenti necessari per l'applicazione nell'EU ETS di criteri di sostenibilità concernenti la biomassa, compresi i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa. Inoltre, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti **delegati** per precisare

precisare come si debba contabilizzare lo stoccaggio di emissioni provenienti da miscele di biomassa con un fattore di emissione zero e di biomassa il cui fattore di emissione non è pari a zero.

come si debba contabilizzare lo stoccaggio di emissioni provenienti da miscele di biomassa con un fattore di emissione zero e di biomassa il cui fattore di emissione non è pari a zero.

²¹ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1).

²¹ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1).

²² Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).";

²² Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).";

Emendamento 466

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione

(40) I combustibili liquidi e gassosi rinnovabili di origine non biologica e i combustibili da carbonio riciclato possono essere importanti per ridurre le emissioni di gas a effetto serra in settori difficili da decarbonizzare. Se i combustibili da carbonio riciclato e i combustibili liquidi e gassosi rinnovabili di origine non biologica sono prodotti a partire da biossido di carbonio catturato nell'ambito di un'attività disciplinata dalla presente direttiva, le emissioni dovrebbero essere contabilizzate nell'ambito di tale attività. Per garantire che i combustibili rinnovabili di origine non biologica e i combustibili da carbonio riciclato contribuiscano alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ed evitare doppi conteggi per i combustibili in questione, è opportuno estendere

Emendamento

(40) I combustibili liquidi e gassosi rinnovabili di origine non biologica e i combustibili da carbonio riciclato possono essere importanti per ridurre le emissioni di gas a effetto serra in settori difficili da decarbonizzare. Per garantire che i combustibili rinnovabili di origine non biologica e i combustibili da carbonio riciclato contribuiscano alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ed evitare doppi conteggi per i combustibili in questione, è opportuno estendere esplicitamente la delega di cui all'articolo 14, paragrafo 1, all'adozione da parte della Commissione di atti *delegati* che stabiliscono gli adeguamenti necessari per stabilire in che modo occorre contabilizzare l'eventuale rilascio di biossido di carbonio, *secondo modalità*

esplicitamente la delega di cui all'articolo 14, paragrafo 1, all'adozione da parte della Commissione di atti *di esecuzione* che stabiliscono gli adeguamenti necessari per stabilire in che modo occorre contabilizzare l'eventuale rilascio di biossido di carbonio *e per evitare il doppio conteggio al fine di garantire* che siano predisposti incentivi adeguati, tenendo conto anche del trattamento di tali combustibili a norma della direttiva (UE) 2018/2001.

che garantiscano che tutte le emissioni siano conteggiate, anche quando tali combustibili sono prodotti da biossido di carbonio catturato al di fuori dell'Unione e sono utilizzati in un'attività disciplinata dalla presente direttiva, evitando nel contempo il doppio conteggio e garantendo che siano predisposti incentivi adeguati *per la cattura delle emissioni*, tenendo conto anche del trattamento di tali combustibili a norma della direttiva (UE) 2018/2001.

Emendamento 467

Proposta di direttiva
Considerando 42

Testo della Commissione

Emendamento

(42) L'esclusione dall'EU ETS degli impianti che utilizzano esclusivamente biomassa ha portato a situazioni in cui gli impianti che bruciano una percentuale elevata di biomassa hanno realizzato profitti eccezionali avendo ricevuto quote a titolo gratuito notevolmente superiori alle emissioni effettive. Per questa ragione, per la combustione della biomassa con un fattore di emissione pari a zero sarebbe opportuno introdurre un valore soglia al di sopra del quale gli impianti sono esclusi dall'EU ETS. Il valore soglia del 95 % è in linea con il parametro di incertezza di cui all'articolo 2, punto 16, del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione²³.

soppresso

²³ *Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 59 del 27.2.2019, pag. 8).*

Emendamento 468

**Proposta di direttiva
Considerando 42 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(42 bis) *L'aumento dei prezzi dell'energia rappresenta una profonda preoccupazione per i cittadini, specialmente per le famiglie a basso reddito e per le imprese, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI). La causa principale dell'aumento dei prezzi dell'energia è la nostra dipendenza dai combustibili fossili. Il pacchetto "Pronti per il 55 %" dovrebbe affrontare e cercare di ridurre tali dipendenze, anche migliorando la progettazione del sistema EU ETS. Anche il rafforzamento dell'integrità e della trasparenza del mercato può contribuire a limitare la volatilità dei prezzi di mercato del sistema EU ETS.*

Emendamento 469

**Proposta di direttiva
Considerando 42 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(42 ter) *L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato la sua relazione finale sulle quote di emissioni e sui derivati associati il 28 marzo 2022. La Commissione, se del caso e quanto prima, dovrebbe presentare una proposta legislativa per dar seguito alle raccomandazioni contenute in tale relazione al fine di migliorare il livello di trasparenza, monitoraggio e comunicazione sui mercati europei delle quote di emissioni e sui relativi mercati degli strumenti derivati. Tuttavia, per monitorare costantemente l'integrità e la trasparenza del mercato, evitare la disinformazione e guidare qualsiasi azione potenziale rapida, l'ESMA dovrebbe riferire periodicamente sull'integrità e la trasparenza di tali mercati e, se del caso, formulare ulteriori raccomandazioni per miglioramenti*

mirati. In particolare, l'ESMA dovrebbe esaminare il funzionamento dei mercati alla luce della volatilità e l'evoluzione dei prezzi, il funzionamento delle aste e delle operazioni di scambio sui mercati, la liquidità e i volumi scambiati, nonché le categorie e il comportamento commerciale dei partecipanti al mercato. Miglioramenti mirati potrebbero prevedere, ad esempio, misure volte a potenziare le informazioni a disposizione dei partecipanti al mercato e del pubblico in generale sul funzionamento dei mercati delle quote di emissioni e dei relativi mercati degli strumenti derivati, migliorare la comunicazione normativa e il monitoraggio del mercato nei mercati delle quote di emissioni e nei relativi mercati degli strumenti derivati, anche rendendo pubbliche le singole operazioni, imporre a ciascun partecipante al mercato di rendere pubbliche le proprie partecipazioni e posizioni disaggregate per motivazione e orizzonte, promuovere la prevenzione e l'individuazione degli abusi di mercato e contribuire al mantenimento di mercati ordinati delle quote di emissioni e dei relativi mercati degli strumenti derivati, ad esempio mediante una penale fluttuante basata sul prezzo medio d'asta dell'anno precedente, la trattenuta di quote, l'adeguamento della quantità di aste successive o una combinazione di questi. La Commissione dovrebbe valutare le raccomandazioni dell'ESMA entro sei mesi dalla pubblicazione della sua relazione e, se del caso, presentare una proposta legislativa per dar seguito a tali raccomandazioni.

Emendamento 470

**Proposta di direttiva
Considerando 42 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(42 quater) La volatilità inattesa o improvvisa del mercato o gli eccessivi shock dei prezzi sul mercato del carbonio dell'Unione, ad esempio a causa di

improvvisi cambiamenti nel comportamento del mercato o di un'eccessiva speculazione, incidono negativamente sulla prevedibilità del mercato e sul clima stabile degli investimenti che è essenziale per la pianificazione degli investimenti nella decarbonizzazione e nell'innovazione. Pertanto, le misure che si applicano in caso di fluttuazioni eccessive dei prezzi dovrebbero essere rafforzate in modo attento per migliorare la valutazione e la reazione alle evoluzioni ingiustificate dei prezzi. Tali miglioramenti mirati dovrebbero garantire il corretto funzionamento del mercato del carbonio, compreso il ruolo degli intermediari e degli attori finanziari nel fornire liquidità al mercato e l'accesso al mercato per gli attori della conformità, in particolare le PMI, affrontando nel contempo volatilità o shock dei prezzi inattesi o improvvisi non correlati ai fondamentali di mercato.

Emendamento 471

Proposta di direttiva
Considerando 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(43 bis) Al fine di garantire condizioni di parità e colmare eventuali lacune residue tra l'attuale EU ETS e il nuovo sistema di scambio di quote di emissione, quest'ultimo dovrebbe coprire anche altri combustibili immessi in consumo, come quelli utilizzati per il calore di processo in attività non disciplinate dall'allegato I della direttiva 2003/87/CE, evitando o risolvendo nel contempo i doppi conteggi. Inoltre, un approccio del genere semplificherebbe l'attuazione, il monitoraggio, la comunicazione e la verifica del nuovo sistema di scambio di quote di emissione per i soggetti regolamentati.

Emendamento 472

Proposta di direttiva

Considerando 44

Testo della Commissione

(44) Al fine di istituire il quadro di attuazione necessario e mettere a punto un calendario ragionevole per il conseguimento dell'obiettivo 2030, lo scambio di quote di emissioni nei due nuovi settori dovrebbe iniziare nel 2025. Nel corso del primo anno i soggetti regolamentati dovrebbero detenere un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e comunicare le loro emissioni per gli anni **2024** e **2025**. Il rilascio di quote e gli obblighi di conformità per **questi** soggetti **dovrebbero essere** applicabili a **decorrere** dal 2026. Procedendo secondo questo calendario si potrà avviare lo scambio di quote di emissione in questi settori in modo ordinato ed efficiente. Si garantirà inoltre la disponibilità dei finanziamenti UE e di misure degli Stati membri che garantiranno un'introduzione socialmente equa dello scambio di quote di emissione dell'UE nei due settori, in modo da attenuare l'impatto del prezzo del carbonio sulle famiglie vulnerabili e sugli utenti dei trasporti.

Emendamento

(44) Al fine di istituire il quadro di attuazione necessario e mettere a punto un calendario ragionevole per il conseguimento dell'obiettivo 2030, lo scambio di quote di emissioni nei due nuovi settori dovrebbe iniziare nel 2025. Nel corso del primo anno i soggetti regolamentati dovrebbero detenere un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e comunicare le loro emissioni per gli anni **2023** e **2024**. Il rilascio di quote e gli obblighi di conformità per **tali** soggetti **saranno applicabili solo a partire dal 2025 per quanto riguarda i combustibili immessi in consumo in applicazioni commerciali e altri combustibili, come il calore di processo non disciplinato dall'attuale sistema EU ETS. Fatta salva una valutazione entro il 1° gennaio 2026 e se le condizioni sono adeguate, la Commissione dovrebbe puntare a estendere tale possibilità ai carburanti immessi in consumo nel trasporto privato su strada e nel riscaldamento e raffreddamento privati degli edifici residenziali a decorrere dal 1° gennaio 2029 e dovrebbe, se del caso, presentare una revisione mirata a tal fine.** Procedendo secondo questo calendario si potrà avviare lo scambio di quote di emissione in questi settori in modo ordinato ed efficiente. Si garantirà inoltre la disponibilità dei finanziamenti UE e di misure degli Stati membri che garantiranno un'introduzione socialmente equa dello scambio di quote di emissione dell'UE nei due settori, in modo da attenuare l'impatto del prezzo del carbonio sulle famiglie vulnerabili e sugli utenti dei trasporti.

Emendamento

473

Proposta di direttiva
Considerando 46

Testo della Commissione

(46) I soggetti regolamentati nei **due** nuovi settori e il punto di regolamentazione dovrebbero essere definiti in linea con il sistema delle accise istituito dalla direttiva (UE) 2020/262²⁵ del Consiglio, con i necessari adeguamenti, visto che tale direttiva istituisce già un solido sistema di controllo per tutti i quantitativi di combustibili immessi in consumo ai fini del pagamento delle accise. Gli utilizzatori finali di combustibili in tali settori non dovrebbero essere soggetti agli obblighi previsti dalla direttiva 2003/87/CE.

²⁵ Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4).

Emendamento

(46) I soggetti regolamentati nei nuovi settori e il punto di regolamentazione dovrebbero essere definiti in linea con il sistema delle accise istituito dalla direttiva (UE) 2020/262²⁵ del Consiglio, con i necessari adeguamenti, visto che tale direttiva istituisce già un solido sistema di controllo per tutti i quantitativi di combustibili immessi in consumo ai fini del pagamento delle accise. Gli utilizzatori finali di combustibili in tali settori non dovrebbero essere soggetti agli obblighi previsti dalla direttiva 2003/87/CE.

²⁵ Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4).

Emendamento 474

Proposta di direttiva Considerando 47

Testo della Commissione

(47) I soggetti regolamentati che rientrano nel campo di applicazione dello scambio di quote di emissioni nei **settori dell'edilizia e del trasporto stradale** dovrebbero essere soggetti a prescrizioni in materia di autorizzazione delle emissioni di gas a effetto serra analoghe a quelle vigenti per i gestori di impianti fissi. È necessario stabilire delle regole sulle domande di autorizzazione, le condizioni per il rilascio, il loro contenuto e riesame e qualsiasi modifica relativa al soggetto regolamentato. Affinché il nuovo sistema venga avviato in modo ordinato, gli Stati membri dovrebbero garantire che i soggetti regolamentati che rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo scambio di quote di emissioni dispongano di un'autorizzazione valida a partire dall'avvio del sistema nel **2025**.

Emendamento

(47) I soggetti regolamentati che rientrano nel campo di applicazione dello scambio di quote di emissioni nei **nuovi settori** dovrebbero essere soggetti a prescrizioni in materia di autorizzazione delle emissioni di gas a effetto serra analoghe a quelle vigenti per i gestori di impianti fissi. È necessario stabilire delle regole sulle domande di autorizzazione, le condizioni per il rilascio, il loro contenuto e riesame e qualsiasi modifica relativa al soggetto regolamentato. Affinché il nuovo sistema venga avviato in modo ordinato, gli Stati membri dovrebbero garantire che i soggetti regolamentati che rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo scambio di quote di emissioni dispongano di un'autorizzazione valida a partire dall'avvio del sistema nel **2024**.

Proposta di direttiva
Considerando 48*Testo della Commissione*

(48) La quantità totale di quote per il nuovo sistema di scambio di quote di emissioni dovrebbe seguire una traiettoria lineare per raggiungere l'obiettivo 2030 di riduzione delle emissioni, tenendo conto del contributo efficiente sotto il profilo dei costi del settore dell'edilizia e del trasporto stradale alla riduzione delle emissioni del 43 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005. La quantità totale di quote dovrebbe essere stabilita per la prima volta nel **2026**, al fine di una traiettoria che inizierà nel 2024 a partire dal valore dei limiti di emissione di quell'anno (1 109 304 000 t di CO₂), calcolati conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶ sulla base delle emissioni di riferimento per tali settori per il periodo dal 2016 al 2018. Di conseguenza, il fattore di riduzione lineare dovrebbe essere fissato a 5,15 %. A partire dal 2028 il quantitativo totale di quote dovrebbe essere stabilito sulla base della media delle emissioni medie comunicate per gli anni 2024, 2025 e 2026 e dovrebbe diminuire della stessa riduzione annuale assoluta stabilita a partire dal 2024, che corrisponde a un fattore lineare di riduzione di 5,43 % rispetto al valore comparabile del 2025 della traiettoria in questione. Se queste emissioni sono significativamente superiori a questo valore della traiettoria e se la divergenza non è dovuta a piccole differenze nelle metodologie di misurazione delle emissioni, il fattore di riduzione lineare dovrebbe essere adattato per ottenere la riduzione delle emissioni richiesta nel 2030.

²⁶ Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas

Emendamento

(48) La quantità totale di quote per il nuovo sistema di scambio di quote di emissioni dovrebbe seguire una traiettoria lineare per raggiungere l'obiettivo 2030 di riduzione delle emissioni, tenendo conto del contributo efficiente sotto il profilo dei costi del settore dell'edilizia e del trasporto stradale alla riduzione delle emissioni del 43 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005. La quantità totale di quote dovrebbe essere stabilita per la prima volta nel **2025**, al fine di una traiettoria che inizierà nel 2024 a partire dal valore dei limiti di emissione di quell'anno (1 109 304 000 t di CO₂), calcolati conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶ sulla base delle emissioni di riferimento per tali settori per il periodo dal 2016 al 2018. Di conseguenza, il fattore di riduzione lineare dovrebbe essere fissato a 5,15 %. A partire dal 2028 il quantitativo totale di quote dovrebbe essere stabilito sulla base della media delle emissioni medie comunicate per gli anni 2024, 2025 e 2026 e dovrebbe diminuire della stessa riduzione annuale assoluta stabilita a partire dal 2024, che corrisponde a un fattore lineare di riduzione di 5,43 % rispetto al valore comparabile del 2025 della traiettoria in questione. Se queste emissioni sono significativamente superiori a questo valore della traiettoria e se la divergenza non è dovuta a piccole differenze nelle metodologie di misurazione delle emissioni, il fattore di riduzione lineare dovrebbe essere adattato per ottenere la riduzione delle emissioni richiesta nel 2030.

²⁶ Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas

serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

Emendamento 476

**Proposta di direttiva
Considerando 50**

Testo della Commissione

(50) Al fine di garantire un avvio ordinato dello scambio di quote di emissioni nei settori *dell'edilizia e del trasporto stradale* e tenendo conto dell'esigenza dei soggetti regolamentati di aprire coperture o comprare in anticipo quote al fine di ridurre i loro rischi in materia di prezzi o liquidità, nella fase iniziale occorrerebbe vendere all'asta un quantitativo superiore di quote. Nel **2026** i volumi d'asta dovrebbero pertanto essere superiori del 30 % al quantitativo totale di quote per il **2026**. Questo quantitativo sarebbe sufficiente a fornire liquidità, sia se le emissioni diminuiscono in linea con le esigenze di riduzione, sia nel caso in cui le riduzioni delle emissioni si concretizzino solo progressivamente. Le regole dettagliate per l'anticipazione del volume d'asta devono essere stabilite in un atto delegato relativo alle vendite all'asta, adottato a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE.

Emendamento

(50) Al fine di garantire un avvio ordinato dello scambio di quote di emissioni nei *nuovi* settori e tenendo conto dell'esigenza dei soggetti regolamentati di aprire coperture o comprare in anticipo quote al fine di ridurre i loro rischi in materia di prezzi o liquidità, nella fase iniziale occorrerebbe vendere all'asta un quantitativo superiore di quote. Nel **2025** i volumi d'asta dovrebbero pertanto essere superiori del 30 % al quantitativo totale di quote per il **2025**. Questo quantitativo sarebbe sufficiente a fornire liquidità, sia se le emissioni diminuiscono in linea con le esigenze di riduzione, sia nel caso in cui le riduzioni delle emissioni si concretizzino solo progressivamente. Le regole dettagliate per l'anticipazione del volume d'asta devono essere stabilite in un atto delegato relativo alle vendite all'asta, adottato a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE.

Emendamento 477

**Proposta di direttiva
Considerando 52**

Testo della Commissione

(52) L'introduzione del prezzo del carbonio nei trasporti stradali e nell'edilizia dovrebbe essere accompagnata da un'effettiva compensazione sociale, in particolare in considerazione dei livelli di

Emendamento

(52) L'introduzione del prezzo del carbonio nei trasporti stradali e nell'edilizia dovrebbe essere accompagnata da un'effettiva compensazione sociale, in particolare in considerazione dei livelli di

povertà energetica già esistenti. Nel 2018 circa 34 milioni di europei hanno dichiarato di non essere in grado di riscaldare adeguatamente le loro abitazioni e in un'indagine condotta nel 2019 a livello dell'UE²⁷ il 6,9 % della popolazione dell'Unione ha dichiarato di non poter permettersi di scaldare sufficientemente la propria abitazione. Per ottenere una compensazione sociale e distributiva efficace, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a spendere i proventi delle aste per scopi connessi al clima e all'energia (già precisati per lo scambio di quote di emissioni esistente), ma anche per le misure aggiunte specificamente per affrontare le problematiche legate ai nuovi settori del trasporto stradale e dell'edilizia, comprese le misure strategiche collegate di cui alla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸. I proventi delle aste dovrebbero essere utilizzati per far fronte agli aspetti sociali del sistema di scambio delle quote di emissione per i nuovi settori, con particolare attenzione alle famiglie vulnerabili, alle microimprese e agli utenti dei trasporti. In quest'ottica, un nuovo Fondo sociale per il clima fornirà finanziamenti specifici agli Stati membri per sostenere i cittadini europei più colpiti o a rischio di povertà energetica o di mobilità. Il Fondo promuoverà l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno, riducendo nel contempo il rischio di povertà energetica e di mobilità durante la transizione. Si baserà sui meccanismi di solidarietà esistenti e li integrerà. Le risorse del nuovo Fondo corrisponderanno, in linea di principio, al 25 % delle entrate previste del nuovo sistema di scambio delle quote di emissione nel periodo 2026-2032 e saranno attuate sulla base dei piani sociali per il clima che gli Stati membri dovrebbero presentare a norma del regolamento (UE) 20.../nn del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹. Inoltre, ogni Stato membro dovrebbe utilizzare i proventi delle aste anche per finanziare una parte dei costi del piano sociale nazionale per il clima.

povertà energetica già esistenti. Nel 2018 circa 34 milioni di europei hanno dichiarato di non essere in grado di riscaldare adeguatamente le loro abitazioni e in un'indagine condotta nel 2019 a livello dell'UE²⁷ il 6,9 % della popolazione dell'Unione ha dichiarato di non poter permettersi di scaldare sufficientemente la propria abitazione. Per ottenere una compensazione sociale e distributiva efficace, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a spendere i proventi delle aste per scopi connessi al clima e all'energia (già precisati per lo scambio di quote di emissioni esistente), ma anche per le misure aggiunte specificamente per affrontare le problematiche legate ai nuovi settori del trasporto stradale e dell'edilizia, comprese le misure strategiche collegate di cui alla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸. I proventi delle aste dovrebbero essere utilizzati per far fronte agli aspetti sociali del sistema di scambio delle quote di emissione per i nuovi settori, con particolare attenzione alle famiglie vulnerabili, alle microimprese e agli utenti dei trasporti. In quest'ottica, un nuovo Fondo sociale per il clima fornirà finanziamenti specifici agli Stati membri per sostenere i cittadini europei più colpiti o a rischio di povertà energetica o di mobilità. ***Il Fondo sociale per il clima dovrebbe essere parte integrante del bilancio dell'Unione al fine di preservare l'unità del bilancio e la coerenza con le politiche dell'Unione e di garantire un controllo efficace da parte dell'autorità di bilancio, composta dal Parlamento europeo e dal Consiglio.*** Il Fondo promuoverà l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno, riducendo nel contempo il rischio di povertà energetica e di mobilità durante la transizione. Si baserà sui meccanismi di solidarietà esistenti e li integrerà. Le risorse del nuovo Fondo corrisponderanno, in linea di principio, al 25 % delle entrate previste del nuovo sistema di scambio delle quote di emissione nel periodo 2026-2032 e saranno attuate sulla base dei piani sociali

per il clima che gli Stati membri dovrebbero presentare a norma del regolamento (UE) 20.../nn del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹. *L'assegnazione iniziale programmata nel bilancio dell'Unione dovrebbe essere incrementata annualmente mediante un sostegno supplementare nel caso vi sia un aumento del prezzo del carbonio a un livello superiore rispetto a quanto inizialmente ipotizzato, in quanto aumenterebbe l'onore a carico delle famiglie e degli utenti dei trasporti vulnerabili. Per garantire che l'impatto degli aumenti del prezzo del carbonio sui soggetti più vulnerabili sia opportunamente ed equamente attenuato, tali sostegni annuali dovrebbero essere inseriti nel quadro finanziario pluriennale mediante un automatico "adeguamento alle fluttuazioni del prezzo del carbonio" del massimale della rubrica 3 e del massimale dei pagamenti, il cui meccanismo dovrà essere stabilito nel regolamento sul quadro finanziario pluriennale a norma dell'articolo 312 TFUE.* Inoltre, ogni Stato membro dovrebbe utilizzare i proventi delle aste anche per finanziare una parte dei costi del piano sociale nazionale per il clima.

²⁷ Dati del 2018. Eurostat, SILC [ilc_md01].

²⁸ Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

²⁹ [Aggiungere il riferimento al regolamento che istituisce il Fondo sociale per il clima].

²⁷ Dati del 2018. Eurostat, SILC [ilc_md01].

²⁸ Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

²⁹ [Aggiungere il riferimento al regolamento che istituisce il Fondo sociale per il clima].

Emendamento 478

Proposta di direttiva
Considerando 52 bis (nuovo)

(52 bis) *Poiché il settore dei trasporti è attualmente l'unico settore che non è riuscito a conseguire alcuna riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, è necessario un livello significativo di investimenti in opzioni di trasporto sostenibili al fine di realizzare gli obiettivi climatici dell'Unione e sostenere il trasferimento modale verso forme di trasporto rispettose dell'ambiente. Pertanto, almeno il 10 % delle entrate previste dall'aumento dello scambio di quote di emissioni a seguito dell'estensione dell'ambito di applicazione dell'EU ETS e dell'introduzione di un nuovo EU ETS per il riscaldamento, il trasporto e altri combustibili a norma della presente direttiva, incluso il 10 % delle entrate nazionali assegnate dagli Stati membri e il 10 % delle entrate del Fondo di investimento per il clima, dovrebbe essere destinato all'ulteriore sviluppo del trasporto pubblico, in particolare dei sistemi ferroviari e di autolinea rispettosi del clima.*

Emendamento 479

Proposta di direttiva
Considerando 52 ter (nuovo)

(52 ter) *Al fine di conseguire una maggiore coerenza ed efficienza nella gestione e nell'utilizzo dei fondi e delle risorse dell'Unione, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione e, se del caso, presentare una proposta legislativa per l'integrazione del Fondo di investimento per il clima e del Fondo per la modernizzazione nel bilancio dell'Unione, la quale potrebbe essere presentata nel contesto delle proposte per il prossimo quadro finanziario pluriennale.*

Emendamento 480

Proposta di direttiva
Considerando 54

Testo della Commissione

(54) *L'innovazione e lo sviluppo di nuove tecnologie a basse emissioni di carbonio nei settori dell'edilizia e del trasporto stradale sono fondamentali per garantire un contributo efficiente sotto il profilo dei costi di tali settori alle riduzioni delle emissioni previste. Pertanto* 150 milioni di quote derivanti dallo scambio di quote di emissioni nei settori dell'edilizia e del trasporto stradale dovrebbero essere messe a disposizione del Fondo per *l'innovazione*, al fine di *incentivare riduzioni delle emissioni efficienti sotto il profilo dei costi.*

Emendamento **481**

Proposta di direttiva
Considerando 55

Testo della Commissione

(55) I soggetti regolamentati che partecipano *allo* scambio di quote di emissioni *nei settori dell'edilizia e del trasporto stradale* dovrebbero restituire, per le loro emissioni verificate, quote corrispondenti alle quantità di combustibili che hanno immesso in consumo. A partire dal **2026** dovrebbero cominciare a restituire le quote per le loro emissioni verificate. Al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi, è opportuno rendere applicabile *allo* scambio di quote di emissioni *per l'edilizia e il trasporto stradale* una serie di norme applicabili all'attuale sistema di scambio di quote di emissione per gli impianti fissi e il trasporto aereo, con gli adeguamenti necessari. Sono comprese in particolare le regole sul trasferimento, la restituzione e la cancellazione delle quote, nonché le norme sulla validità delle quote, le sanzioni, le autorità competenti e gli obblighi di comunicazione degli Stati membri.

Emendamento

(54) 150 milioni di quote derivanti dallo scambio di quote di emissioni nei settori dell'edilizia e del trasporto stradale dovrebbero essere messe a disposizione del Fondo *sociale* per *il clima*, al fine di *sostenere misure sociali per il clima.*

Emendamento

(55) I soggetti regolamentati che partecipano *al nuovo* scambio di quote di emissioni dovrebbero restituire, per le loro emissioni verificate, quote corrispondenti alle quantità di combustibili che hanno immesso in consumo. A partire dal **2025** dovrebbero cominciare a restituire le quote per le loro emissioni verificate. Al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi, è opportuno rendere applicabile *al nuovo* scambio di quote di emissioni una serie di norme applicabili all'attuale sistema di scambio di quote di emissione per gli impianti fissi e il trasporto aereo, con gli adeguamenti necessari. Sono comprese in particolare le regole sul trasferimento, la restituzione e la cancellazione delle quote, nonché le norme sulla validità delle quote, le sanzioni, le autorità competenti e gli obblighi di comunicazione degli Stati membri.

Emendamento 482

Proposta di direttiva
Considerando 59 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(59 bis) *Al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti nella presente direttiva e in altre normative dell'Unione, in particolare quelli previsti dal regolamento (UE) 2021/1119, l'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero avvalersi delle prove scientifiche più recenti nell'attuazione delle politiche. Pertanto, il parere del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici dovrebbe essere preso in considerazione in sede di applicazione della presente direttiva. Inoltre, il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici dovrebbe poter fornire, di propria iniziativa, consulenza scientifica in relazione alla presente direttiva per garantire che le politiche siano allineate agli obiettivi del regolamento (UE) 2021/1119 e dell'accordo di Parigi.*

Emendamento 483

Proposta di direttiva
Considerando 59 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(59 ter) *Al fine di definire una visione a lungo termine, la Commissione, sostenuta dal comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici, dovrebbe definire tabelle di marcia indicative per le attività di cui all'allegato I della presente direttiva, finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione al più tardi entro il 2050 e dell'obiettivo di conseguire successivamente emissioni negative di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119. Le tabelle di marcia dovrebbero essere elaborate in modo trasparente con uno stretto*

coinvolgimento dei portatori di interessi, quali gli individui, la società civile, le parti sociali, il mondo accademico, l'industria e i responsabili politici. Le tabelle di marcia sono uno strumento essenziale per fornire una visione e una stabilità a lungo termine ai portatori di interessi e per identificare gli interessi comuni, le possibili incoerenze e i conflitti nella definizione delle politiche. Le tabelle di marcia dovrebbero essere aggiornate ogni cinque anni al fine di tener conto degli ultimi sviluppi scientifici, in stretta collaborazione con i portatori di interessi.

Emendamento 484

Proposta di direttiva
Considerando 61

Testo della Commissione

(61) Un EU ETS riformato e ben funzionante, dotato di uno strumento di stabilizzazione del mercato, è un dispositivo essenziale perché l'Unione raggiunga l'obiettivo concordato per il 2030 e rispetti gli impegni assunti ai sensi dell'accordo di Parigi. La riserva stabilizzatrice del mercato cerca di far fronte allo squilibrio tra l'offerta e la domanda di quote sul mercato. L'articolo 3 della decisione (UE) 2015/1814 prevede che la riserva sia riesaminata tre anni dopo la sua entrata in funzione, prestando particolare attenzione alla percentuale per la determinazione del numero di quote da integrare nella riserva stabilizzatrice del mercato, al valore della soglia per il numero totale di quote in circolazione (TNAC) che determina l'immissione di quote e al numero di quote da svincolare dalla riserva.

Emendamento

(61) Un EU ETS riformato e ben funzionante, dotato di uno strumento di stabilizzazione del mercato, è un dispositivo essenziale perché l'Unione raggiunga l'obiettivo concordato per il 2030 e ***il suo obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, centri l'obiettivo di conseguire successivamente emissioni negative di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119*** e rispetti gli impegni assunti ai sensi dell'accordo di Parigi. La riserva stabilizzatrice del mercato cerca di far fronte allo squilibrio tra l'offerta e la domanda di quote sul mercato. L'articolo 3 della decisione (UE) 2015/1814 prevede che la riserva sia riesaminata tre anni dopo la sua entrata in funzione, prestando particolare attenzione alla percentuale per la determinazione del numero di quote da integrare nella riserva stabilizzatrice del mercato, al valore della soglia per il numero totale di quote in circolazione (TNAC) che determina l'immissione di quote e al numero di quote da svincolare dalla riserva.

Emendamento 485

Proposta di direttiva

Considerando 62

Testo della Commissione

(62) Considerata la necessità di inviare un segnale più forte per incoraggiare gli investimenti a favore della riduzione delle emissioni in maniera efficace sotto il profilo dei costi e al fine di rafforzare l'EU ETS, è opportuno modificare la decisione (UE) 2015/1814 in modo da aumentare i tassi percentuali per la determinazione del numero di quote da immettere ogni anno nella riserva. Inoltre, per livelli inferiori del TNAC, l'immissione dovrebbe essere pari alla differenza tra il TNAC e la soglia che determina l'immissione di quote. In tal modo si eviterebbe la grande incertezza riguardo ai volumi d'asta che si verifica quando il TNAC è vicino alla soglia e si garantirebbe nel contempo che l'eccedenza raggiunga il volume entro il quale si ritiene che il mercato del carbonio operi in modo equilibrato.

Emendamento

(62) Considerata la necessità di inviare un segnale più forte per incoraggiare gli investimenti a favore della riduzione delle emissioni in maniera efficace sotto il profilo dei costi e al fine di rafforzare l'EU ETS, è opportuno modificare la decisione (UE) 2015/1814 in modo da aumentare i tassi percentuali per la determinazione del numero di quote da immettere ogni anno nella riserva. Inoltre, per livelli inferiori del TNAC, l'immissione dovrebbe essere pari alla differenza tra il TNAC e la soglia che determina l'immissione di quote. In tal modo si eviterebbe la grande incertezza riguardo ai volumi d'asta che si verifica quando il TNAC è vicino alla soglia e si garantirebbe nel contempo che l'eccedenza raggiunga il volume entro il quale si ritiene che il mercato del carbonio operi in modo equilibrato. ***Tale adeguamento dovrebbe essere effettuato senza comportare un'eventuale riduzione dell'ambizione rispetto all'attuale riserva stabilizzatrice del mercato.***

Emendamento 486

Proposta di direttiva
Considerando 66 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(66 bis) Per garantire la prevedibilità per gli operatori e non disincentivare i soggetti più virtuosi e l'innovazione a causa di costi aggiuntivi e imprevisti, è fondamentale evitare l'applicazione del fattore di correzione transettoriale per i soggetti più all'avanguardia.

Emendamento 487

Proposta di direttiva
Considerando 67

(67) È necessario modificare il regolamento (UE) 2015/757 per tenere conto dell'inclusione del settore del trasporto marittimo nell'EU ETS. È opportuno modificare il regolamento (UE) 2015/757 per introdurre l'obbligo per le imprese di comunicare i dati aggregati sulle emissioni a livello di società e di trasmettere all'autorità di riferimento responsabile, per approvazione, i piani di monitoraggio verificati e i dati aggregati sulle emissioni a livello di società. Inoltre alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per modificare i metodi di monitoraggio delle emissioni di CO₂ e le norme in materia di monitoraggio, nonché ogni altra informazione pertinente di cui al regolamento (UE) 2015/757, al fine di garantire l'adeguato funzionamento dell'EU ETS a livello amministrativo e per integrare nel regolamento (UE) 2015/757 le norme per l'approvazione dei piani di monitoraggio e delle relative modifiche da parte delle autorità di riferimento, le norme per il monitoraggio, la comunicazione e la trasmissione dei dati sulle emissioni aggregate a livello di società e le regole per la verifica dei dati sulle emissioni aggregate a livello di società e per la presentazione di una dichiarazione di verifica riguardo a questi dati. I dati monitorati, comunicati e verificati a norma del regolamento (UE) 2015/757 possono anche essere utilizzati ai fini della conformità con altre disposizioni del diritto dell'Unione che impongono il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle stesse informazioni concernenti le navi.

(67) È necessario modificare il regolamento (UE) 2015/757 per tenere conto dell'inclusione del settore del trasporto marittimo nell'EU ETS. È opportuno modificare il regolamento (UE) 2015/757 per introdurre l'obbligo per le imprese di comunicare i dati aggregati sulle emissioni a livello di società e di trasmettere all'autorità di riferimento responsabile, per approvazione, i piani di monitoraggio verificati e i dati aggregati sulle emissioni a livello di società. Inoltre alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per modificare i metodi di monitoraggio delle emissioni di CO₂, **CH₄** e **N₂O** e le norme in materia di monitoraggio, nonché ogni altra informazione pertinente di cui al regolamento (UE) 2015/757, al fine di garantire l'adeguato funzionamento dell'EU ETS a livello amministrativo e per integrare nel regolamento (UE) 2015/757 le norme per l'approvazione dei piani di monitoraggio e delle relative modifiche da parte delle autorità di riferimento, le norme per il monitoraggio, la comunicazione e la trasmissione dei dati sulle emissioni aggregate a livello di società e le regole per la verifica dei dati sulle emissioni aggregate a livello di società e per la presentazione di una dichiarazione di verifica riguardo a questi dati. I dati monitorati, comunicati e verificati a norma del regolamento (UE) 2015/757 possono anche essere utilizzati ai fini della conformità con altre disposizioni del diritto dell'Unione che impongono il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle stesse informazioni concernenti le navi.

Emendamento**488****Proposta di direttiva
Considerando 67 bis (nuovo)**

(67 bis) *Oltre a un'efficace fissazione del prezzo del carbonio basata su un EU ETS ben funzionante, la trasparenza del mercato riveste un'importanza fondamentale per consentire riduzioni delle emissioni rapide ed efficienti in termini di costi in tutti i settori dell'economia. Per consentire ai consumatori e a tutti gli attori lungo la catena di approvvigionamento di operare scelte informate concernenti le emissioni integrate nei prodotti, dovrebbe essere elaborato un sistema europeo per una solida etichettatura dell'impronta di carbonio dei prodotti.*

Emendamento 489

Proposta di direttiva
Articolo 1– punto -1 (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo in vigore

La presente direttiva dispone inoltre che le riduzioni delle emissioni dei gas a effetto serra aumentino al fine di contribuire ai livelli di abbattimento ritenuti necessari, dal punto di vista scientifico, per evitare cambiamenti climatici pericolosi.

Emendamento

(-1) *all'articolo 1, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:*

La presente direttiva dispone inoltre che le riduzioni delle emissioni dei gas a effetto serra aumentino al fine di contribuire ai livelli di abbattimento ritenuti necessari, dal punto di vista scientifico, per evitare cambiamenti climatici pericolosi, **raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione al più tardi entro il 2050 e l'obiettivo di conseguire successivamente emissioni negative di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio* e rispettare gli impegni assunti dall'Unione e dai suoi Stati membri ai sensi dell'accordo di Parigi, rispecchiando nel contempo i principi di equità e di responsabilità comuni ma differenziate e le rispettive capacità delle nazioni.**

** Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).";*

Emendamento 490

Proposta di direttiva
Articolo 1– punto 1
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La presente direttiva si applica alle attività elencate negli allegati I e III e ai gas a effetto serra elencati nell'allegato II. Qualora un impianto incluso nell'ambito di applicazione dell'EU ETS in quanto si avvale di unità di combustione con potenza termica nominale totale superiore a 20 MW modifichi i propri processi produttivi per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e non raggiunga più questa soglia, **rimane** nell'ambito di applicazione dell'EU ETS fino alla fine del periodo quinquennale **pertinente** di cui all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, successivo alla modifica del processo di produzione.

Emendamento

1. La presente direttiva si applica alle attività elencate negli allegati I e III e ai gas a effetto serra elencati nell'allegato II. Qualora un impianto incluso nell'ambito di applicazione dell'EU ETS in quanto si avvale di unità di combustione con potenza termica nominale totale superiore a 20 MW modifichi i propri processi produttivi per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e non raggiunga più questa soglia **o non emetta più gas a effetto serra, il gestore di tale impianto può decidere che esso rimanga** nell'ambito di applicazione dell'EU ETS fino alla fine del periodo quinquennale **seguito** di cui all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, successivo alla modifica del processo di produzione.

Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione valuta e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'inclusione degli impianti con una potenza termica nominale totale inferiore a 20 MW nel campo di applicazione dell'EU ETS nel periodo successivo. La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa al fine di includere tali impianti.

Emendamento 491

Proposta di direttiva
Articolo 1– punto 2 – lettera d
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera v bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

v bis) "tratta", tratta quale definita all'articolo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio;*

** Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55).*

Emendamento **492**

Proposta di direttiva
Articolo 1– punto 2 – lettera d
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera w bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

w bis) "porto di trasbordo non UE": un porto di trasbordo situato in un paese terzo limitrofo a una distanza inferiore a 300 miglia nautiche da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro, in cui lo spostamento di un tipo di carico mediante operazioni di trasbordo supera il 60 % del traffico totale di tale porto;

Emendamento **493**

Proposta di direttiva
Articolo 1– punto 2 – lettera d
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera w ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

w ter) "operazione di trasbordo",

un'operazione in cui qualsiasi carico, container o merce è scaricato da una nave al porto al solo scopo di caricarlo su un'altra nave;

Emendamento 494

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera d

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera w quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

w quater) "porto di scalo", il porto dove la nave si ferma per scaricare o caricare merci o imbarcare o sbarcare i passeggeri; di conseguenza sono esclusi da tale definizione le soste per il solo scopo di rifornirsi di carburante o viveri, cambiare l'equipaggio, effettuare una sosta in bacino di carenaggio o riparazioni alla nave o alle sue attrezzature, le soste in porto perché la nave necessita assistenza o è in situazione di pericolo, o i trasferimenti da nave a nave effettuati al di fuori dei porti, le soste in un porto di trasbordo non UE e le soste per il solo scopo di trovare un riparo da condizioni meteorologiche avverse o rese necessarie da attività di ricerca e salvataggio;

Emendamento 495

Proposta di direttiva

Articolo 1– punto 2 – lettera d

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera y

Testo della Commissione

Emendamento

y) "combustibile", ai fini del capo IV bis, qualsiasi carburante o combustibile elencato nelle tabelle A e C dell'allegato I della direttiva 2003/96/CE, nonché qualsiasi altro prodotto offerto in vendita come carburante per motori o combustibile per riscaldamento, come specificato all'articolo 2, paragrafo 3, di detta direttiva;

y) "combustibile", ai fini del capo IV bis, qualsiasi carburante o combustibile elencato nelle tabelle A e C dell'allegato I della direttiva 2003/96/CE, nonché qualsiasi altro prodotto *destinato all'uso*, offerto in vendita *o utilizzato* come carburante per motori o combustibile per riscaldamento, come specificato all'articolo

2, paragrafo 3, di detta direttiva;

Emendamento 496

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 3 bis

La Commissione, unitamente al Comitato esecutivo del meccanismo internazionale di Varsavia per le perdite e i danni e ad altre organizzazioni internazionali, valuta eventuali misure compensative che l'Unione nel suo complesso potrebbe attuare a favore dei paesi vulnerabili e in via di sviluppo e riferisce riguardo a tale valutazione al Parlamento europeo entro la fine del 2022.";

Emendamento 497

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 bis

Testo della Commissione

Emendamento

Gli articoli da 3 ter a 3 septies si applicano all'assegnazione e al rilascio di quote per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I. Gli articoli da 3 octies a 3 octies sexies si applicano **alle** attività di trasporto marittimo elencate nell'allegato I."

Gli articoli da 3 ter a 3 septies si applicano all'assegnazione e al rilascio di quote per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I. Gli articoli da 3 octies a 3 octies sexies **ter** si applicano **all'assegnazione e al rilascio di quote per le** attività di trasporto marittimo elencate nell'allegato I **eseguite da navi di stazza lorda pari e superiore a 5 000 tonnellate.**

Dal 1° gennaio 2027 gli articoli da 3 octies a 3 octies sexies ter si applicano all'assegnazione e al rilascio di quote per le attività di trasporto marittimo elencate nell'allegato I eseguite da navi di stazza lorda pari e superiore a 400 tonnellate. Entro tale data la Commissione esegue una valutazione della parità di condizioni

per tutte le navi e della prevenzione di eventuali effetti negativi indesiderati sulle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'eventuale sostituzione di navi di stazza lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate con diverse navi di stazza lorda inferiore a tale soglia in assenza di un abbassamento della soglia. La Commissione, se del caso, acclude a tale valutazione una proposta legislativa volta a emendare la presente direttiva.

Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione, sostenuta dal comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/1119, valuta, e riferisce in merito al Parlamento europeo e al Consiglio, l'impatto sul clima globale delle emissioni di gas a effetto serra diverse da CO₂, CH₄ e N₂O e delle particelle con un potenziale di riscaldamento globale generate dalle navi che arrivano, circolano o partono da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro. Tale relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa volta ad affrontare la questione di come trattare tali emissioni e particelle."

Emendamento 498

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 3 octies – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'assegnazione di quote e l'applicazione degli obblighi di restituzione per le attività di trasporto marittimo si applicano al **cinquanta** per cento (**50** %) delle emissioni delle navi che effettuano tratte partendo da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro e arrivando in un porto **al di fuori della** giurisdizione di uno Stato membro, e al **cinquanta** per cento (**50** %) delle emissioni delle navi **che effettuano tratte partendo da** un porto **al di fuori della** giurisdizione di uno Stato membro e arrivando in un

Emendamento

1. L'assegnazione di quote e l'applicazione degli obblighi di restituzione per le attività di trasporto marittimo si applicano al **cento** per cento (**100** %) delle emissioni delle navi che effettuano tratte partendo da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro e arrivando in un porto **sotto la** giurisdizione di uno Stato membro, e al **cento** per cento (**100** %) delle emissioni delle navi **ormeggiate in** un porto **sotto la** giurisdizione di uno Stato membro.

porto **sotto la** giurisdizione di uno Stato membro, al **cento** per cento (**100 %**) delle emissioni delle navi che effettuano tratte partendo da un porto **sotto la** giurisdizione di uno Stato membro e arrivando in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro e al cento per cento (100 %) delle emissioni delle navi **ormeggiate in** un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro.

Fino al 31 dicembre 2026, l'assegnazione di quote e l'applicazione degli obblighi di restituzione per le attività di trasporto marittimo si applicano al cinquanta per cento (50 %) delle emissioni delle navi che effettuano tratte partendo da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro e arrivando in un porto al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro, al cinquanta per cento (50 %) delle emissioni delle navi che effettuano tratte partendo da un porto al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro e arrivando in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro.

Dal 1° gennaio 2027 e fatte salve le deroghe di cui all'articolo octies bis bis, l'assegnazione di quote e l'applicazione degli obblighi di restituzione per le attività di trasporto marittimo si applicano al cento per cento (100 %) delle emissioni delle navi che effettuano tratte partendo da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro e arrivando in un porto al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro, e al cento per cento (100 %) delle emissioni delle navi che effettuano tratte partendo da un porto al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro e arrivando in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro.

Emendamento 499

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 octies bis

Testo della Commissione

"Articolo 3 octies bis

Introduzione graduale delle disposizioni
per il trasporto marittimo

Le società di navigazione sono tenute a restituire quote secondo il seguente calendario:

Emendamento

"Articolo 3 octies bis

Disposizioni per il trasporto marittimo

A partire dal 1° gennaio 2024 e per gli anni successivi, le società di navigazione sono tenute a restituire quote corrispondenti al cento per cento (100 %) delle emissioni verificate comunicate per ciascun rispettivo anno.

potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23, al fine di integrare la presente direttiva introducendo una riduzione proporzionata dell'ambito di applicazione delle misure dell'Unione, mantenendo nel contempo nell'ambito di applicazione dell'EU ETS almeno il cinquanta per cento (50 %) delle emissioni delle navi che effettuano tratte partendo da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro e arrivando in un porto al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro, e il cinquanta per cento (50 %) delle emissioni delle navi che effettuano tratte partendo da un porto al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro e arrivando in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro, laddove:

- a) un paese terzo disponga di un meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio per limitare e ridurre le emissioni almeno equivalente a quello dell'EU ETS;*
- b) sia stato istituito, mediante un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione e uno o più paesi terzi, un meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio per limitare e ridurre le emissioni almeno equivalente all'EU ETS e sia stato deciso di collegarlo all'EU ETS a norma dell'articolo 25; o*
- c) un paese terzo sia un paese meno sviluppato o un piccolo Stato insulare in via di sviluppo il cui PIL pro capite non sia pari o superiore alla media dell'Unione e includa le emissioni nell'ambito dei contributi stabiliti a livello nazionale a norma dell'accordo di Parigi.*

Emendamento

501

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 octies bis ter (nuovo)

Articolo 3 octies bis ter

Fondo Oceano

- 1. È istituito un fondo ("Fondo Oceano") volto a sostenere i progetti e gli investimenti di cui al paragrafo 4. Il 75 % dei proventi della vendita all'asta delle quote di cui all'articolo 3 octies è utilizzato attraverso il Fondo Oceano. Le entrate con destinazione specifica esterne di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) .../... [FuelEU Maritime] sono altresì assegnate al Fondo Oceano e utilizzate conformemente al paragrafo 4.**
- 2. Le società di trasporto marittimo possono versare al Fondo Oceano un contributo di adesione annuo sulla base delle loro emissioni complessive comunicate per l'anno civile precedente a norma del regolamento (UE) 2015/757 al fine di limitare gli oneri amministrativi per dette società, ivi comprese le piccole e medie imprese e le società che non sono di frequente attive nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Il Fondo Oceano restituisce le quote collettivamente per conto delle società di trasporto marittimo che sono membri del Fondo Oceano. Il contributo di adesione per tonnellata di emissioni è fissato dal Fondo Oceano entro il 28 febbraio di ogni anno, ma è almeno equivalente al prezzo di liquidazione più elevato registrato sul mercato primario o secondario per le quote nell'anno precedente.**
- 3. Il Fondo Oceano è gestito a livello centrale da un organismo dell'Unione. La struttura di governance del Fondo Oceano è simile alla struttura di governance del Fondo d'investimento per il clima istituito a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, e ne garantisce la sinergia applicando, se del caso, le norme in materia di governance e sostegno stabilite in tale articolo. La struttura di governance del Fondo Oceano e il suo processo decisionale sono**

trasparenti e inclusivi, in particolare nella definizione delle aree prioritarie, dei criteri e delle procedure di assegnazione delle sovvenzioni. Le pertinenti parti interessate hanno un ruolo consultivo adeguato. Tutte le informazioni sui progetti e gli investimenti sostenuti dal Fondo Oceano e tutte le altre informazioni pertinenti sul suo funzionamento sono messe a disposizione del pubblico.

4. I fondi erogati nell'ambito del Fondo Oceano sostengono la transizione verso un settore marittimo dell'Unione efficiente sotto il profilo energetico e resiliente ai cambiamenti climatici e sono utilizzati per sostenere progetti e investimenti in relazione a quanto segue:

- a) miglioramento dell'efficienza energetica di navi e porti;*
- b) tecnologie e infrastrutture innovative per la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo, anche per quanto riguarda il trasporto marittimo a corto raggio e i porti, incluse le connessioni alle reti elettriche nei porti;*
- c) introduzione di combustibili alternativi e sostenibili, come l'idrogeno, gli elettrocarburanti e l'ammoniaca, prodotti a partire da energia rinnovabile, anche attraverso i contratti per differenza di carbonio (CCD);*
- d) tecnologie di propulsione a emissioni zero, comprese le tecnologie eoliche;*
- e) la ricerca e lo sviluppo e la prima applicazione industriale di tecnologie e progetti che riducono le emissioni di gas a effetto serra, comprese le tecnologie e i carburanti innovativi per le navi di classe ghiaccio e la navigazione invernale in aree ghiacciate;*
- f) è data priorità ai progetti che promuovono l'innovazione nel settore, come le tecnologie che non solo portano alla decarbonizzazione ma, tra l'altro, riducono anche il rischio di inquinamento acustico, atmosferico e marittimo;*

g) contributo a una transizione giusta nel settore marittimo tramite la formazione, il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione della forza lavoro esistente e la preparazione della forza lavoro marittima di prossima generazione.

Il 15 % del Fondo Oceano è utilizzato per contribuire alla protezione, al ripristino e alla migliore gestione degli ecosistemi marini colpiti dal riscaldamento globale, come le aree marine protette, e per promuovere un'economia blu sostenibile e trasversale, ad esempio l'energia marina rinnovabile.

Tutti gli investimenti finanziati dal Fondo Oceano sono resi pubblici e sono in linea con gli obiettivi della presente direttiva.

5. Tutte le dotazioni fornite nell'ambito del Fondo Oceano sono utilizzate conformemente:

a) al criterio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;*

b) alle garanzie minime di salvaguardia di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) 2020/852.

6. La Commissione avvia un dialogo con i paesi terzi al fine di valutare le eventuali possibilità di utilizzo del Fondo Oceano da parte di tali paesi. Una quota corrispondente del Fondo Oceano è messa a disposizione dei paesi al di fuori dell'Unione, in particolare i paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, le cui tratte da o verso un porto al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro sono coperte al cento per cento (100 %) da misure di adattamento ai cambiamenti climatici e di riduzione delle loro emissioni nel settore marittimo.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 per integrare la presente direttiva riguardo all'attuazione del presente articolo. Nell'attuare il Fondo Oceano, la

*Commissione adotta tutte le misure opportune a norma del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio** al fine di garantire la protezione dei fondi in relazione alle misure e agli investimenti sostenuti dal Fondo Oceano, in caso di mancato rispetto dello Stato di diritto negli Stati membri. A tal fine, la Commissione prevede un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e provvede al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto.*

** Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).*

*** Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 1).*

Emendamento **502**

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 octies quinquies bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 octies quinquies bis

Accordi contrattuali

Qualora la responsabilità finale dell'acquisto del combustibile o dell'esercizio della nave sia assunta, in base a un accordo contrattuale, da un soggetto diverso dalla società di navigazione, tale soggetto è responsabile, a norma dell'accordo contrattuale, della copertura dei costi derivanti dal rispetto degli obblighi ai sensi della presente

direttiva.

Ai fini del presente articolo, per "esercizio della nave" si intende la determinazione del carico trasportato o della rotta e della velocità della nave.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che la società di navigazione disponga di mezzi adeguati ed efficaci per recuperare i costi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, conformemente all'articolo 16.

Emendamento 503

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 3 octies sexies – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione prende in considerazione eventuali modifiche in relazione all'adozione da parte dell'Organizzazione marittima internazionale di una misura mondiale basata sul mercato per ridurre le emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo. Qualora venisse adottata una misura di questo tipo, e in ogni caso prima del bilancio globale 2028 e entro il 30 settembre 2028, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui esamina tale misura. Se del caso, la Commissione può dar seguito alla relazione trasmettendo al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa volta a modificare opportunamente la presente direttiva.

Emendamento

1. La Commissione prende in considerazione eventuali modifiche in relazione all'adozione da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (**IMO**) di una misura mondiale basata sul mercato per ridurre le emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo. Qualora venisse adottata una misura di questo tipo, e in ogni caso prima del bilancio globale 2028 e entro il 30 settembre 2028, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui esamina tale misura. Se del caso, la Commissione può dar seguito alla relazione trasmettendo al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa volta a modificare opportunamente la presente direttiva.

Entro 12 mesi dall'adozione di una misura di questo tipo e prima che tale misura diventi operativa, e in ogni caso prima del bilancio globale 2028 ed entro il 30 settembre 2028, la Commissione, sostenuta dal comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui esamina tale misura.

Tale relazione esamina l'ambizione e l'integrità ambientale complessiva delle misure decise dall'IMO, compresa la loro ambizione generale in relazione all'obiettivo dell'accordo di Parigi di limitare l'aumento della temperatura media globale a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, all'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori dell'economia dell'Unione per il 2030 e all'obiettivo della neutralità climatica di cui al regolamento (UE) 2021/1119, e confronta l'integrità ambientale complessiva di tali misure con l'integrità ambientale complessiva che comporta l'applicazione dell'EU ETS conformemente alle norme stabilite nella presente direttiva.

La relazione tiene conto del livello di partecipazione a tali misure mondiali, della loro applicabilità, della trasparenza, delle sanzioni in caso di non conformità, dei processi di partecipazione pubblica, del monitoraggio, della comunicazione e della verifica delle emissioni, dei registri e della rendicontabilità.

La Commissione monitora inoltre gli effetti negativi per quanto riguarda, tra l'altro, gli eventuali aumenti dei costi di trasporto, le distorsioni del mercato e i cambiamenti nel traffico portuale, quali l'evasione dei porti e il cambiamento di centri di trasbordo, la competitività complessiva del settore marittimo negli Stati membri e, in particolare, gli effetti negativi sui servizi di trasporto marittimo che forniscono servizi essenziali di "continuità territoriale".

In caso di adozione di una misura mondiale basata sul mercato volta a ridurre le emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo in linea con l'accordo di Parigi e ad un livello almeno comparabile a quello risultante dalle misure dell'Unione adottate a norma della presente direttiva, la Commissione può, se del caso, corredare la relazione di una proposta legislativa volta a modificare la presente direttiva e ad allinearla alle misure adottate a livello

mondiale, riconoscendo nel contempo la sovranità dell'Unione di regolamentare la sua quota di emissioni prodotte dalle tratte internazionali in linea con gli obblighi dell'accordo di Parigi.

Emendamento 504

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 3 octies sexies – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione controlla *l'attuazione* del presente capo e le eventuali tendenze per quanto riguarda le società che cercano di evitare di essere vincolate dalle disposizioni della presente direttiva. Se del caso, la Commissione propone misure per evitare *tale elusione.*";

Emendamento

2. La Commissione controlla e *riferisce ogni due anni a decorrere da ... [anno successivo all'entrata in vigore della presente direttiva modificativa] sull'attuazione* del presente capo e le eventuali tendenze per quanto riguarda le società che cercano di evitare di essere vincolate dalle disposizioni della presente direttiva. *La Commissione monitora inoltre gli effetti negativi per quanto riguarda, tra l'altro, gli eventuali aumenti dei costi di trasporto, le distorsioni del mercato e i cambiamenti nel traffico portuale, quali l'evasione dei porti e il cambiamento di centri di trasbordo, la competitività complessiva del settore marittimo negli Stati membri e, in particolare, gli effetti negativi sui servizi di trasporto marittimo che forniscono servizi essenziali di continuità territoriale.* Se del caso, la Commissione propone misure per evitare *eventuali effetti negativi o l'elusione dei requisiti di cui alla presente direttiva.*

Emendamento 505

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 3 octies sexies bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 octies sexies bis

In deroga all'articolo 3 octies, paragrafo 1, in caso di distanza tra un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro e un porto al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro inferiore a 300 miglia nautiche, l'assegnazione di quote e l'applicazione degli obblighi di restituzione per le attività di trasporto marittimo si applicano al cento per cento (100 %) delle emissioni delle navi che effettuano tratte partendo da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro e arrivando in un porto al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro, inclusi i porti di trasbordo, e al cento per cento (100 %) delle emissioni delle navi che effettuano tratte partendo da un porto al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro, inclusi i porti di trasbordo, e arrivando in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro.

Emendamento

506/rev

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 3 nonies

Testo della Commissione

Articolo 3 nonies

Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente capo si applicano alle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra e all'assegnazione e al rilascio di quote per le attività elencate nell'allegato I diverse dalle attività di trasporto aereo e marittimo.

Emendamento

Articolo 3 nonies

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra e all'assegnazione e al rilascio di quote per le attività elencate nell'allegato I diverse dalle attività di trasporto aereo e marittimo.

1 bis. *Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE, a decorrere dal 1° gennaio 2026 le disposizioni del presente capo si applicano alle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra e all'assegnazione e al rilascio di quote per gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani.*

1 ter. *Entro il 31 dicembre 2024, la*

Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui esamina i possibili impatti dell'inclusione degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani nell'EU ETS sulla deviazione verso lo smaltimento dei rifiuti in discarica nell'Unione e sulle esportazioni di rifiuti verso paesi terzi.

In tale relazione la Commissione valuta anche la possibilità di includere nell'EU ETS altri processi di gestione dei rifiuti, in particolare le discariche che generano emissioni di metano e protossido di azoto nell'Unione.

Se del caso, la Commissione correda tale relazione di una proposta legislativa, in particolare in caso di sottocapacità, onde prevenire gli impatti di cui al primo comma e includere le procedure di cui al secondo comma nell'EU ETS.

Emendamento 677

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 9 – comma 3

Testo della Commissione

Nel [anno successivo all'entrata in vigore della presente modifica], il quantitativo di quote a livello dell'Unione è ridotto di [-- milioni di quote *(da determinare in funzione dell'anno di entrata in vigore)*]. *Nello stesso anno*, il quantitativo di quote a livello dell'Unione è *umentato* di **79** milioni di quote *per il trasporto marittimo*. *A decorrere da* [anno successivo all'entrata in vigore della presente modifica], il fattore lineare è pari a **4,2** %. La Commissione pubblica il quantitativo di quote a livello dell'Unione entro 3 mesi da [la data di entrata in vigore della modifica da inserire].

Emendamento

Nel [anno successivo all'entrata in vigore della presente modifica], il quantitativo di quote a livello dell'Unione è ridotto di **70** milioni di quote. *Nel 2026*, il quantitativo di quote a livello dell'Unione è *ridotto* di **50** milioni di quote. *Nel* [anno successivo all'entrata in vigore della presente modifica], *il quantitativo di quote a livello dell'Unione è aumentato di [numero di quote corrispondente all'ambito di applicazione dell'EU ETS alle attività del settore marittimo conformemente all'articolo 3 octies] di quote per il trasporto marittimo*. *A decorrere dal 2024*, il fattore lineare è pari a **4,4** % *fino alla fine del 2025*. *A decorrere dal 2026*, il fattore lineare è pari a **4,5** %. *A decorrere dal 2029*, il fattore lineare è pari a **4,6** %.

La Commissione pubblica il quantitativo di quote a livello dell'Unione entro 3 mesi da [la data di entrata in vigore della modifica da inserire].";

Emendamento 508

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 9 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

A decorrere dal 1° gennaio 2026 il quantitativo di quote a livello dell'Unione è aumentato per tenere conto dell'inclusione degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani nell'EU ETS. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono l'importo dell'aumento del quantitativo di quote a livello dell'Unione per tenere conto dell'inclusione degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani nell'EU ETS. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2.

Emendamento 509

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11 – lettera a
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Inoltre, il 2,5 % del quantitativo totale di quote tra il ***[anno successivo all'entrata in vigore della direttiva]*** e il 2030 è messo all'asta per il Fondo per la modernizzazione. Gli Stati membri beneficiari di tale quantitativo di quote sono gli Stati membri con un PIL pro capite a prezzi di mercato inferiore al 65 % della media dell'Unione nel corso del periodo dal 2016 al 2018. I fondi corrispondenti a tale quantitativo di quote sono distribuiti conformemente alla parte B

Inoltre, il 2,5 % del quantitativo totale di quote tra il **2024** e il 2030 è messo all'asta per il Fondo per la modernizzazione. Gli Stati membri beneficiari di tale quantitativo di quote sono gli Stati membri con un PIL pro capite a prezzi di mercato inferiore al 65 % della media dell'Unione nel corso del periodo dal 2016 al 2018. I fondi corrispondenti a tale quantitativo di quote sono distribuiti conformemente alla parte B dell'allegato II ter. ***Il quantitativo aggiuntivo di quote di cui al presente comma è utilizzato anche, se del caso, per***

dell'allegato II ter.

finanziare progetti transfrontalieri con gli Stati membri beneficiari e le regioni frontaliere limitrofe a bassa crescita.

Un ulteriore 0,5 % del quantitativo totale di quote tra il ... [anno successivo all'entrata in vigore della presente direttiva modificativa] e il 2030 è messo a disposizione del Fondo d'investimento per il clima istituito a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 8.

Emendamento 510

**Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11 – lettera b**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri stabiliscono l'uso dei proventi della vendita all'asta delle quote, ad eccezione dei proventi stabiliti come risorse proprie a norma dell'articolo 311, paragrafo 3, TFUE e iscritti nel bilancio dell'Unione. Gli Stati membri utilizzano i proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote di cui al paragrafo 2, ad eccezione dei proventi utilizzati per la compensazione dei costi indiretti del carbonio di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 6, per uno o più dei seguenti scopi:

Emendamento

3. Gli Stati membri stabiliscono l'uso dei proventi della vendita all'asta delle quote, ad eccezione dei proventi stabiliti come risorse proprie a norma dell'articolo 311, paragrafo 3, TFUE e iscritti nel bilancio dell'Unione *come entrate generali. I proventi del bilancio dell'Unione rispettano il principio di universalità conformemente all'articolo 7 della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio**. Gli Stati membri utilizzano i proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote di cui al paragrafo 2], ad eccezione dei proventi utilizzati per la compensazione dei costi indiretti del carbonio di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 6], per uno o più dei seguenti scopi:

** Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).*

Emendamento 511

**Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11 – lettera b bis (nuova)**

Testo in vigore

b) sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l'impegno dell'Unione in materia di energia rinnovabile, nonché sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno dell'Unione a incrementare l'efficienza energetica, ai livelli convenuti nei pertinenti atti legislativi;

c) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei paesi in via di sviluppo che avranno ratificato l'accordo internazionale sui cambiamenti climatici; trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali paesi;

d) favorire il sequestro mediante silvicoltura nell'Unione;

Emendamento

b bis) al paragrafo 3, primo comma, le lettere da b) a f) sono sostituite dalle seguenti:

"b) sviluppare le energie rinnovabili e le reti per la trasmissione dell'energia elettrica al fine di rispettare l'impegno dell'Unione in materia di energia rinnovabile e gli obiettivi dell'Unione sull'interconnettività, nonché sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno dell'Unione a incrementare l'efficienza energetica, ai livelli convenuti nei pertinenti atti legislativi, compresa la produzione di energia elettrica da autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili e comunità di energia rinnovabile;

b bis) sostenere la ristrutturazione profonda e la ristrutturazione profonda per fasi degli edifici ai sensi dell'articolo 2, punti (19) e (20), della direttiva (UE).../... [rifusione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia], a partire dalla ristrutturazione degli edifici con le prestazioni peggiori;

c) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ***a sostenere la protezione e il ripristino di torbiere, foreste e altri ecosistemi terrestri o marini, così come*** ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione ***rispettose della biodiversità*** nei paesi in via di sviluppo che avranno ratificato l'accordo internazionale sui cambiamenti climatici; trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali paesi;

d) favorire il sequestro mediante silvicoltura ***e il sequestro nel suolo*** nell'Unione;

d bis) favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici nell'Unione;

e) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO₂, in particolare quello emesso dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei paesi terzi;

f) **incoraggiare** il passaggio a modalità di trasporto **pubblico a basse emissioni**;

e) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO₂, in particolare quello emesso dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei paesi terzi, **come pure metodi tecnologici innovativi di rimozione del carbonio, come la cattura diretta dell'aria ("DAC") e il suo stoccaggio**;

f) **realizzare investimenti e promuovere un'accelerazione per quanto concerne** il passaggio a modalità di trasporto **che contribuiscono in modo significativo alla decarbonizzazione del settore, compreso lo sviluppo di servizi e tecnologie di autobus e di trasporto ferroviario di passeggeri e merci rispettosi del clima, e finanziare misure a sostegno della decarbonizzazione degli aeroporti in conformità del regolamento (UE) .../... [sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi] e del regolamento (UE) .../... [sulla garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile]**;

Emendamento 512

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11 – lettera c

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione

h) favorire misure intese a migliorare l'efficienza energetica, i sistemi di teleriscaldamento e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso, anche riducendo le imposte **che hanno un effetto distorsivo**;

Emendamento

h) favorire misure intese a migliorare l'efficienza energetica, i sistemi di teleriscaldamento e l'isolamento, **nonché i sistemi di riscaldamento e raffrescamento efficienti e da fonti rinnovabili** delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso, anche riducendo **in particolare** le imposte **e gli oneri legati all'energia elettrica rinnovabile**;

Emendamento 513

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11 – lettera c bis (nuova)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) al paragrafo 3, primo comma, è inserita la lettera seguente:

"h bis) finanziare sistemi nazionali di dividendi climatici con un comprovato impatto ambientale positivo, come documentato nella relazione annuale di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999 del parlamento europeo e del Consiglio;"*

** Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1)."*

Emendamento

514

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11 – lettera c ter (nuova)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera k

Testo in vigore

Emendamento

c ter) al paragrafo 3, primo comma, la lettera k) è sostituita dalla seguente:

k) promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a una transizione equa verso un'economia *a basse*

"k) promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a una transizione equa verso un'economia

emissioni di carbonio, in particolare nelle regioni maggiormente interessate dalla transizione occupazionale, in stretto coordinamento con le parti sociali.

climaticamente neutra, in particolare nelle regioni maggiormente interessate dalla transizione occupazionale, in stretto coordinamento con le parti sociali, *e investire nella riqualificazione e nell'aggiornamento delle competenze dei lavoratori potenzialmente interessati dalla transizione.*";

Emendamento 515

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11 – lettera c quater (nuova)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 – paragrafo 3 – commi 1 bis (nuovo) e 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c quater) al paragrafo 3, i commi seguenti sono inseriti dopo il primo comma:

"In deroga al primo comma, gli Stati membri utilizzano almeno il 10 % dei proventi della vendita all'asta delle quote per lo sviluppo del trasporto pubblico, in particolare di servizi e tecnologie di autobus e di trasporto ferroviario di passeggeri e merci rispettosi del clima, conformemente al primo comma, lettera f).

In deroga al primo comma, gli Stati membri utilizzano almeno il 10 % dei proventi della vendita all'asta delle quote per finanziare ulteriori azioni a favore del clima in paesi terzi vulnerabili, conformemente al primo comma, lettera j)."

Emendamento 516

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11 – lettera c quinquies (nuova)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2

Testo in vigore

Emendamento

(c quinquies) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

Si considera che gli Stati membri abbiano

"Si considera che gli Stati membri abbiano

osservato le norme di cui al presente paragrafo qualora introducano e attuino, anche e soprattutto nei paesi in via di sviluppo, misure di sostegno fiscale o finanziario o politiche normative interne volte a promuovere il sostegno finanziario, che siano definite per gli scopi di cui al primo comma e che abbiano un valore equivalente ad almeno il **50** % dei proventi della vendita all'asta delle quote di cui al paragrafo 2, comprese tutte le entrate provenienti dalla vendita all'asta di cui al paragrafo 2, lettere b) e c). Nella relazione che sono tenuti a presentare a norma della decisione n. 280/2004/CE gli Stati membri informano la Commissione sull'utilizzo dei proventi e sulle azioni adottate in conformità del presente paragrafo.

osservato le norme di cui al presente paragrafo qualora introducano e attuino, anche e soprattutto nei paesi in via di sviluppo, misure di sostegno fiscale o finanziario o politiche normative interne volte a promuovere il sostegno finanziario, che siano definite per gli scopi di cui al primo comma e che abbiano un valore equivalente ad almeno il **100** % dei proventi della vendita all'asta delle quote di cui al paragrafo 2, comprese tutte le entrate provenienti dalla vendita all'asta di cui al paragrafo 2, lettere b) e c). Nella relazione che sono tenuti a presentare a norma della decisione n. 280/2004/CE gli Stati membri informano la Commissione sull'utilizzo dei proventi e sulle azioni adottate in conformità del presente paragrafo."

Emendamento **517**

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11 – lettera c sexies (nuova)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo) e 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(c sexies) sono inseriti i seguenti paragrafi:

"3 bis. Gli Stati membri presentano alla Commissione un piano sull'utilizzo dei proventi assieme ad ogni aggiornamento del piano nazionale integrato per l'energia e il clima di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/1999. A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, di tale regolamento, ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni relative all'uso dei proventi realizzati e alle azioni intraprese a norma del paragrafo 3 del presente articolo. Gli Stati membri trasmettono informazioni complete, di qualità e coerenti. In particolare, definiscono nelle loro relazioni il significato degli importi "impegnati" ed "erogati" e trasmettono informazioni finanziarie rigorose. Se necessario per garantire il rispetto di tali obblighi di

comunicazione, gli Stati membri accantonano i proventi nel loro bilancio nazionale.

Gli Stati membri assicurano che i proventi dell'EU ETS siano spesi in modo coerente con gli obblighi di cui al paragrafo 3 e ne mantengono la tracciabilità, assicurando che siano aggiuntivi alla spesa nazionale per il clima. La Commissione adotta tutte le misure necessarie per garantire che gli Stati membri rispettino gli obblighi di comunicazione previsti dal presente paragrafo.

3 ter. Gli Stati membri utilizzano i proventi realizzati attraverso la vendita all'asta delle quote, e non utilizzati come risorse proprie, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, conformemente:

(a) al criterio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852;

(b) alle garanzie minime di salvaguardia di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) 2020/852; nonché

(c) al piano nazionale integrato per l'energia e il clima dello Stato membro trasmesso in conformità del regolamento (UE) 2018/1999 e, se del caso, il piano territoriale per una transizione giusta redatto a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio."*

** Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).*

Emendamento

518

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11 – lettera d bis (nuova)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 – paragrafo 5

5. La Commissione verifica il funzionamento del mercato europeo del carbonio. Ogni anno presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del mercato del carbonio e su altre pertinenti politiche dell'energia e del clima, incluso lo svolgimento delle aste, la liquidità e i volumi scambiati, che riassume le informazioni fornite dagli Stati membri sulle misure finanziarie di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 6. Se necessario, gli Stati membri garantiscono che ogni informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione almeno due mesi prima che quest'ultima approvi la relazione.

(d bis) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. La Commissione verifica il funzionamento del mercato europeo del carbonio. Ogni anno presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del mercato del carbonio e su altre pertinenti politiche dell'energia e del clima, incluso lo svolgimento delle aste, ***il ruolo e l'impatto dei gestori non assoggettati agli obblighi di conformità, quali gli investitori finanziari nel mercato***, la liquidità e i volumi scambiati, che riassume le informazioni fornite dagli Stati membri sulle misure finanziarie di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 6. Se necessario, gli Stati membri garantiscono che ogni informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione almeno due mesi prima che quest'ultima approvi la relazione."

Emendamento

519

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11 – lettera d ter (nuova)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(d ter) è aggiunto il paragrafo seguente:

"5 bis. A seguito della relazione finale del 28 marzo 2022 dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) sulle quote di emissione e gli strumenti derivati associati, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa entro ... [sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] per dare seguito alle raccomandazioni contenute nella relazione, al fine di migliorare il livello di trasparenza, monitoraggio e comunicazione sui mercati europei delle quote di emissioni e sui relativi mercati degli strumenti derivati, tenendo conto della natura di tali mercati a livello di

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11 – lettera d quater (nuova)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(d quater) è aggiunto il paragrafo seguente:

"5 ter. L'ESMA monitora periodicamente l'integrità e la trasparenza dei mercati europei delle quote di emissioni e dei relativi mercati degli strumenti derivati. Essa pubblica periodicamente una relazione sull'integrità e la trasparenza di tali mercati, attingendo, se necessario, ai dati del registro dell'Unione e ai dati comunicati o messi a disposizione delle autorità competenti. In tale relazione, l'ESMA esamina in particolare il funzionamento dei mercati alla luce della volatilità e dell'evoluzione dei prezzi, il funzionamento delle aste e delle operazioni di scambio sui mercati, la liquidità e i volumi scambiati, nonché le categorie e il comportamento commerciale dei partecipanti ai mercati. Tale relazione contiene, se del caso, raccomandazioni volte a rafforzare l'integrità del mercato e a migliorarne la trasparenza. Tali raccomandazioni prendono in considerazione, in particolare, misure volte a migliorare le informazioni a disposizione dei partecipanti al mercato e del pubblico in generale in merito al funzionamento dei mercati delle quote di emissioni e dei relativi mercati degli strumenti derivati, a migliorare la comunicazione normativa e il monitoraggio del mercato nei mercati delle quote di emissioni e nei relativi mercati degli strumenti derivati, a promuovere la prevenzione e l'individuazione degli abusi di mercato e a contribuire al mantenimento di mercati ordinati delle quote di emissioni e dei

relativi derivati.

La Commissione valuta le raccomandazioni di cui al primo comma del presente paragrafo nella relazione successiva presentata a norma del paragrafo 5 a seguito della pubblicazione della relazione dell'ESMA. La Commissione correda, se del caso, tale relazione di una proposta legislativa volta a migliorare la trasparenza e l'integrità dei mercati delle quote di emissioni e dei relativi mercati degli strumenti derivati, tenendo conto della natura di tali mercati a livello dell'Unione."

Emendamento 521

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12 – lettera a – punto -i (nuovo)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo in vigore

Le misure citate al primo comma definiscono, ove possibile, parametri di riferimento comunitari ex ante per garantire che l'assegnazione avvenga in modo da incentivare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo energetico, tenendo conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi, della cogenerazione ad alto rendimento, del recupero energetico efficiente dei gas di scarico, della possibilità di utilizzare la biomassa e della cattura e dello stoccaggio di CO₂, ove tali tecniche siano disponibili, e in modo da non incentivare l'incremento delle emissioni. Non vengono *assegnate* quote gratuite agli impianti di produzione di elettricità *fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 10 quater e per l'elettricità prodotta a partire da gas di scarico.*

Emendamento

(-i) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Le misure citate al primo comma definiscono, ove possibile, parametri di riferimento comunitari ex ante per garantire che l'assegnazione avvenga in modo da incentivare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo energetico, tenendo conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi, della cogenerazione ad alto rendimento, del recupero energetico efficiente dei gas di scarico, della possibilità di utilizzare la biomassa e della cattura e dello stoccaggio di CO₂, ove tali tecniche siano disponibili, e in modo da non incentivare l'incremento delle emissioni. Non vengono *rese disponibili* quote gratuite agli impianti di produzione di elettricità."

Emendamento 522

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12 – lettera a – punto i

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 1 – comma 2 bis

Testo della Commissione

Nel caso di impianti soggetti all'obbligo di effettuare un audit energetico a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(*) [riferimento all'articolo da aggiornare con la direttiva riveduta], l'assegnazione gratuita è concessa integralmente solo se le raccomandazioni della relazione di audit sono state attuate, nella misura in cui il tempo di ammortamento degli investimenti in questione non superi **cinque** anni e i costi di tali investimenti siano proporzionati. In caso contrario, il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito è ridotto del **25 %**. Il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito non è ridotto se il gestore dimostra di aver attuato altre misure che determinano riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra equivalenti a quelle raccomandate nella relazione di audit. Le misure di cui al primo comma sono adeguate di conseguenza.

Emendamento

Nel caso di impianti soggetti all'obbligo di effettuare un audit energetico **o di attuare un sistema di gestione dell'energia certificato** a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(*) [riferimento all'articolo da aggiornare con la direttiva riveduta], l'assegnazione gratuita è concessa integralmente solo se le raccomandazioni della relazione di audit **o del sistema di gestione dell'energia certificato** sono state attuate, nella misura in cui il tempo di ammortamento degli investimenti in questione non superi **otto** anni e i costi di tali investimenti siano proporzionati. In caso contrario, il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito è ridotto **conformemente al nono e al decimo comma del presente paragrafo**. Il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito non è ridotto se il gestore dimostra di aver attuato altre misure che determinano riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra equivalenti a quelle raccomandate nella relazione di audit **per l'impianto interessato**. Le misure di cui al primo comma **del presente paragrafo** sono adeguate di conseguenza.

Oltre ai requisiti di cui al terzo comma del presente paragrafo, entro il 1° luglio 2025 gli operatori dei settori o sottosettori ammissibili all'assegnazione gratuita di quote a norma degli articoli 10 bis e 10 ter stabiliscono un piano di decarbonizzazione per ciascuno dei loro impianti per le relative attività contemplate dalla presente direttiva. Tale piano deve essere in linea con l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 e con le eventuali tabelle di marcia settoriali pertinenti fissate a norma dell'articolo 10 di tale regolamento, e stabilisce:

a) le misure e i relativi piani finanziari e di investimento per ogni impianto al fine di raggiungere le riduzioni di emissioni richieste dall'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 e dalle eventuali tabelle di marcia settoriali pertinenti fissate a norma dell'articolo 10 di tale regolamento, a livello di impianto, escludendo l'uso di crediti di compensazione;

b) obiettivi e traguardi intermedi per misurare, entro il 31 dicembre 2025 ed entro il 31 dicembre di ogni anno successivo fino al 2050, i progressi compiuti verso il raggiungimento della neutralità climatica a norma della lettera a);

c) una stima dell'impatto di ciascuna delle misure e dei relativi piani finanziari e di investimento di cui alla lettera a), per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra così come gli obiettivi e i traguardi di cui alla lettera b);

d) le misure volte ad affrontare le implicazioni per la riqualificazione e il miglioramento delle competenze della forza lavoro, anche attraverso il dialogo sociale, conformemente al diritto e alle prassi nazionali, al fine di garantire una transizione giusta.

Gli Stati membri possono fornire sostegno finanziario agli operatori per l'attuazione dei loro piani di decarbonizzazione di cui al quarto comma. Tale sostegno non è considerato un aiuto di Stato illecito.

Il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi di cui alla lettera b) del quarto comma è verificato entro il 31 dicembre 2025 ed entro il 31 dicembre di ogni anno successivo fino al 2050, conformemente alle procedure di verifica e accreditamento previste dall'articolo 15.

Se non è stato elaborato alcun piano di decarbonizzazione a norma del quarto comma o se i traguardi e gli obiettivi definiti in tale piano non sono stati

conseguiti, il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito è ridotto conformemente al nono e al decimo comma.

La Commissione, con il sostegno del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici, può adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di integrare la presente direttiva stabilendo il contenuto e il formato minimi dei piani di decarbonizzazione di cui al quarto comma del presente paragrafo, in particolare per quanto riguarda i parametri di riferimento per gli obiettivi e i traguardi di cui alla lettera b) di tale comma. La predisposizione e l'adozione degli atti delegati coinvolgono tutte le parti interessate.

In caso di mancato rispetto dei requisiti di cui al terzo o quarto comma, l'assegnazione gratuita è ridotta:

a) del 50% per gli impianti i cui livelli di emissione di gas a effetto serra sono superiori alla media del 10 % degli impianti meno efficienti di un settore o sottosettore dell'Unione per i pertinenti parametri di riferimento di prodotto;

b) del 30 % per gli impianti i cui livelli di emissione di gas a effetto serra sono inferiori alla media del 10 % degli impianti meno efficienti di un settore o sottosettore dell'Unione per i pertinenti parametri di riferimento di prodotto e superiori alla media del 50 % degli impianti più efficienti di tale settore o sottosettore;

c) del 25 % per gli impianti i cui livelli di emissione di gas a effetto serra sono superiori alla media del 10 % degli impianti più efficienti di un settore o sottosettore dell'Unione per i pertinenti parametri di riferimento di prodotto e inferiori alla media del 50 % degli impianti più efficienti di tale settore o sottosettore.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui al terzo e al quarto comma, le percentuali di cui al nono

comma, lettere a), b) e c), sono raddoppiate.

Agli impianti i cui livelli di emissione di gas a effetto serra sono inferiori alla media del 10 % degli impianti più efficienti di un settore o sottosettore dell'Unione per i pertinenti parametri di riferimento di prodotto è concessa un'assegnazione gratuita supplementare pari al 10 % del valore del parametro di riferimento applicabile, a condizione che siano disponibili quote conformemente al dodicesimo comma.

Ai fini dell'assegnazione supplementare a titolo gratuito di cui all'undicesimo comma, sono utilizzate le quote che non sono assegnate a causa di una riduzione dell'assegnazione gratuita a norma del nono e decimo comma.

* Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

* Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

Emendamento 523

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12 – lettera a – punto ii
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Al fine di fornire ulteriori incentivi per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e migliorare l'efficienza energetica, i parametri di riferimento ex ante determinati a livello dell'Unione sono riesaminati prima **del periodo 2026-2030** in vista di un'eventuale modifica delle definizioni e dei limiti del sistema dei parametri di riferimento di prodotto esistenti.

Emendamento

Al fine di fornire ulteriori incentivi per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e migliorare l'efficienza energetica, i parametri di riferimento ex ante determinati a livello dell'Unione sono riesaminati **il prima possibile e non oltre ... [sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa]** in vista di un'eventuale modifica delle definizioni e dei limiti del sistema dei parametri di riferimento di prodotto esistenti, **e includendo potenzialmente**

nuovi parametri che garantiscano che l'assegnazione gratuita per la produzione di un prodotto sia indipendente dalla materia prima o dal tipo di processo di produzione, laddove i processi di produzione abbiano la stessa finalità, e tenga conto del potenziale di utilizzo circolare dei materiali o eviti che gli impianti con processi parzialmente o totalmente decarbonizzati che producono prodotti con caratteristiche simili o uguali a quelle degli impianti convenzionali nel parametro di riferimento siano esclusi dal sistema dei parametri di riferimento o non siano in grado di parteciparvi. I valori dei parametri di riferimento risultanti da tale riesame sono pubblicati non appena le informazioni necessarie sono disponibili, affinché tali parametri di riferimento si applichino a partire dal 2026.

Emendamento 678

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12 – lettera b

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 1 bis – comma 2

Testo della Commissione

In deroga al comma *precedente*, per i primi anni di applicazione del regolamento [CBAM], la produzione *di tali* prodotti beneficia di quote a titolo gratuito in quantità ridotte. Si applica un fattore che riduce l'assegnazione gratuita di quote per la produzione di *questi* prodotti (fattore CBAM). Il fattore CBAM è pari al 100 % per il periodo compreso tra *l'entrata* in vigore del [regolamento CBAM] e la fine del 2025, al 90 % nel 2026 ed è ridotto di 10 punti percentuali all'anno fino a raggiungere lo 0 % il decimo anno.

Emendamento

In deroga al *primo* comma, per i primi anni di applicazione del regolamento [CBAM], la produzione *dei* prodotti *di cui all'allegato I di detto regolamento* beneficia di quote a titolo gratuito in quantità ridotte. Si applica un fattore che riduce l'assegnazione gratuita di quote per la produzione di *tali* prodotti (fattore CBAM). Il fattore CBAM è pari al 100 % per il periodo compreso tra ... *[la data di entrata* in vigore del [regolamento CBAM]] e la fine del 2026 e, *subordinatamente all'applicazione dell'articolo 36, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) .../... [regolamento CBAM]* al 93 % nel 2027, all'84 % nel 2028, al 69 % nel 2029, al 50 % nel 2030 e al 25 % nel 2031, fino a raggiungere lo 0 % nel 2032.

Emendamento 679

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12 – lettera b

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 1 bis – commi 2 bis e 2 ter (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di garantire condizioni di parità, e in deroga al primo e al secondo comma, la produzione nell'Unione dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento [CBAM] continua a ricevere un'assegnazione a titolo gratuito, a condizione che tali prodotti siano destinati all'esportazione verso paesi terzi privi di meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio simili all'EU ETS.

Entro ... [un anno prima della fine del periodo di transizione previsto dal regolamento [CBAM]], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui fornisce una valutazione dettagliata degli effetti dell'EU ETS e del CBAM sulla produzione nell'Unione dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento [CBAM] destinati all'esportazione verso paesi terzi e sullo sviluppo delle emissioni globali, nonché una valutazione della compatibilità della deroga di cui al comma precedente con le norme dell'OMC, che esamini in particolare i potenziali meccanismi di adeguamento delle esportazioni per gli impianti appartenenti al 10 % di impianti più efficienti di cui al presente articolo, alla luce della compatibilità con le norme dell'OMC o di qualsiasi altra proposta che la Commissione ritenga opportuna. La Commissione correda, se del caso, tale relazione di una proposta legislativa che fornisce una protezione contro il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio che equilibri la fissazione del prezzo del carbonio per la produzione nell'Unione dei prodotti di cui all'allegato

I del regolamento [CBAM] destinati all'esportazione verso paesi terzi privi di meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio simili all'EU ETS, in modo compatibile con le norme dell'OMC entro ... [la fine del periodo di transizione previsto dal regolamento [CBAM]].

Emendamento 529

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12 – lettera b

Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 1 bis – comma 4

Testo della Commissione

Le quote risultanti dalla riduzione dell'assegnazione gratuita sono messe a disposizione *per sostenere l'innovazione* a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 8.

Emendamento

Le quote risultanti dalla riduzione dell'assegnazione gratuita sono messe a disposizione *del Fondo di investimento per il clima* a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 8.

Emendamento 530

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12 – lettera b bis (nuova)

Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 1 bis bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) è inserito il seguente paragrafo:

"1 bis bis. Ogni anno a decorrere dal 2025, nell'ambito della sua relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, la Commissione valuta l'efficacia del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere ("CBAM") nell'affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per le merci prodotte nell'Unione per l'esportazione verso paesi terzi che non applicano il sistema ETS dell'UE o un meccanismo analogo di

fissazione del prezzo del carbonio. La relazione valuta in particolare l'andamento delle esportazioni dell'Unione nei settori del CBAM e gli sviluppi per quanto riguarda i flussi commerciali e le emissioni incorporate di tali merci sul mercato mondiale. Se la relazione conclude che esiste un rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per le merci prodotte nell'Unione a fini di esportazione verso tali paesi terzi che non applicano il sistema ETS dell'UE o un meccanismo analogo di fissazione del prezzo del carbonio, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa per affrontare tale rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in modo conforme alle norme dell'OMC e tenendo conto della decarbonizzazione degli impianti nell'Unione.";

Emendamento **531**

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12 – lettera c – punto i

Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 2 – comma 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) Per il periodo dal 2026 al 2030, i valori dei parametri di riferimento sono determinati nello stesso modo di cui alle lettere a) e b) sulla base delle informazioni presentate a norma dell'articolo 11 per gli anni 2021 e 2022 e applicando il tasso di riduzione annuale rispetto a ciascun anno tra il 2008 e il 2028.

Emendamento

c) Per il periodo dal 2026 al 2030, i valori dei parametri di riferimento sono determinati nello stesso modo di cui alle lettere a) e b) sulla base delle informazioni presentate a norma dell'articolo 11 per gli anni 2021 e 2022, ***escludendo dalla determinazione dei valori dei parametri di riferimento i dati dei tre impianti a minore intensità di emissioni che sono entrati in funzione dopo il 2017 o che hanno ricevuto quote a titolo gratuito sulla base di un altro parametro di riferimento***, e applicando il tasso di riduzione annuale rispetto a ciascun anno tra il 2008 e il 2028.

Emendamento **532**

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12 – lettera c – punto ii

Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 2 – comma 3 – lettera d

Testo della Commissione

d) Se il tasso di riduzione annuale supera 2,5 % o è inferiore a **0,2** %, i valori dei parametri di riferimento per il periodo dal 2026 al 2030 sono i valori dei parametri di riferimento applicabili nel periodo dal 2013 al 2020 ridotti del tasso percentuale pertinente fra i due tassi in questione, rispetto a ciascun anno tra il 2008 e il 2028.

Emendamento

d) Se il tasso di riduzione annuale supera 2,5 % o è inferiore a **0,4** %, i valori dei parametri di riferimento per il periodo dal 2026 al 2030 sono i valori dei parametri di riferimento applicabili nel periodo dal 2013 al 2020 ridotti del tasso percentuale pertinente fra i due tassi in questione, rispetto a ciascun anno tra il 2008 e il 2028.

Emendamento **533**

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12 – lettera d bis (nuova)

Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Al fine di attenersi alle disposizioni sulla parte di quote da mettere all'asta di cui all'articolo 10, per ogni anno in cui la somma delle assegnazioni gratuite non raggiunge la quantità massima di quote destinate a essere messe all'asta, la differenza tra le quote assegnate gratuitamente e tale quantità massima è utilizzata per evitare o limitare la riduzione delle assegnazioni gratuite per rispettare la parte di quote da mettere all'asta negli anni successivi. Se, tuttavia, la quantità massima di quote a titolo gratuito è raggiunta, l'assegnazione gratuita delle quote deve essere adeguata di conseguenza. Tale adeguamento va fatto in modo uniforme.

Emendamento

(d bis) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Al fine di attenersi alle disposizioni sulla parte di quote da mettere all'asta di cui all'articolo 10, per ogni anno in cui la somma delle assegnazioni gratuite non raggiunge la quantità massima di quote destinate a essere messe all'asta, la differenza tra le quote assegnate gratuitamente e tale quantità massima è utilizzata per evitare o limitare la riduzione delle assegnazioni gratuite per rispettare la parte di quote da mettere all'asta negli anni successivi. Se, tuttavia, la quantità massima di quote a titolo gratuito è raggiunta, l'assegnazione gratuita delle quote deve essere adeguata di conseguenza. Tale adeguamento va fatto in modo uniforme. ***Tuttavia gli impianti i cui livelli di emissione di gas a effetto serra***

sono inferiori alla media del 10 % degli impianti più efficienti di un settore o sottosettore dell'Unione per i pertinenti parametri di riferimento in un anno in cui si applica l'adeguamento.";

Emendamento 534

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12 – lettera g

Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione

365 milioni di quote del quantitativo che altrimenti potrebbe essere assegnato a titolo gratuito a norma del presente articolo e 85 milioni di quote del quantitativo che altrimenti potrebbe essere messo all'asta a norma dell'articolo 10, nonché le quote risultanti dalla riduzione dell'assegnazione gratuita di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 1 bis, sono messe a disposizione **di un** Fondo **con** l'obiettivo di sostenere l'innovazione nelle tecnologie e **nei** processi **a basse** emissioni di **carbonio** e **contribuire agli** obiettivi "**inquinamento zero**" ("**Fondo per l'innovazione**"). Le quote che non sono rilasciate agli operatori aerei a causa della chiusura di operatori aerei e che non sono necessarie per coprire eventuali carenze nelle restituzioni da parte degli stessi sono anch'esse utilizzate per il sostegno all'innovazione di cui al primo comma.

Emendamento

390 milioni di quote del quantitativo che altrimenti potrebbe essere assegnato a titolo gratuito a norma del presente articolo e **110** milioni di quote del quantitativo che altrimenti potrebbe essere messo all'asta a norma dell'articolo 10, nonché le quote **di cui all'articolo 10, paragrafo 1, quinto comma, sono rese disponibili per un Fondo ("Fondo d'investimento per il clima")**. **Inoltre, le quote** risultanti dalla riduzione dell'assegnazione gratuita di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 1 bis, sono **altresi** messe a disposizione **del Fondo d'investimento per il clima**. **Il Fondo d'investimento per il clima ha** l'obiettivo di sostenere l'innovazione nelle **tecniche, nei processi e nelle** tecnologie **che contribuiscono in modo significativo alla decarbonizzazione dei settori contemplati dalla presente direttiva e contribuiscono agli obiettivi dell'azzeramento dell'inquinamento e della circolarità, nonché all'aumento delle tecniche, dei processi e delle tecnologie che non possono più essere considerati innovativi, ma che presentano comunque un significativo potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e contribuiscono al risparmio energetico e delle risorse in linea con gli** obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia per il 2030. **Per promuovere quanto prima l'innovazione nelle tecnologie**

d'avanguardia, la Commissione dovrebbe garantire che il finanziamento reso disponibile attraverso il Fondo di investimento per il clima sia "anticipato" durante il periodo dal... al... [i primi cinque anni di attuazione della presente direttiva modificativa]. Le quote che non sono rilasciate agli operatori aerei a causa della chiusura di operatori aerei e che non sono necessarie per coprire eventuali carenze nelle restituzioni da parte degli stessi sono anch'esse utilizzate per il sostegno all'innovazione di cui al primo comma.

Emendamento 535

**Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12 – lettera g**

Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione

Inoltre, 50 milioni di quote non assegnate della riserva stabilizzatrice del mercato integrano le eventuali entrate restanti dai 300 milioni di quote disponibili nel periodo dal 2013 al 2020 di cui alla decisione 2010/670/UE della Commissione(*) e sono utilizzati tempestivamente per il sostegno dell'innovazione di cui al primo comma. Le entrate con destinazione specifica esterne di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) *[FuelEU Maritime]* sono altresì assegnate al Fondo *per l'innovazione* e attuate in linea con il presente paragrafo.

(*) Decisione 2010/670/UE della Commissione, del 3 novembre 2010, che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO₂ in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti

Emendamento

Inoltre, 50 milioni di quote non assegnate della riserva stabilizzatrice del mercato integrano le eventuali entrate restanti dai 300 milioni di quote disponibili nel periodo dal 2013 al 2020 di cui alla decisione 2010/670/UE della Commissione(*) e sono utilizzati tempestivamente per il sostegno dell'innovazione *e della decarbonizzazione* di cui al primo comma. Le entrate con destinazione specifica esterne di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) *2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio*** sono altresì assegnate al Fondo *Oceano istituito a norma dell'articolo 3 octies bis ter* e attuate in linea con il presente paragrafo.

(*) Decisione 2010/670/UE della Commissione, del 3 novembre 2010, che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO₂ in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti

dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 6.11.2010, pag. 39).

dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 6.11.2010, pag. 39).

**** Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).**

Emendamento 536

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12 – lettera g

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 8 – comma 3

Testo della Commissione

Il Fondo per *l'innovazione* copre i settori elencati negli allegati I e III, **compresi la cattura e l'utilizzo del carbonio ("CCU") sicuri sotto il profilo ambientale che contribuiscono in modo significativo a mitigare i cambiamenti climatici**, nonché i prodotti sostitutivi di quelli ad alta intensità di carbonio prodotti nei settori di cui all'allegato I, al fine di promuovere lo sviluppo e il funzionamento di progetti mirati alla cattura e **allo stoccaggio ("CCS") geologico di CO₂ sicuri sotto il profilo ambientale, nonché di tecnologie innovative per le energie rinnovabili e lo stoccaggio dell'energia, in luoghi geograficamente equilibrati**. Il Fondo per *l'innovazione* può inoltre sostenere tecnologie e infrastrutture innovative e pionieristiche per decarbonizzare **il settore marittimo e per la produzione di carburanti a basse emissioni di carbonio e a zero emissioni di carbonio nei trasporti**

Emendamento

Il Fondo **di investimento per il clima** copre i settori elencati negli allegati I e III, **quali le tecnologie innovative per le energie rinnovabili e lo stoccaggio dell'energia**, nonché i prodotti **e i processi** sostitutivi di quelli ad alta intensità di carbonio prodotti nei settori di cui all'allegato I, al fine di promuovere lo sviluppo e il funzionamento di progetti **innovativi** mirati alla cattura e **all'utilizzo del carbonio ("CCU") sicuri sotto il profilo ambientale che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, in particolare per quanto riguarda le emissioni inevitabili di processi industriali, nonché alla cattura, al trasporto e allo stoccaggio geologico permanente ("CCS") di CO₂ sicuri sotto il profilo ambientale per le emissioni inevitabili di processi industriali e alla cattura diretta di CO₂ dall'atmosfera con stoccaggio sicuro, sostenibile e**

aerei, ferroviari e stradali. Si dedicherà particolare attenzione ai progetti nei settori contemplati dal [regolamento CBAM] per sostenere l'innovazione **nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio**, le tecnologie di CCU e CCS, le energie rinnovabili e lo stoccaggio dell'energia, secondo modalità che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

permanente ("DACs"). Se del caso, possono essere incoraggiati anche gli investimenti nelle tecnologie rinnovabili a idrogeno. Il Fondo di investimento per il clima sostiene inoltre tecnologie e infrastrutture innovative e pionieristiche per decarbonizzare i trasporti ferroviari e stradali, comprese forme di trasporto collettivo quali il trasporto pubblico e i servizi occasionali di autobus, ricercando nel contempo sinergie con Orizzonte Europa, in particolare con i partenariati europei e, se del caso, con altri programmi dell'Unione. Si dedicherà particolare attenzione ai progetti, anche per le esportazioni, nei settori contemplati dal [regolamento CBAM] per sostenere l'innovazione e l'attuazione di tecniche, processi e tecnologie che contribuiscono in modo significativo alla decarbonizzazione dei settori contemplati da tale regolamento, le tecnologie di CCU e CCS, il trasporto di CO₂, le energie rinnovabili e lo stoccaggio dell'energia, secondo modalità che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici conformemente ai traguardi e agli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/1119 per il 2030 e il 2050, e a una transizione giusta nonché apportano i massimi benefici marginali in termini di riduzione delle emissioni in funzione del sostegno fornito. Il Fondo di investimento per il clima può anche sostenere tecnologie innovative e pionieristiche volte alla riduzione delle emissioni nel settore dei rifiuti.

Emendamento 537

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12 – lettera g

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 8 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Almeno il 12 % delle quote messe a disposizione del Fondo di investimento per il clima deve essere impiegato per l'ulteriore sviluppo e diffusione di fonti

energetiche rinnovabili nell'Unione, in linea con la direttiva .../... [direttiva RED rivista].

Emendamento 538

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12 – lettera g

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 8 – comma 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il Fondo di investimento per il clima può inoltre sostenere i CCD al fine di promuovere le tecnologie di decarbonizzazione per le quali il prezzo del carbonio potrebbe non essere un incentivo sufficiente. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 23 per integrare la presente direttiva per quanto riguarda le norme relative al funzionamento dei CCD entro il 31 dicembre 2023.

Il sostegno finanziario del Fondo di investimento per il clima è proporzionato agli obiettivi strategici di cui al presente articolo e non comporta indebite distorsioni del mercato interno. A tal fine, i fondi sono concessi solo per coprire costi aggiuntivi o rischi di investimento che non possono essere sostenuti dagli investitori in normali condizioni di mercato. Di conseguenza, gli aiuti del Fondo di investimento per il clima non comportano discriminazioni ingiuste nei confronti dei prodotti importati concorrenti, come richiesto dalle norme dell'OMC.

Nel caso in cui il prezzo dell'EU ETS sia superiore al prezzo di esercizio al quale il progetto è stato aggiudicato, il beneficiario rimborsa la differenza al Fondo di investimento per il clima.

Emendamento 539

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12 – lettera g

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 8 – comma 4

Testo della Commissione

Sono ammissibili progetti nel territorio di tutti gli Stati membri, compresi progetti su scala ridotta. Le tecnologie che ottengono il sostegno sono innovative e non ancora commercialmente sostenibili su una scala simile senza supporto, ma sono soluzioni pionieristiche o sufficientemente mature per essere applicate su scala ***precommerciale***.

Emendamento

Sono ammissibili progetti nel territorio di tutti gli Stati membri, compresi progetti ***di medie dimensioni e*** su scala ridotta. Le tecnologie che ottengono il sostegno sono innovative, ***presentano un potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra su larga scala*** e non ***sono*** ancora commercialmente sostenibili su una scala simile senza supporto, ma sono soluzioni pionieristiche o ***non ancora attuabili sul piano commerciale, sono*** sufficientemente mature ***dal punto di vista tecnologico*** per essere applicate su scala ***(pre)commerciale, o contribuiscono in modo significativo all'obiettivo della neutralità climatica e non possono essere diffuse su larga scala senza sostegno.***

Emendamento

540

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12 – lettera g

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 8 – comma 5

Testo della Commissione

La Commissione garantisce che le quote destinate al Fondo per ***l'innovazione*** siano messe all'asta conformemente ai principi e alle modalità di cui all'articolo 10, paragrafo 4. I proventi delle aste costituiscono entrate con destinazione specifica esterne conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario. Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.

Emendamento

La Commissione garantisce che le quote destinate al Fondo ***di investimento per il clima*** siano messe all'asta conformemente ai principi e alle modalità di cui all'articolo 10, paragrafo 4. I proventi delle aste costituiscono entrate con destinazione specifica esterne conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario. Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.

Emendamento

541

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12 – lettera g

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 8 – comma 6

Testo della Commissione

I progetti sono selezionati sulla base di criteri oggettivi e trasparenti, tenendo conto, ove pertinente, della misura in cui essi contribuiscono a conseguire riduzioni di emissioni notevolmente inferiori ai valori di riferimento di cui al paragrafo 2. I progetti devono poter essere applicati in modo diffuso o consentire di ridurre considerevolmente i costi della transizione verso un'economia **a basse emissioni di carbonio** nei settori interessati. I progetti CCU devono conseguire una netta riduzione delle emissioni e assicurare la prevenzione o lo stoccaggio permanente di CO₂. Nel caso di sovvenzioni erogate mediante inviti a presentare proposte può essere finanziato al massimo il 60 % dei costi pertinenti dei progetti, di cui il 40 % al massimo non deve necessariamente essere subordinato alla prevenzione accertata di emissioni di gas a effetto serra, a condizione che siano raggiunte tappe prestabilite tenendo conto della tecnologia impiegata. In caso di sostegno fornito mediante procedure di gara competitive e di sostegno destinato all'assistenza tecnica, può essere finanziato fino al 100 % dei costi pertinenti dei progetti.

Emendamento

I progetti sono selezionati **mediante una procedura di selezione trasparente, in modo tecnologicamente neutro, conformemente agli obiettivi del Fondo di investimento per il clima di cui al primo comma del presente paragrafo e** sulla base di criteri oggettivi e trasparenti, tenendo conto **della misura in cui i progetti forniscono un contributo significativo ai traguardi dell'Unione in materia di clima ed energia, contribuendo nel contempo agli obiettivi di azzeramento dell'inquinamento e di circolarità in conformità del primo comma del presente paragrafo, nonché della necessità di garantire un'equa distribuzione geografica dei progetti conformemente al comma 6 bis del presente paragrafo, nonché,** ove pertinente, della misura in cui essi contribuiscono a conseguire riduzioni di emissioni notevolmente inferiori ai valori di riferimento di cui al paragrafo 2. I progetti devono poter essere applicati in modo diffuso o consentire di ridurre considerevolmente i costi della transizione verso un'economia **climaticamente neutra** nei settori interessati. **È conferita priorità alle tecnologie e ai processi che affrontano molteplici impatti ambientali.** I progetti CCU devono conseguire una netta riduzione delle emissioni e assicurare la prevenzione o lo stoccaggio permanente di CO₂. Nel caso di sovvenzioni erogate mediante inviti a presentare proposte può essere finanziato al massimo il 60 % dei costi pertinenti dei progetti, di cui il 40 % al massimo non deve necessariamente essere subordinato alla prevenzione accertata di emissioni di gas a effetto serra, a condizione che siano raggiunte tappe prestabilite tenendo conto della tecnologia impiegata. In caso di sostegno fornito mediante procedure di gara competitive e di sostegno destinato all'assistenza tecnica, può essere finanziato fino al 100 % dei costi pertinenti dei progetti. **I progetti la cui riduzione delle emissioni va a beneficio della decarbonizzazione di altri**

attori nelle zone geografiche circostanti godono di un trattamento preferenziale nei criteri utilizzati per la selezione dei progetti.

I progetti finanziati dal Fondo di investimento per il clima sono tenuti a condividere le conoscenze con altri progetti pertinenti, nonché con i ricercatori con sede nell'Unione che hanno un interesse legittimo. Le condizioni relative alla condivisione delle conoscenze sono definite dalla Commissione negli inviti a presentare proposte.

Gli inviti a presentare proposte sono aperti e trasparenti e definiscono chiaramente i tipi di tecnologie che possono essere sostenuti. Nel preparare gli inviti a presentare proposte, la Commissione garantisce che tutti i settori siano debitamente rappresentati. La Commissione adotta misure volte a garantire che gli inviti siano comunicati nel modo più ampio possibile, in particolare alle piccole e medie imprese ("PMI").

Emendamento 542

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12 – lettera g

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 8 – comma 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il Fondo di investimento per il clima mira a fornire un sostegno geograficamente equilibrato per il sostegno fornito sotto forma di CCD e per i progetti di potenziamento, garantendo nel contempo la massima qualità possibile dei progetti e rispettando i criteri di selezione di cui al sesto comma del presente paragrafo, tenendo conto delle specifiche circostanze settoriali e delle esigenze di investimento, in particolare nei settori di cui all'articolo 3 octies e al capo IV bis.

Emendamento

543

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12 – lettera g

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 8 – comma 7

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 per integrare la presente direttiva riguardo a norme in merito al funzionamento del Fondo per ***l'innovazione***, compresi la procedura e i criteri di selezione, i settori ammissibili e i requisiti tecnologici per i diversi tipi di sostegno.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 per integrare la presente direttiva riguardo a norme in merito al funzionamento del Fondo ***di investimento*** per ***il clima***, compresi la procedura e i criteri di selezione, ***la partecipazione delle PMI***, i settori ammissibili e i requisiti tecnologici per i diversi tipi di sostegno. ***La Commissione mira a definire un calendario che anticipi una parte del sostegno a titolo del Fondo di investimento per il clima all'inizio del periodo. Nell'attuare il Fondo di investimento per il clima, la Commissione adotta tutte le misure opportune a norma del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 al fine di garantire la protezione dei fondi in relazione alle misure e agli investimenti sostenuti dal Fondo di investimento per il clima in caso di mancato rispetto dello Stato di diritto negli Stati membri. A tal fine, la Commissione prevede un sistema di controllo interno efficace ed efficiente nonché provvede al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto.***

Al fine di garantire una transizione equa e giusta, i criteri di selezione tengono conto delle salvaguardie ambientali e sociali. Tutte le risorse finanziarie provenienti dal Fondo di investimento per il clima sono utilizzate conformemente a:

a) il criterio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852;

b) le garanzie minime di salvaguardia di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) 2020/852.

In caso di sostegno attraverso i CCD, tali atti delegati consentono meccanismi di gara tecnologicamente neutri e

competitivi conformemente agli obiettivi del Fondo di investimento per il clima di cui al primo comma.

Emendamento 544

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12 – lettera g

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 8 – comma 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che illustra la coerenza dei progetti finanziati a titolo del Fondo di investimento per il clima rispetto all'obiettivo della neutralità climatica di cui al regolamento (UE) 2021/1119, i progressi compiuti verso la realizzazione degli investimenti descritti nei piani di decarbonizzazione industriale, nonché il suo piano d'azione per il biennio successivo.

Emendamento 545

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 13

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quater

Testo della Commissione

Emendamento

(13) *all'articolo 10 quater, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:*

"Gli Stati membri impongono agli impianti di produzione di energia elettrica e ai gestori di rete beneficiari di presentare entro il 28 febbraio di ogni anno una relazione sull'attuazione dei loro investimenti selezionati, che comprenda il rapporto tra quote assegnate a titolo gratuito e spese sostenute per gli investimenti e i tipi di investimenti finanziati. Gli Stati membri comunicano tali informazioni alla Commissione, che le rende pubbliche."

(13) *l'articolo 10 quater è soppresso;*

Emendamento 546

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quater bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 10 quater bis

Assegnazione di quote a titolo gratuito per un periodo transitorio ai fini della modernizzazione del settore energetico

Eventuali quote per l'assegnazione a titolo gratuito per un periodo transitorio ai fini della modernizzazione del settore energetico che non sono state assegnate agli operatori degli Stati membri interessati entro il 31 dicembre 2023 sono aggiunte al quantitativo totale di quote che lo Stato membro interessato riceve per la messa all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a). Tuttavia, gli Stati membri possono utilizzare tali quote, o alcune di esse, ai sensi dell'articolo 10 quinquies per sostenere gli investimenti nell'ambito del Fondo per la modernizzazione.";

Emendamento 547

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 14 – lettera a
Direttiva 2003/87/CE
Articolo quinquies – paragrafo 1 – commi 1 bis e 1 ter (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

Il sostegno del Fondo per la modernizzazione è concesso solo agli Stati membri che hanno adottato obiettivi giuridicamente vincolanti per il conseguimento della neutralità climatica entro il 2050, nonché misure per l'eliminazione graduale di tutti i combustibili fossili in un arco di tempo coerente con gli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/1119.

Inoltre, non è fornito alcun sostegno a titolo del Fondo per la modernizzazione per sostenere gli investimenti proposti da uno Stato membro beneficiario per i quali è in corso la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 o per i quali il Consiglio ha adottato una decisione di esecuzione sulle misure appropriate a norma di tale articolo.

Emendamento 548

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 14 – lettera a

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quinquies – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Gli investimenti finanziati sono coerenti con gli obiettivi della presente direttiva, nonché con gli obiettivi della comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo(*), con il regolamento (UE) 2021/1119 *del Parlamento europeo e del Consiglio(**)* e con gli obiettivi a lungo termine che figurano nell'accordo di Parigi. Il Fondo per la modernizzazione non fornisce alcun sostegno **agli impianti per la produzione di energia** che utilizzano combustibili fossili.";

(*) COM(2019) 640 final.

(**) *Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).*

Emendamento

Gli investimenti finanziati sono coerenti con gli obiettivi della presente direttiva, nonché con gli obiettivi della comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo(*), con il regolamento (UE) 2021/1119 e con gli obiettivi a lungo termine che figurano nell'accordo di Parigi. Il Fondo per la modernizzazione non fornisce alcun sostegno **alle attività connesse all'energia** che utilizzano combustibili fossili.";

(*) COM(2019) 640 final.

Emendamento 549

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 14 – lettera b

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quinquies – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. **Almeno l'80** % delle risorse finanziarie provenienti dal Fondo per la modernizzazione è utilizzato per sostenere investimenti nei seguenti settori:

Emendamento

2. **Il 100** % delle risorse finanziarie provenienti dal Fondo per la modernizzazione è utilizzato per sostenere investimenti nei seguenti settori:

Emendamento 550

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 14 – lettera b

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quinquies – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) la produzione di energia mediante generatori all'idrogeno;

Emendamento 551

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 14 – lettera b

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quinquies – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) **miglioramento dell'efficienza energetica** sul versante della domanda, anche nei settori dei trasporti, dell'edilizia, dell'agricoltura e dei rifiuti;

Emendamento

(c) **riduzione del consumo complessivo di energia mediante la gestione e l'efficienza** sul versante della domanda, anche nei settori dei trasporti, dell'edilizia, dell'agricoltura e dei rifiuti, **tenendo conto della necessità di elettrificazione legata alla transizione climatica e al conseguente aumento della domanda di energia elettrica da fonti rinnovabili;**

Emendamento 552

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 14 – lettera b

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quinquies – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) sostegno alle famiglie a basso reddito, anche nelle zone rurali e remote, per affrontare il problema della povertà energetica e modernizzare i loro sistemi di riscaldamento; *e*

Emendamento

e) sostegno alle famiglie a basso reddito, anche nelle zone rurali e remote, per affrontare il problema della povertà energetica e modernizzare i loro sistemi di riscaldamento *e raffrescamento, nonché agli sforzi tesi all'efficienza energetica negli edifici sia per uso commerciale che per uso residenziale;*

Emendamento 553

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 14 – lettera b

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quinquies – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

f) una transizione giusta nelle regioni dipendenti dal carbonio negli Stati membri beneficiari, in modo da favorire il reimpiego, la riqualificazione e lo sviluppo delle competenze dei lavoratori, l'istruzione, le iniziative per la ricerca di lavoro e le start-up, in dialogo con le parti sociali.";

Emendamento

(f) una transizione giusta nelle regioni dipendenti dal carbonio negli Stati membri beneficiari, in modo da favorire il reimpiego, la riqualificazione e lo sviluppo delle competenze dei lavoratori, l'istruzione, le iniziative per la ricerca di lavoro e le start-up, in dialogo con *la società civile e le parti sociali, in linea con le azioni pertinenti previste dagli Stati membri nei loro piani territoriali per una transizione giusta e contribuendo ad esse, in conformità con l'articolo 8, paragrafo 2, lettera k), del regolamento (UE) 2021/1056, ove opportuno; e*

Emendamento 554

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 14 – lettera b

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quinquies – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) investimenti nella realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi.

Emendamento 555

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 14 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quinquies – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) è inserito il seguente paragrafo:

"2 bis. Tutte le risorse finanziarie provenienti dal Fondo per la modernizzazione sono utilizzate conformemente a:

- a) il criterio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852;***
- b) le garanzie minime di salvaguardia di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) 2020/852."***

Emendamento 556

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 14 – lettera b ter (nuova)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quinquies – paragrafo 5 – comma 2 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

(b ter) al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente:

"Il comitato per gli investimenti chiede il parere del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici per garantire che le decisioni di investimento siano in linea con i criteri di cui al presente articolo e per sostenere il

Emendamento 557

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 14 – lettera b quater (nuova)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quinquies – paragrafo 6

Testo in vigore

6. Lo Stato membro beneficiario, prima di decidere di finanziare un investimento con la sua percentuale di quote nel Fondo per la modernizzazione, presenta il progetto di investimento al comitato per gli investimenti e alla BEI. ***Se la BEI conferma che un investimento rientra nei settori elencati al paragrafo 2, lo Stato membro può procedere a finanziare il progetto di investimento con la sua percentuale di quote.***

Se un investimento nella modernizzazione dei sistemi energetici, di cui si propone il finanziamento a titolo del Fondo per la modernizzazione, non rientra nei settori elencati al paragrafo 2, il comitato per gli investimenti valuta la fattibilità tecnica e finanziaria di detto investimento, incluse le riduzioni delle emissioni che questi conseguono, e formula una raccomandazione sul finanziamento degli investimenti a titolo del Fondo per la modernizzazione. Il comitato per gli investimenti garantisce che qualsiasi investimento relativo al teleriscaldamento consegua un miglioramento sostanziale in termini di efficienza energetica e di riduzioni delle emissioni.

Tale raccomandazione può includere suggerimenti concernenti gli appropriati strumenti di finanziamento. ***Al massimo il 70% dei costi pertinenti di un investimento che non rientra nei settori elencati al paragrafo 2 può essere finanziato con le risorse provenienti dal Fondo per la modernizzazione, a***

Emendamento

(b quater) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Lo Stato membro beneficiario, prima di decidere di finanziare un investimento con la sua percentuale di quote nel Fondo per la modernizzazione, presenta il progetto di investimento al comitato per gli investimenti e alla BEI.

Il comitato per gli investimenti valuta la fattibilità tecnica e finanziaria di detto investimento, incluse le riduzioni delle emissioni che questi conseguono, e formula una raccomandazione sul finanziamento degli investimenti a titolo del Fondo per la modernizzazione. Il comitato per gli investimenti garantisce che qualsiasi investimento relativo al teleriscaldamento consegua un miglioramento sostanziale in termini di efficienza energetica e di riduzioni delle emissioni.

Tale raccomandazione può includere suggerimenti concernenti gli appropriati strumenti di finanziamento.";

condizione che i costi rimanenti siano finanziati da soggetti giuridici privati.

Emendamento 558

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 14 – lettera b quinquies (nuova)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quinquies – paragrafo 11

Testo in vigore

11. Il comitato per gli investimenti riferisce annualmente alla Commissione sull'esperienza acquisita con la valutazione degli investimenti. Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione riesamina, tenendo in considerazione i riscontri del comitato per gli investimenti, i settori per i progetti di cui al paragrafo 2 e sui quali il comitato per gli investimenti basa le sue raccomandazioni.

Emendamento

(b quinquies) il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

"11. Il comitato per gli investimenti riferisce annualmente alla Commissione, ***al Consiglio e al Parlamento europeo*** sull'esperienza acquisita con la valutazione degli investimenti. ***La relazione è resa pubblica.*** Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione riesamina, tenendo in considerazione i riscontri del comitato per gli investimenti, i settori per i progetti di cui al paragrafo 2 e sui quali il comitato per gli investimenti basa le sue raccomandazioni.";

Emendamento 559

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 15 – lettera -a (nuova)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. Gli Stati membri provvedono affinché le quote di emissioni possano essere trasferite:

(a) tra ***persone*** all'interno dell'Unione;

(b) tra ***persone*** all'interno dell'Unione e persone nei paesi terzi, quando tali quote di emissioni sono riconosciute conformemente alla procedura dell'articolo 25, nell'osservanza delle sole restrizioni previste dalla presente direttiva o adottate

Emendamento

(-a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri provvedono affinché le quote di emissioni possano essere trasferite:

(a) tra ***soggetti regolamentati*** all'interno dell'Unione;

(b) tra ***soggetti regolamentati*** all'interno dell'Unione e persone nei paesi terzi, quando tali quote di emissioni sono riconosciute conformemente alla procedura dell'articolo 25, nell'osservanza delle sole restrizioni previste dalla presente direttiva

in forza della medesima.

o adottate in forza della medesima.

I soggetti regolamentati possono conferire a una persona fisica o giuridica l'incarico di gestire conti del registro appartenenti al soggetto regolamentato e di condurre, a nome di quest'ultimo, tutti i tipi di transazione che sono consentiti per il conto in questione. Il soggetto regolamentato resta responsabile della conformità. All'atto di conferimento del mandato alla persona fisica o giuridica, il soggetto regolamentato garantisce che non vi siano conflitti di interessi tra la persona fisica o giuridica incaricata e le autorità competenti, gli amministratori nazionali, i verificatori o altri organi oggetti alla presente direttiva.";

Emendamento 560

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15 – lettera -a bis (nuova)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 12 – paragrafo 1 bis bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-a bis) è inserito il paragrafo seguente:

"1 bis bis. Entro il 1° luglio 2023 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in che modo una limitazione dell'accesso ai mercati europei delle quote di emissioni di carbonio ai soggetti regolamentati e agli intermediari finanziari che agiscono per loro conto inciderebbe sull'integrità e sull'efficace funzionamento dei mercati delle quote di emissioni di carbonio e sul conseguimento degli obiettivi energetici e climatici dell'Unione per il 2030 e il 2050. Se la valutazione è negativa, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa per adeguare le pertinenti disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, e dell'articolo 19, paragrafo 2.";

Emendamento 561

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 15 – lettera c

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo) e 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

In deroga al primo comma, lettera c), fino al 31 dicembre 2029 le società di navigazione possono restituire un numero inferiore di quote sulla base della classe ghiaccio della nave o della navigazione in presenza di ghiaccio o sulla base di entrambi gli elementi, in linea con l'allegato V bis.

In deroga al primo comma, lettera c), fino al 31 dicembre 2029 le società di navigazione possono restituire il 55 % in meno di quote per le emissioni prodotte fino al 2030 da tratte tra un porto situato in una regione ultraperiferica di uno Stato membro e un porto situato nello stesso Stato membro, anche tra due porti diversi situati in regioni ultraperiferiche diverse dello stesso Stato membro. Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione valuta e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'impatto della cessazione di tale deroga per il trasporto marittimo da e verso le regioni ultraperiferiche.

Emendamento

562

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 15 – lettera e

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 12 – paragrafo 3 ter– comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di gas a effetto serra che si ritiene siano state catturate e utilizzate per essere legate chimicamente in modo permanente in un prodotto in modo da non entrare nell'atmosfera in condizioni d'uso normali.

Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di gas a effetto serra che si ritiene siano state catturate e utilizzate per essere legate chimicamente in modo permanente in un prodotto in modo da non entrare nell'atmosfera in condizioni d'uso *e di smaltimento* normali.

Emendamento

563

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 15 – lettera e

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 12 – paragrafo 3 ter – comma 2

Testo della Commissione

La Commissione adotta atti di ***esecuzione riguardanti*** i requisiti necessari per considerare che i gas a effetto serra siano legati chimicamente in modo permanente in un prodotto in modo da non entrare nell'atmosfera in condizioni d'uso normali.

Emendamento

La Commissione adotta atti ***delegati conformemente all'articolo 23 al fine di integrare la presente direttiva stabilendo*** i requisiti necessari per considerare che i gas a effetto serra siano legati chimicamente in modo permanente in un prodotto in modo da non entrare nell'atmosfera in condizioni d'uso ***e di smaltimento*** normali ***ai sensi del primo comma del presente paragrafo***.

Emendamento

564

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 15 – lettera e

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 12 – paragrafo 3 ter – comma 3

Testo della Commissione

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2.

Emendamento

soppresso

Emendamento

565

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 15 – lettera e bis (nuova)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 12 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) è inserito il paragrafo seguente:

"3 ter bis. Entro il 1° gennaio 2025 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui esamina in che modo le emissioni negative derivanti dai gas a effetto serra catturati dall'atmosfera e stoccati in modo sicuro e permanente sono contabilizzate e in che modo tali emissioni negative possono essere coperte dallo scambio di quote di emissioni, proponendo un ambito di applicazione chiaro e criteri e garanzie

rigorosi per garantire che detti assorbimenti non compensino le necessarie riduzioni delle emissioni conformemente agli obiettivi climatici dell'Unione di cui al regolamento (UE) 2021/1119. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa volta a coprire le emissioni negative.";

Emendamento 566

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15 – lettera e ter (nuova)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 12 – paragrafo 3 ter ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

e ter) è inserito il seguente paragrafo:
"3 ter ter. Entro il 31 dicembre 2029 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui esamina se tutte le emissioni di gas a effetto serra provenienti dalle diverse attività disciplinate dalla presente direttiva sono effettivamente contabilizzate, in quali fasi del processo tali emissioni sono contabilizzate e se è stato evitato il doppio conteggio, in particolare tenendo conto delle fasi a valle, tra cui lo smaltimento e l'incenerimento dei rifiuti, nonché l'esportazione, e valuta i benefici comparativi sul piano climatico ed economico derivanti dalla contabilizzazione delle emissioni di ciascuna attività nelle diverse fasi del processo. La Commissione può, se del caso, corredata la relazione di una proposta legislativa volta a modificare la presente direttiva al fine di garantire che tutte le emissioni siano contabilizzate nella fase più efficace e che sia evitato il doppio conteggio."

Emendamento 567

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15 – lettera e quater (nuova)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 12 – paragrafo 3 ter quater (nuovo)

e quater) è inserito il seguente paragrafo:

"3 ter quater. Entro il 1° gennaio 2025 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui esamina una metodologia trasparente, comparabile e affidabile per contabilizzare le emissioni di gas a effetto serra che si ritiene siano state catturate e utilizzate per essere legate chimicamente in un prodotto in un modo diverso da quello di cui al paragrafo 3 ter, tenendo conto di una valutazione del ciclo di vita del prodotto. La metodologia per la valutazione del ciclo di vita del prodotto tiene conto del duplice ruolo dei gas a effetto serra come emissioni e come materia prima, comprese le emissioni catturate nella fabbricazione del prodotto, le emissioni prodotte durante il processo di cattura e utilizzo, le emissioni utilizzate nella fabbricazione del prodotto e il numero di anni in cui il carbonio catturato dalle emissioni è legato al prodotto. La Commissione, se del caso, acclude a tale relazione una proposta legislativa volta a emendare la presente direttiva per includere tale approccio di valutazione del ciclo di vita".

Emendamento

568/rev

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 15 – lettera e quinquies (nuova)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 12 – paragrafo 4

Testo in vigore

Emendamento

4. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che le quote di emissioni vengano cancellate in qualsiasi momento a richiesta della persona che le detiene. In caso di chiusura della capacità di generazione di energia elettrica

(e quinquies) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che le quote di emissioni vengano cancellate in qualsiasi momento a richiesta della persona che le detiene. In caso di chiusura della capacità di generazione di energia elettrica

nel loro territorio a seguito di misure nazionali supplementari, gli Stati membri **possono cancellare** quote dal quantitativo totale di quote che gli stessi mettono all'asta di cui all'articolo 10, paragrafo 2, fino a un ammontare corrispondente alle emissioni medie verificate dell'impianto in questione nel corso di un periodo di cinque anni precedente alla chiusura. Lo Stato membro interessato informa la Commissione della prevista cancellazione conformemente agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 10, paragrafo 4.

Emendamento

569

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

(16) all'articolo 14, **paragrafo 1, primo comma**, è **aggiunta la frase** seguente:

“1. La Commissione adotta atti **di esecuzione concernenti le** modalità precise per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e, se opportuno, dei dati riguardanti le attività, fra le attività che figurano all'allegato I, per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini della domanda di cui agli articoli 3 sexies o 3 septies, fondandosi sui principi di monitoraggio e comunicazione delle emissioni definiti nell'allegato IV e sui requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti **di esecuzione** specificano inoltre, nelle prescrizioni relative al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni, il potenziale di riscaldamento globale di ciascun gas a effetto serra considerato. Tali atti **di esecuzione** applicano i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per l'uso della biomassa stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio(*), con gli eventuali adeguamenti necessari ai fini dell'applicazione a norma della presente

nel loro territorio a seguito di misure nazionali supplementari, gli Stati membri **cancellano** quote dal quantitativo totale di quote che gli stessi mettono all'asta di cui all'articolo 10, paragrafo 2, fino a un ammontare corrispondente alle emissioni medie verificate dell'impianto in questione nel corso di un periodo di cinque anni precedente alla chiusura. Lo Stato membro interessato informa la Commissione della prevista cancellazione conformemente agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 10, paragrafo 4.”

Emendamento

(16) all'articolo 14, **il paragrafo 1 è sostituito dal** seguente:

“1. La Commissione adotta atti **delegati conformemente all'articolo 23 per integrare la presente direttiva riguardo alle** modalità precise per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e, se opportuno, dei dati riguardanti le attività, fra le attività che figurano all'allegato I, per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini della domanda di cui agli articoli 3 sexies o 3 septies, fondandosi sui principi di monitoraggio e comunicazione delle emissioni definiti nell'allegato IV e sui requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti **delegati** specificano inoltre, nelle prescrizioni relative al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni, il potenziale di riscaldamento globale di ciascun gas a effetto serra considerato **e sono accompagnati da una valutazione d'impatto dettagliata, tenendo conto dei più recenti dati scientifici disponibili**. Tali atti **delegati** applicano i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per l'uso della

direttiva, affinché si consideri che la biomassa abbia un fattore di emissione pari a zero. Gli atti in questione specificano come contabilizzare lo stoccaggio delle emissioni provenienti da una combinazione di fonti con fattore di emissione pari a zero e fonti il cui fattore di emissione non è zero. Specificano inoltre come contabilizzare le emissioni dai combustibili rinnovabili di origine non biologica e dai combustibili a carbonio riciclato, garantendo che tali emissioni vengano contabilizzate evitando la doppia contabilizzazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2.

(*) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82)."

Emendamento 570

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. Qualsiasi persona può possedere quote di emissioni. Il registro è accessibile al pubblico e contiene una contabilità separata per registrare le quote di emissioni possedute da ***ciascuna persona alla*** quale siano state rilasciate o dalla quale siano state trasferite quote di emissione.

biomassa stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio(*), con gli eventuali adeguamenti necessari ai fini dell'applicazione a norma della presente direttiva, affinché si consideri che la biomassa abbia un fattore di emissione pari a zero. Gli atti in questione specificano come contabilizzare lo stoccaggio delle emissioni provenienti da una combinazione di fonti con fattore di emissione pari a zero e fonti il cui fattore di emissione non è zero. Specificano inoltre come contabilizzare le emissioni dai combustibili rinnovabili di origine non biologica e dai combustibili a carbonio riciclato, garantendo che tali emissioni vengano contabilizzate evitando la doppia contabilizzazione.

(*) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82)."

Emendamento

(19 bis) all'articolo 19, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 1 bis bis, oltre ai conti dell'amministrazione centrale e nazionale, soltanto i soggetti regolamentati con obblighi di conformità all'ETS dell'UE passati, presenti o prevedibili in futuro possono possedere quote di emissioni. Il registro è accessibile al pubblico e contiene una contabilità separata per registrare le

quote di emissioni possedute da *ciascun soggetto regolamentato* al quale siano state rilasciate o dal quale siano state trasferite quote di emissione."

Emendamento 571

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19 ter (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. Il potere di adottare atti delegati di cui **agli articoli** 3 quinquies, paragrafo 3, 10, paragrafo 4, 10 bis, paragrafi 1 e 8, e 10 ter, paragrafo 5, 19, paragrafo 3, all'articolo 22, **agli articoli** 24, paragrafo 3, 24 bis, paragrafo 1, **25 bis**, paragrafo 1, e all'articolo **28 quater** è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dall'8 aprile 2018.

Emendamento

(19 ter) *all'articolo 23, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*

"2. Il potere di adottare atti delegati di cui **all'articolo** 3 quinquies, paragrafo 3, **all'articolo 3 octies bis bis, paragrafo 2, all'articolo 3 octies bis ter, paragrafo 7, all'articolo 3 octies sexies bis, secondo comma, all'articolo** 10, paragrafo 4, **all'articolo** 10 bis, paragrafi 1 e 8, **all'articolo** 10 ter, paragrafo 5, **all'articolo 12, paragrafo 3 ter,** all'articolo **14, paragrafo 1, all'articolo** 19, paragrafo 3, **all'articolo 22, all'articolo** 24, paragrafo 3, **all'articolo** 24 bis, paragrafo 1, **all'articolo 25 bis,** paragrafo 1, **all'articolo** 28 quater, **all'articolo 30 quater, paragrafo 2 bis, e all'articolo 30 septies, paragrafo 4 bis,** è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dall'8 aprile 2018."

Emendamento 572

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19 quater (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 29 bis

Testo in vigore

Articolo 29 bis
Misure in caso di fluttuazioni eccessive dei

Emendamento

(19 quater) *l'articolo 29 bis è sostituito dal seguente:*

"Articolo 29 bis
Misure in caso di fluttuazioni eccessive dei

prezzi

1. Qualora per più di sei mesi consecutivi il prezzo della quota sia **tre** volte superiore al prezzo medio delle quote nei due anni precedenti sul mercato europeo del carbone, la Commissione convoca immediatamente una riunione del comitato istituito dall'articolo 9 della decisione n. 280/2004/CE.

2. Qualora l'evoluzione dei prezzi di cui al paragrafo 1 non corrisponda a mutamenti dei parametri fondamentali del mercato, **può essere** adottata una delle seguenti misure, tenendo conto della portata dell'evoluzione dei prezzi:

a) una misura che consente agli Stati membri di anticipare la messa all'asta di parte della quantità da mettere all'asta;

b) una misura che consente agli Stati membri di mettere all'asta fino al 25 % delle quote restanti nella riserva per i nuovi entranti.

Tali misure sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 23, paragrafo 4.

3. Ogni misura tiene nel massimo conto le relazioni presentate dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 29 nonché ogni altra informazione pertinente fornita dagli Stati membri.

4. Le modalità di applicazione delle presenti disposizioni sono stabilite negli atti di cui all'articolo 10, paragrafo 4.

prezzi

1. Qualora per più di sei mesi consecutivi il prezzo **medio** della quota sia **due** volte superiore al prezzo medio delle quote nei due anni precedenti sul mercato europeo del carbone, la Commissione convoca immediatamente, **e non oltre sette giorni dopo tale data**, una riunione del comitato istituito dall'articolo 9 della decisione n. 280/2004/CE **per valutare se l'evoluzione dei prezzi di cui al presente paragrafo corrisponda a mutamenti dei parametri fondamentali del mercato.**

2. Qualora l'evoluzione dei prezzi di cui al paragrafo 1 non corrisponda a mutamenti dei parametri fondamentali del mercato, **è** adottata **con urgenza** una **qualsiasi** delle seguenti misure, tenendo conto della portata dell'evoluzione dei prezzi:

-a) lo svincolo di 100 milioni di quote di cui al presente capo dalla riserva stabilizzatrice del mercato conformemente all'articolo 1, paragrafo 7, della decisione (UE) 2015/1814, da distribuire uniformemente nell'ambito delle aste per un periodo di sei mesi;

a) una misura che consente agli Stati membri di anticipare la messa all'asta di parte della quantità da mettere all'asta **in un anno civile successivo;**

b) una misura che consente agli Stati membri di mettere all'asta fino al 25 % delle quote restanti nella riserva per i nuovi entranti.

Tali misure sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 23, paragrafo 4.

3. Ogni misura tiene nel massimo conto le relazioni presentate dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 29 nonché ogni altra informazione pertinente fornita dagli Stati membri.

4. Le modalità di applicazione delle presenti disposizioni sono stabilite negli atti di cui all'articolo 10, paragrafo 4. "

Emendamento 573

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19 quinquies (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 29 bis bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 quinquies) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 29 bis bis

1. L'accesso al mercato dell'EU ETS è limitato ai soggetti che si qualificano come impianti e operatori aerei e marittimi assoggettati a obblighi di conformità nell'ambito dell'EU ETS.

2. In deroga al paragrafo 1, gli intermediari finanziari che acquistano quote per conto dell'impianto e non per proprio conto hanno accesso al mercato dell'EU ETS.

3. La Commissione valuta se l'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010^{1 bis} sia compatibile con le disposizioni del presente articolo e, se necessario, presenta una proposta legislativa per modificare tale regolamento.

^{1 bis} Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione (GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1)."

Emendamento 574

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19 sexies (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. La presente direttiva è oggetto di riesame alla luce degli sviluppi internazionali e degli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi.

Emendamento

(19 sexies) all'articolo 30, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La presente direttiva è oggetto di riesame alla luce degli sviluppi internazionali e degli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi, **compreso l'impegno assunto in occasione della 26a conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26) di limitare l'aumento della temperatura a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali.**"

Emendamento

575

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 20 bis (nuovo)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 30 – paragrafo 3

Testo in vigore

3. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio nel contesto di ogni bilancio globale concordato nel quadro dell'accordo di Parigi, con particolare riguardo alla necessità di ulteriori politiche e misure dell'Unione in vista delle necessarie riduzioni dei gas a effetto serra da parte dell'Unione e dei suoi Stati membri, anche per quanto riguarda il fattore lineare di cui all'articolo 9. La Commissione può, se del caso, presentare al Parlamento europeo e al Consiglio proposte di modifica della presente direttiva.

Emendamento

(20 bis) all'articolo 30, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Commissione, **dopo aver consultato il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici**, riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio nel contesto di ogni bilancio globale concordato nel quadro dell'accordo di Parigi, con particolare riguardo alla necessità di ulteriori politiche e misure dell'Unione in vista delle necessarie riduzioni dei gas a effetto serra da parte dell'Unione e dei suoi Stati membri, anche per quanto riguarda il fattore lineare di cui all'articolo 9. La Commissione può, se del caso, presentare al Parlamento europeo e al Consiglio proposte di modifica della presente direttiva. **Nelle sue proposte la Commissione garantisce il rispetto dell'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119, degli obiettivi climatici dell'Unione di cui all'articolo 4 di tale regolamento e del**

bilancio di previsione indicativo per i gas a effetto serra dell'Unione per il periodo 2030-2050 di cui all'articolo 4, paragrafo 4, di tale regolamento. Le proposte riflettono i progressi compiuti nel tempo e riflettono la sua massima ambizione conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, dell'accordo di Parigi."

Emendamento 576

Proposta di direttiva
Articolo 1– punto 20 ter (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 30 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

(20 ter) all'articolo 30 è aggiunto il paragrafo seguente:

"4 bis. In sede di riesame della presente direttiva, conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, la Commissione analizza come si possano stabilire collegamenti tra EU ETS e altri mercati del carbonio, senza ostacolare il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica e dei traguardi dell'Unione in materia di clima di cui al regolamento (UE) 2021/1119."

Emendamento 577

Proposta di direttiva
Articolo 1– punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Capitolo IV bis – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

SISTEMA DI SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONE PER GLI EDIFICI *E* IL TRASPORTO STRADALE

SISTEMA DI SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONE PER GLI EDIFICI, IL TRASPORTO STRADALE *E ALTRI COMBUSTIBILI*

Emendamento 578

Proposta di direttiva
Articolo 1– punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 30 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Le disposizioni del presente capo si applicano all'immissione in consumo di combustibili utilizzati per la combustione nel trasporto privato su strada e nel riscaldamento e raffrescamento privati di edifici residenziali solo a decorrere dal 1° gennaio 2029, fatta salva la valutazione di cui al paragrafo 1 ter.

Emendamento

579

Proposta di direttiva

Articolo 1– punto 21

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 30 bis – paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. Se le condizioni lo permettono, la Commissione mira ad estendere il presente capo alle emissioni prodotte dal trasporto privato su strada e dal riscaldamento e raffrescamento privati di edifici residenziali a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Entro il 1° gennaio 2026 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta l'estensione del presente capo alle emissioni del trasporto privato su strada e del riscaldamento e raffrescamento privati di edifici residenziali a decorrere dal 1° gennaio 2029, in modo che nessuno sia lasciato indietro. In particolare, tale relazione comprende:

a) una valutazione dettagliata dell'evoluzione della povertà energetica e di mobilità nell'Unione e in ciascuno Stato membro, quale comunicata a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) .../... [regolamento sul Fondo sociale per il clima];

b) una valutazione dettagliata dei risultati delle misure e degli investimenti inclusi nei piani sociali per il clima degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda il numero di persone sottratte

alla povertà energetica e di mobilità per effetto di tali misure e investimenti, nonché di altri investimenti provenienti da altri fondi dell'Unione;

c) un'analisi e una quantificazione dettagliate della riduzione supplementare delle emissioni di gas a effetto serra che potrebbe essere conseguita attraverso tale estensione, nonché dei progressi compiuti dagli Stati membri verso il raggiungimento degli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2018/842;

d) una valutazione della fattibilità e delle modalità del meccanismo di comunicazione e di limitazione del trasferimento dei costi di cui all'articolo 30 septies, paragrafo 2 bis.

Sulla base dei risultati di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, una revisione mirata della presente direttiva e del regolamento (UE) .../... [regolamento sul Fondo sociale per il clima] tesa a estendere il presente capo alle emissioni prodotte dal trasporto privato su strada e dal riscaldamento e raffrescamento privati di edifici residenziali a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Emendamento 580

Proposta di direttiva
Articolo 1– punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 30 bis – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quater. Uno Stato membro può decidere che la deroga relativa ai combustibili utilizzati per la combustione nel trasporto privato su strada e nel riscaldamento e raffrescamento privati di edifici residenziali di cui al paragrafo 1 bis non si applichi nel suo territorio, a condizione che disponga di programmi sufficienti per sostenere le famiglie a basso reddito e affrontare la povertà energetica e di mobilità, nonché previa approvazione della Commissione. Lo Stato membro interessato informa la

Commissione qualora intenda adottare tale decisione. La Commissione valuta se lo Stato membro dispone di programmi sufficienti a tal fine e informa lo Stato membro della sua decisione.

Emendamento 581

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 30 bis bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 30 bis bis

1. Qualora, nei sei mesi consecutivi precedenti l'anno di inizio della vendita all'asta di quote relative ai combustibili utilizzati per la combustione nel trasporto privato su strada e nel riscaldamento e raffrescamento privati di edifici residenziali a norma dell'articolo 30 bis, paragrafo 1 bis, il prezzo medio dei combustibili destinati al consumo nei settori contemplati dal presente capo sia superiore al prezzo medio di tali combustibili a marzo 2022, il termine per la restituzione delle quote relative ai combustibili utilizzati per la combustione nel trasporto privato su strada e nel riscaldamento e raffrescamento privati di edifici residenziali, di cui all'articolo 30 quinquies, paragrafo 1, è prorogato fino a quando il prezzo non scende al di sotto di tale soglia.

In deroga al primo comma, nel caso in cui il Fondo sociale per il clima istituito dal regolamento (UE) .../... [regolamento sul Fondo sociale per il clima] non sia diventato operativo o lo sia diventato da meno di tre anni, la vendita all'asta delle quote di cui al presente capo è rinviata fino a quando il Fondo sociale per il clima non sarà operativo da almeno tre anni.

2. Se del caso, la Commissione pubblica che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte prima dell'inizio delle aste di cui al presente

capo.

Emendamento 582

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 21

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 30 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che, a decorrere dal 1° gennaio **2025**, nessun soggetto regolamentato svolga l'attività di cui all'allegato III, a meno che non sia in possesso di un'autorizzazione rilasciata da un'autorità competente conformemente ai paragrafi 2 e 3.

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che, a decorrere dal 1° gennaio **2024**, nessun soggetto regolamentato svolga l'attività di cui all'allegato III, a meno che non sia in possesso di un'autorizzazione rilasciata da un'autorità competente conformemente ai paragrafi 2 e 3.

Emendamento 583

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 21

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 30 quater – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il quantitativo unionale di quote rilasciate a norma del presente capo ogni anno a partire dal **2026** diminuirà in modo lineare a partire dal 2024. Il valore del 2024 è definito come i limiti di emissione per il 2024, calcolati sulla base delle emissioni di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842 **del Parlamento europeo e del Consiglio(*)** per i settori contemplati dal presente capo e applicando la traiettoria lineare di riduzione per tutte le emissioni che rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento. Dopo il 2024 la quantità diminuisce ogni anno di un fattore lineare di riduzione del 5,15 %. Entro il 1° gennaio 2024 la Commissione pubblica il quantitativo di quote a livello dell'Unione per il **2026**.

Emendamento

1. Il quantitativo unionale di quote rilasciate a norma del presente capo ogni anno a partire dal **2025** diminuirà in modo lineare a partire dal 2024. Il valore del 2024 è definito come i limiti di emissione per il 2024, calcolati sulla base delle emissioni di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842 per i settori contemplati dal presente capo e applicando la traiettoria lineare di riduzione per tutte le emissioni che rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento. Dopo il 2024 la quantità diminuisce ogni anno di un fattore lineare di riduzione del 5,15 %. Entro il 1° gennaio 2024 la Commissione pubblica il quantitativo di quote a livello dell'Unione per il **2025**.

(*) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

Emendamento 584

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 30 quater – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di integrare la presente direttiva definendo un quantitativo supplementare di quote da rilasciare ogni anno a decorrere dal 2025 per compensare le quote restituite laddove si fosse verificato un doppio conteggio delle emissioni nonostante le norme intese a evitare doppi conteggi di cui all'articolo 30 septies, paragrafo 4. Il quantitativo supplementare di quote fissato dalla Commissione corrisponde al quantitativo totale di emissioni di gas a effetto serra compensate nel pertinente anno di riferimento in conformità degli atti delegati di cui all'articolo 30 septies, paragrafo 4 bis.

Emendamento 585

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 30 quinquies – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. A decorrere dal **2026** le quote di cui al presente capo sono messe all'asta, a meno che non siano integrate nella riserva stabilizzatrice del mercato istituita dalla

1. A decorrere dal **2025** le quote di cui al presente capo sono messe all'asta, a meno che non siano integrate nella riserva stabilizzatrice del mercato istituita dalla

decisione (UE) 2015/1814. Le quote di cui al presente capo sono messe all'asta separatamente dalle quote di cui ai capi II, II bis e III.

Emendamento 586

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 21

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 30 quinquies – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

La messa all'asta delle quote di cui al presente capo inizia nel **2026** con un volume corrispondente al 130 % dei volumi d'asta per il **2026** stabiliti sulla base del quantitativo di quote per l'insieme dell'Unione per l'anno in questione e delle quote e dei volumi d'asta rispettivi a norma dei paragrafi 3, 5 e 6. I volumi aggiuntivi da mettere all'asta sono utilizzati unicamente per la restituzione delle quote a norma dell'articolo 30 sexies, paragrafo 2, e sono detratti dai volumi messi all'asta per il periodo dal 2028 al 2030. Le condizioni per queste aste anticipate sono stabilite conformemente al paragrafo 7 e all'articolo 10, paragrafo 4.

Emendamento 587

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 21

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 30 quinquies – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Nel **2026** 600 milioni di quote, disciplinate dal presente capo, sono costituite come partecipazioni nella riserva stabilizzatrice del mercato a norma dell'articolo 1 bis, paragrafo 3, della decisione (UE) 2015/1814.

Emendamento 588

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 21

decisione (UE) 2015/1814. Le quote di cui al presente capo sono messe all'asta separatamente dalle quote di cui ai capi II, II bis e III.

Emendamento

La messa all'asta delle quote di cui al presente capo inizia nel **2025** con un volume corrispondente al 130 % dei volumi d'asta per il **2025** stabiliti sulla base del quantitativo di quote per l'insieme dell'Unione per l'anno in questione e delle quote e dei volumi d'asta rispettivi a norma dei paragrafi 3, 5 e 6. I volumi aggiuntivi da mettere all'asta sono utilizzati unicamente per la restituzione delle quote a norma dell'articolo 30 sexies, paragrafo 2, e sono detratti dai volumi messi all'asta per il periodo dal 2028 al 2030. Le condizioni per queste aste anticipate sono stabilite conformemente al paragrafo 7 e all'articolo 10, paragrafo 4.

Emendamento

Nel **2025** 600 milioni di quote, disciplinate dal presente capo, sono costituite come partecipazioni nella riserva stabilizzatrice del mercato a norma dell'articolo 1 bis, paragrafo 3, della decisione (UE) 2015/1814.

Testo della Commissione

3. 150 milioni di quote rilasciate a norma del presente capo sono messe all'asta e tutti proventi di tali aste sono messi a disposizione del Fondo per ***l'innovazione*** istituito a norma dell'articolo ***10 bis, paragrafo 8, articolo che si applica alle quote di cui al presente paragrafo.***

Emendamento

3. 150 milioni di quote rilasciate a norma del presente capo sono messe all'asta e tutti proventi di tali aste sono messi a disposizione del Fondo ***sociale per il clima*** istituito a norma ***del regolamento (UE) .../... [Regolamento sul Fondo sociale per il clima] come entrate con destinazione specifica esterne a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio e sono utilizzati conformemente alle norme applicabili al Fondo sociale per il clima.***

**** Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).***

Emendamento **589**

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 30 quinquies – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Per garantire che gli stanziamenti disponibili per il Fondo sociale per il clima nel bilancio dell'Unione si possano evolvere in linea con il prezzo del carbonio e quindi con gli oneri a carico delle famiglie e degli utenti del traffico stradale vulnerabili, un meccanismo di adeguamento alla fluttuazione del prezzo

del carbonio consente integrazioni annuali. Le disposizioni dettagliate sono stabilite nel regolamento relativo al quadro finanziario pluriennale, che, a norma dell'articolo 312 TFUE, garantisce che i pertinenti massimali di spesa siano adeguati automaticamente ogni anno in funzione del tasso di variazione del prezzo del carbonio nell'ambito dell'EU ETS per l'edilizia, il trasporto su strada e altri combustibili. L'impatto di bilancio dell'adeguamento annuale viene integrato nel bilancio.

Emendamento 590

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 21

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 30 quinquies – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri determinano l'uso dei proventi della vendita all'asta delle quote di cui al paragrafo 4, ad eccezione dei proventi stabiliti come risorse proprie a norma dell'articolo 311, paragrafo 3, TFUE e iscritti nel bilancio dell'Unione. Gli Stati membri utilizzano i loro proventi per **una o più delle attività di cui all'articolo 10, paragrafo 3, o per una o più delle seguenti attività:**

Emendamento

5. Gli Stati membri determinano l'uso dei proventi della vendita all'asta delle quote di cui al paragrafo 4, ad eccezione dei proventi stabiliti come risorse proprie a norma dell'articolo 311, paragrafo 3, TFUE e iscritti nel bilancio dell'Unione **come entrate generali**. Gli Stati membri utilizzano i loro proventi **innanzitutto per il cofinanziamento nazionale dei loro piani sociali per il clima e, per i restanti proventi, per misure sociali e investimenti per il clima a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) /... [regolamento sul Fondo sociale per il clima]:**

Emendamento 591

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 21

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 30 quinquies – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

(a) misure intese a contribuire alla **decarbonizzazione** del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici o alla riduzione del fabbisogno energetico degli

Emendamento

(a) misure intese a contribuire alla **neutralità climatica** del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici o alla riduzione del fabbisogno energetico degli

edifici, *ivi comprese l'integrazione di energie rinnovabili e le misure correlate a norma dell'articolo 7, paragrafo 11, dell'articolo 12 e dell'articolo 20 della direttiva 2012/27/UE [riferimenti da aggiornare con la direttiva riveduta], nonché misure volte a fornire sostegno finanziario alle famiglie a basso reddito negli edifici con le prestazioni peggiori;*

edifici *conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE).../... [regolamento sul Fondo sociale per il clima];*

Emendamento 592

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 21

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 30 quinquies – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

(b) misure volte ad accelerare la diffusione di veicoli a zero emissioni o a fornire un sostegno finanziario per la realizzazione di infrastrutture di rifornimento e ricarica pienamente interoperabili per i veicoli a zero emissioni o misure volte a incoraggiare il passaggio a forme di trasporto pubbliche e a potenziare la multimodalità, *o a fornire sostegno finanziario per far fronte alle questioni sociali relative agli utenti dei trasporti a basso e medio reddito.*

Emendamento

(b) misure volte ad accelerare la diffusione di veicoli a zero emissioni o a fornire un sostegno finanziario per la realizzazione di infrastrutture di rifornimento e ricarica pienamente interoperabili per i veicoli a zero emissioni o misure volte a incoraggiare il passaggio a forme di trasporto pubbliche e a potenziare la multimodalità a **norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) .../... [regolamento sul Fondo sociale per il clima].**

Emendamento 593

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 21

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 30 sexies – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. A decorrere dal 1° gennaio **2027** gli Stati membri provvedono affinché, entro il 30 aprile di ogni anno, il soggetto regolamentato restituisca un numero di quote di emissioni disciplinate dal presente capo pari alle emissioni totali, corrispondente alla quantità di combustibili immessi in consumo ai sensi dell'allegato III nel corso dell'anno civile precedente, verificato a norma degli articoli 15 e 30

Emendamento

2. A decorrere dal 1° gennaio **2026** gli Stati membri provvedono affinché, entro il 30 aprile di ogni anno, il soggetto regolamentato restituisca un numero di quote di emissioni disciplinate dal presente capo pari alle emissioni totali, corrispondente alla quantità di combustibili immessi in consumo ai sensi dell'allegato III nel corso dell'anno civile precedente, verificato a norma degli articoli 15 e 30

septies, e affinché tali quote siano successivamente cancellate.

septies, e affinché tali quote siano successivamente cancellate.

Emendamento 594

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 21

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 30 septies – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché ciascun soggetto regolamentato monitori, per ogni anno civile a decorrere dal **2025**, le emissioni corrispondenti alle quantità di combustibili immessi in consumo a norma dell'allegato III. Essi provvedono inoltre affinché ciascun soggetto regolamentato comunichi tali emissioni all'autorità competente l'anno successivo, a partire dal **2026**, conformemente agli atti di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché ciascun soggetto regolamentato monitori, per ogni anno civile a decorrere dal **2024**, le emissioni corrispondenti alle quantità di combustibili immessi in consumo a norma dell'allegato III. Essi provvedono inoltre affinché ciascun soggetto regolamentato comunichi tali emissioni all'autorità competente l'anno successivo, a partire dal **2025**, conformemente agli atti di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

Emendamento 595

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 21

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 30 septies – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Fatta salva la valutazione di cui all'articolo 30 bis, paragrafo 1 ter, secondo comma, lettera d), a decorrere dal ... [un anno prima della data di applicazione del presente capo per quanto riguarda i combustibili utilizzati per la combustione nel trasporto privato su strada e per il riscaldamento e raffrescamento privati di edifici residenziali] e successivamente ogni mese, i soggetti regolamentati comunicano alla Commissione una ripartizione dei costi che confluiscono nel prezzo al dettaglio dei combustibili immessi in consumo a norma dell'allegato III, che comprenda in particolare le quote rappresentate dalle imposte, dalle tariffe e dai costi nazionali

correlati alla restituzione delle quote nel prezzo al dettaglio, nonché la percentuale dei costi legati alla restituzione delle quote trasferita al consumatore finale. Se tale percentuale diverge di oltre cinque punti percentuali rispetto al periodo di riferimento precedente, deve essere fornita una spiegazione.

Entro ... [data di entrata in vigore del presente capo], la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce le categorie e il formato da utilizzare per la comunicazione a norma del primo comma del presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2.";

Dal... [data di applicazione del presente capo per quanto riguarda i combustibili utilizzati per la combustione nel trasporto privato su strada e per il riscaldamento e raffrescamento privati di edifici residenziali] o, se uno Stato membro in conformità dell'articolo 30 bis, paragrafo 1 quater, ha deciso che la deroga di cui al paragrafo 1 bis di tale articolo non si applica, a decorrere dal ... [data di entrata in vigore del presente capo], i soggetti regolamentati non trasferiscono al consumatore finale più del 50 % dei costi relativi alla restituzione delle quote per i combustibili immessi in consumo a norma dell'allegato III.

Se la Commissione constata che un soggetto regolamentato ha trasferito una quota dei costi superiore al 50 %, tale soggetto paga una sanzione a norma dell'articolo 16 della presente direttiva. L'importo della sanzione è calcolato sulla base del prodotto tra la quantità di quote equivalente al trasferimento in eccesso a norma del presente paragrafo e il più alto prezzo di compensazione delle quote registrato sul mercato primario o secondario a norma del presente capo nel corso dell'anno precedente. Ogni anno, entro il 28 febbraio, la Commissione comunica l'ammontare delle sanzioni dovute ai trasferimenti di costi in eccesso. I proventi generati dalle sanzioni di cui al

presente comma sono destinati al Fondo sociale per il clima di cui al regolamento (UE) ... /... [regolamento sul Fondo sociale per il clima].

Emendamento 596

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 21

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 30 septies – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti regolamentati siano in grado di identificare e documentare in modo affidabile e accurato per tipo di combustibile, i volumi esatti di combustibile immesso in consumo **utilizzato per la combustione nei settori dell'edilizia e del trasporto stradale di cui all'allegato III** e l'uso finale dei combustibili immessi in consumo dai soggetti regolamentati. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per evitare qualsiasi rischio di doppio conteggio delle emissioni di cui al presente capo e delle emissioni di cui ai capi II, II bis e III. Per evitare il doppio conteggio sono adottate norme dettagliate conformemente all'articolo 14, paragrafo 1.

Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti regolamentati siano in grado di identificare e documentare in modo affidabile e accurato per tipo di combustibile, i volumi esatti di combustibile immesso in consumo **a norma dell'allegato III** e l'uso finale dei combustibili immessi in consumo dai soggetti regolamentati. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per evitare qualsiasi rischio di doppio conteggio delle emissioni di cui al presente capo e delle emissioni di cui ai capi II, II bis e III. Per evitare il doppio conteggio sono adottate norme dettagliate **e armonizzate** conformemente all'articolo 14, paragrafo 1.

(Questo emendamento relativo ai "combustibili immessi in consumo utilizzati per la combustione nei settori dell'edilizia e del trasporto stradale di cui all'allegato III" si applica all'intero testo in esame. La sua approvazione implica corrispondenti modifiche in tutto il testo).

Emendamento 597

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 21

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 30 septies – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. La Commissione è autorizzata ad

adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di integrare la presente direttiva stabilendo norme a livello dell'Unione e pienamente armonizzate in materia di compensazione dei costi derivanti dal doppio conteggio sostenuti dagli operatori di impianti a norma dell'articolo 3 sexies a fronte dei costi trasferiti sui prezzi dei combustibili in relazione alle emissioni generate dalla combustione di combustibili, e a condizione che tali emissioni siano comunicate dall'operatore conformemente all'articolo 14 nonché dal soggetto regolamentato a norma del presente articolo e che il doppio conteggio non sia evitato in conformità del paragrafo 4 del presente articolo. Il calcolo dell'importo della compensazione si basa sul prezzo medio delle quote messe all'asta a norma dell'articolo 30 quinquies, paragrafo 4, nell'anno di riferimento in questione ai sensi del presente articolo. I proventi della vendita all'asta delle quote di cui al presente capo sono utilizzati, nella misura necessaria e fino a un livello corrispondente al doppio conteggio nell'anno di riferimento ai sensi del presente articolo, per l'importo della compensazione.

Emendamento 598

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 30 nonies – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Ogniqualvolta, prima del 1° gennaio 2030, il prezzo medio delle quote di cui al paragrafo 1 del presente articolo supera un massimale di 50 EUR, la Commissione adotta con urgenza la decisione di svincolare 10 milioni di quote coperte dal presente capo dalla riserva stabilizzatrice del mercato a norma dell'articolo 1 bis, paragrafo 7, della decisione (UE) 2015/1814.

Qualora, prima del 1° gennaio 2030, il prezzo medio delle quote di cui al paragrafo 1 superi i 45 EUR, la Commissione e gli Stati membri adottano con urgenza ulteriori misure volte a ridurre le emissioni di biossido di carbonio al fine di evitare il raggiungimento del massimale di prezzo di cui al primo comma del presente paragrafo.

In caso di applicazione dei paragrafi 1 o 2, durante il periodo in questione l'applicazione del presente paragrafo è sospesa.

Emendamento 599

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 30 decies – comma 1

Testo della Commissione

Entro il 1° gennaio 2028 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'attuazione delle disposizioni del presente capo per quanto riguarda la loro efficacia, gestione e applicazione pratica, anche per quanto riguarda l'applicazione delle norme di cui alla decisione (UE) 2015/1814 e l'uso delle quote di cui al presente capo per soddisfare gli obblighi di conformità dei soggetti tenuti a ridurre le loro emissioni di cui ai capi II, II bis e III. Se del caso, la Commissione correda questa relazione di una proposta di modifica del presente capo destinata al Parlamento europeo e al Consiglio. Entro il 31 ottobre 2031 la Commissione dovrebbe valutare la fattibilità dell'integrazione dei settori di cui all'allegato III nel sistema di scambio di quote di emissioni che copre i settori elencati nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE.

Emendamento

Entro il 1° gennaio 2028 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'attuazione delle disposizioni del presente capo per quanto riguarda la loro efficacia, gestione e applicazione pratica, anche per quanto riguarda l'applicazione delle norme di cui alla decisione (UE) 2015/1814 e l'uso delle quote di cui al presente capo per soddisfare gli obblighi di conformità dei soggetti tenuti a ridurre le loro emissioni di cui ai capi II, II bis e III. Se del caso, la Commissione correda questa relazione di una proposta di modifica del presente capo destinata al Parlamento europeo e al Consiglio. ***Entro il 1° gennaio 2029 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta se il massimale di prezzo di cui all'articolo 30 nonies, paragrafo 2 bis, primo comma, sia stato efficace e se debba essere mantenuto. La Commissione, se del caso, correda tale relazione di una proposta legislativa destinata al Parlamento europeo e al Consiglio e volta a modificare la presente direttiva al fine di adeguare tale***

massimale di prezzo, in tempo utile per la sua applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2030. Entro il 31 ottobre 2031 la Commissione dovrebbe valutare la fattibilità dell'integrazione dei settori di cui all'allegato III nel sistema di scambio di quote di emissioni che copre i settori elencati nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE.

Emendamento **600**

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 30 decies – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione prende in considerazione la possibilità di apportare modifiche alla presente direttiva per quanto concerne la semplificazione normativa. La Commissione e le autorità competenti si adeguano costantemente alle migliori pratiche in materia di procedure amministrative e adottano tutte le misure necessarie per semplificare l'applicazione della presente direttiva, riducendo al minimo gli oneri amministrativi.

Emendamento **601**

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 21 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 30 decies bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 30 decies bis

Tablette di marcia settoriali

1. Entro il 1° gennaio 2025 la Commissione, sostenuta dal comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici, pubblica tabelle di marcia indicative per le attività di cui

all'allegato I della presente direttiva finalizzate al conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione al più tardi entro il 2050 e, successivamente, dell'obiettivo delle emissioni negative stabilito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119.

2. In sede di elaborazione della tabella di marcia di cui al paragrafo 1, la Commissione collabora strettamente con le parti interessate, compresi i singoli, la società civile, le parti sociali, il mondo accademico, i responsabili politici e i settori e sottosectori interessati dalla presente direttiva.

3. Ogni quattro anni dopo la pubblicazione delle tabelle di marcia di cui al paragrafo 1, la Commissione le aggiorna conformemente alle più recenti conoscenze scientifiche, collaborando strettamente con le parti interessate di cui al paragrafo 2.

4. Tutti i dati utilizzati per elaborare le tabelle di marcia settoriali di cui al paragrafo 1 e per i loro aggiornamenti a norma del paragrafo 3 sono messi a disposizione del pubblico, in un formato facilmente accessibile."

Emendamento 602

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 21 ter (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 30 decies ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 ter) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 30 decies ter

Consulenza scientifica riguardo ai settori dell'EU ETS

Il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici può, di propria iniziativa, fornire consulenze scientifiche e pubblicare relazioni in merito alla presente direttiva e alla sua coerenza con

gli obiettivi climatici delineati nel regolamento (UE) 2021/1119 e nell'accordo di Parigi, in particolare al fine di conseguire una transizione giusta e fornire informazioni per eventuali revisioni successive della presente direttiva. Tutte le consulenze fornite dal comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici a norma del presente articolo sono rese pubbliche in una forma facilmente accessibile. La Commissione tiene debitamente conto delle consulenze del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici e illustra pubblicamente le ragioni per le quali sceglie di non attenervisi."

Emendamento **603**

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 21 quater (nuovo)

Direttiva 2003/87/CE

Capo IV bis bis (nuovo) – Articoli 30 decies quater (nuovo) e 30 decies quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 quater) dopo l'articolo 30 decies ter è inserito il capo seguente:

"CAPO IV bis bis

Visibilità del sostegno finanziario derivante dai proventi dell'EU ETS

Articolo 3 decies quater

Visibilità del sostegno finanziario derivante dai proventi dell'EU ETS a livello nazionale

1. Gli Stati membri garantiscono la visibilità dei finanziamenti derivanti dai proventi dell'EU ETS in tutte le operazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 10 bis, paragrafo 6, e all'articolo 30 quinquies, paragrafo 5.

2. Gli Stati membri assicurano la visibilità del sostegno finanziario ai beneficiari finali e al pubblico:

a) apponendo un'apposita etichetta, recante la dicitura "finanziato dall'Unione europea (sistema di scambio

di quote di emissione dell'UE)" e corredata del logo dell'Unione e dell'ammontare dei finanziamenti, sui documenti e sul materiale informativo relativi all'attuazione dell'operazione destinata ai beneficiari finali o al pubblico e, per le operazioni che prevedono investimenti materiali o attrezzature, targhe o manifesti chiaramente visibili e durevoli;

b) fornendo, sui rispettivi siti web e siti di social media ufficiali, ove esistenti, una breve descrizione delle operazioni, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario derivante dai proventi dell'EU ETS.

3. La Commissione adotta tutte le misure necessarie per garantire l'attuazione delle norme di cui ai paragrafi 1 e 2. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 30 decies quinquies

Visibilità del sostegno finanziario derivante dai proventi dell'EU ETS a livello dell'Unione

1. La Commissione garantisce la visibilità dei finanziamenti derivanti dai proventi dell'EU ETS in tutte le operazioni di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 8 (Fondo d'investimento per il clima), all'articolo 10 quinquies (Fondo per la modernizzazione), all'articolo 3 octies ter (Fondo Oceano) della presente direttiva e al regolamento (UE) .../... [regolamento sul Fondo sociale per il clima].

2. I beneficiari riconoscono il sostegno finanziario dei fondi di cui al paragrafo 1 e l'origine di questi ultimi nei seguenti modi:

a) apponendo un'apposita etichetta, recante la dicitura "finanziato dall'Unione europea (sistema di scambio di quote di emissione dell'UE – [fondo pertinente])" e corredata del logo dell'Unione e dell'ammontare dei finanziamenti, sui documenti e sul materiale informativo relativi

all'attuazione delle operazioni destinate ai beneficiari finali o al pubblico e, per le operazioni che prevedono investimenti materiali o attrezzature, targhe o manifesti chiaramente visibili e durevoli;

b) fornendo, sui rispettivi siti web e siti di social media ufficiali, ove esistenti, una breve descrizione delle operazioni, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario derivante dai proventi dell'EU ETS.

3. La Commissione adotta tutte le misure necessarie per garantire l'attuazione delle norme di cui ai paragrafi 1 e 2. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive."

Emendamento **604**

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 21 quinquies (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 30 decies septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 quinquies) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 30 decies septies

Relazione sulle esigenze di decarbonizzazione dei paesi in via di sviluppo

Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle esigenze di decarbonizzazione dei paesi in via di sviluppo. La relazione contiene:

a) una valutazione delle emissioni di gas a effetto serra dei paesi in via di sviluppo specifica per paese;

b) un'indicazione delle principali fonti di emissione per ciascun paese, recante, ove possibile, la percentuale di emissioni attribuibili ai settori EU ETS e non EU ETS;

c) un'indicazione delle possibili vie da seguire verso la decarbonizzazione per

ciascun paese;

d) i contributi determinati a livello nazionale per ciascun paese nel quadro dell'accordo di Parigi."

Emendamento 605

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera c

Decisione (UE) 2015/1814

Articolo 1 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

In un dato anno, se il numero totale di quote in circolazione è compreso tra **833** e **1096** milioni, un numero di quote pari alla differenza tra il numero totale di quote in circolazione, quale stabilito nella pubblicazione più recente di cui al paragrafo 4 del presente articolo, e **833** milioni, è dedotto dal volume di quote che gli Stati membri devono mettere all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE ed è integrato nella riserva per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 1° settembre di tale anno. Se il numero totale di quote in circolazione è superiore a **1096** milioni, il numero di quote da dedurre dal volume di quote che gli Stati membri devono mettere all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE e da integrare nella riserva per un periodo di 12 mesi a partire del 1° settembre di tale anno è pari al 12 % del numero totale di quote in circolazione. In deroga all'ultima frase, fino al 31 dicembre 2030 questa percentuale è raddoppiata.

Emendamento

In un dato anno, se il numero totale di quote in circolazione è compreso tra **700** e **921** milioni, un numero di quote pari alla differenza tra il numero totale di quote in circolazione, quale stabilito nella pubblicazione più recente di cui al paragrafo 4 del presente articolo, e **700** milioni, è dedotto dal volume di quote che gli Stati membri devono mettere all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE ed è integrato nella riserva per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 1° settembre di tale anno. Se il numero totale di quote in circolazione è superiore a **921** milioni, il numero di quote da dedurre dal volume di quote che gli Stati membri devono mettere all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE e da integrare nella riserva per un periodo di 12 mesi a partire del 1° settembre di tale anno è pari al 12 % del numero totale di quote in circolazione. In deroga all'ultima frase, fino al 31 dicembre 2030 questa percentuale è raddoppiata. ***A decorrere dal 2025, le soglie di cui al presente comma sono ridotte in proporzione alla riduzione del quantitativo unionale di quote stabilito all'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE nello stesso anno.***

Emendamento 606

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)

Decisione (UE) 2015/1814

Articolo 3

Testo in vigore

La Commissione monitora il funzionamento della riserva nel contesto della relazione di cui all'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE. La relazione dovrebbe esaminare i pertinenti effetti sulla competitività, in particolare nell'industria, anche riguardo al PIL, l'occupazione e gli indicatori di investimento. Entro tre anni dalla data di entrata in funzionamento della riserva stabilizzatrice del mercato e successivamente a intervalli quinquennali, la Commissione riesamina la riserva alla luce di un'analisi del regolare funzionamento del mercato europeo del carbonio e, se del caso, presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio. Ciascun riesame si sofferma in particolare sulla percentuale che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 5, della presente decisione determina il numero di quote da integrare nella riserva nonché sul valore numerico della soglia per il numero totale di quote in circolazione e per il numero di quote da svincolare dalla riserva a norma dell'articolo 1, paragrafo 6 o 7, della presente decisione. Nel riesame, la Commissione **analizza** altresì l'impatto della riserva sulla crescita, l'occupazione, la competitività industriale dell'Unione e sul rischio di rilocalizzazione delle emissioni.

Emendamento

(2 bis) all'articolo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La Commissione, **sostenuta dal comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/1119**, monitora il funzionamento della riserva nel contesto della relazione di cui all'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE. La relazione dovrebbe esaminare i pertinenti effetti **sul conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica e degli obiettivi climatici dell'Unione stabiliti nel regolamento (UE) 2021/1119 come pure sul rispetto degli obblighi dell'Unione e dei suoi Stati membri nel quadro dell'accordo di Parigi** e sulla competitività, in particolare nell'industria, anche riguardo al PIL, l'occupazione, gli indicatori di investimento **e l'obiettivo di realizzare una transizione giusta che non lasci indietro nessuno**. Entro tre anni dalla data di entrata in funzionamento della riserva stabilizzatrice del mercato e successivamente a intervalli quinquennali, la Commissione riesamina la riserva alla luce di un'analisi del regolare funzionamento del mercato europeo del carbonio e, se del caso, presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio. Ciascun riesame si sofferma in particolare sulla percentuale che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 5, della presente decisione determina il numero di quote da integrare nella riserva nonché sul valore numerico della soglia per il numero totale di quote in circolazione, per il numero di quote da svincolare dalla riserva a norma dell'articolo 1, paragrafo 6 o 7, della presente decisione **e per altre pertinenti opzioni di sviluppo della riserva stabilizzatrice del mercato**. Nel riesame, la Commissione **e il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici analizzano** altresì l'impatto della riserva sulla crescita, l'occupazione, la competitività industriale dell'Unione e sul

rischio di rilocalizzazione delle emissioni."

Emendamento 607

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma -1 (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/757
Titolo

Testo in vigore

Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di **anidride carbonica** generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE.

Emendamento

(-1) il titolo è sostituito dal seguente:

Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di **gas a effetto serra** generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE."

Emendamento 608

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento 609

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto -1 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/757
Articolo 1

Testo in vigore

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme per il monitoraggio, la comunicazione e la

Emendamento

(-1 bis) In tutto il regolamento, a eccezione dei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e all'allegato I del regolamento, il termine "CO2" è sostituito da "gas a effetto serra", con le necessarie modifiche grammaticali;

Emendamento

(-1 ter) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme per il monitoraggio, la comunicazione e la

verifica accurati delle emissioni di **anidride carbonica (CO₂)** e di altre informazioni pertinenti in relazione alle navi che arrivano, circolano o partono da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro al fine di promuovere in modo efficace dal punto di vista dei costi la riduzione **delle** emissioni **di CO₂** derivanti dal trasporto marittimo.

verifica accurati delle emissioni di **gas a effetto serra** e di altre informazioni pertinenti in relazione alle navi che arrivano circolano o partono dai porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro al fine di promuovere in modo efficace dal punto di vista dei costi la riduzione **di tali** emissioni derivanti dal trasporto marittimo."

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; la sua approvazione implica corrispondenti modifiche in tutto il testo).

Emendamento

610

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto -1 quater (nuovo)

Regolamento (UE) 2015/757

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. Il presente regolamento si applica alle navi di stazza lorda superiore a 5000 tonnellate per le emissioni di **CO₂** rilasciate durante le tratte effettuate dal loro ultimo porto di scalo verso un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro al successivo porto di scalo, così come all'interno dei porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro.

Emendamento

(-1 quater) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il presente regolamento si applica alle navi di stazza lorda **pari o** superiore a 5000 tonnellate per le emissioni di **gas a effetto serra** rilasciate durante le tratte effettuate dal loro ultimo porto di scalo verso un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro al successivo porto di scalo, così come all'interno dei porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro.

1 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024 il presente regolamento si applica alle navi di stazza lorda pari o superiore a 400 tonnellate per le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante le tratte effettuate dal loro ultimo porto di scalo verso un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro al successivo porto di scalo, così come all'interno dei porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro. Tuttavia, le navi di stazza lorda pari o superiore a 400 ma

inferiore a 5 000 tonnellate sono tenute a comunicare le informazioni pertinenti per l'inclusione di tali navi nell'ambito di applicazione del sistema ETS dell'UE a decorrere dal 1° gennaio 2027."

Emendamento 611

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto -1 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/757
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, le navi da guerra, i macchinari navali ausiliari, i pescherecci, le imbarcazioni in legno di costruzione rudimentale, le navi senza mezzi di propulsione meccanica *o* le navi di Stato usate per scopi non commerciali.

Emendamento

(-1 quinquies) all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, le navi da guerra, i macchinari navali ausiliari, i pescherecci, le imbarcazioni in legno di costruzione rudimentale, le navi senza mezzi di propulsione meccanica, le navi di Stato usate per scopi non commerciali *o le navi usate per operazioni di protezione civile e attività di ricerca e salvataggio.*"

Emendamento 612

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto -1 sexies (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/757
Articolo 3 – lettera a

Testo in vigore

(a) "emissioni di *CO2*", il rilascio di CO2 nell'atmosfera *da parte di navi*;

Emendamento

(-1 sexies) all'articolo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) "emissioni di *gas a effetto serra*": il rilascio di *anidride carbonica (CO2), metano (CH4) e protossido di azoto (N2O)* nell'atmosfera;"

Emendamento 613

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto -1 septies (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/757
Articolo 3 – lettera b

Testo in vigore

b) "porto di scalo", il porto dove la nave si ferma per scaricare o caricare merci o imbarcare o sbarcare i passeggeri; di conseguenza sono esclusi le soste per il solo scopo di rifornirsi di carburante o viveri, cambiare l'equipaggio, effettuare una sosta in bacino di carenaggio o riparazioni alla nave e/o alle sue attrezzature, le soste in porto perché la nave necessita assistenza o è in situazione di pericolo, o i trasferimenti da nave a nave effettuati al di fuori dei porti e le soste per il solo scopo di trovare un riparo da condizioni meteorologiche avverse o rese necessarie da attività di ricerca e salvataggio;

Emendamento

614

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto -1 octies (nuovo)

Regolamento (UE) 2015/757

Articolo 3 – lettera c

Testo in vigore

c) «tratta», ogni movimento di una nave che ha origine o termine in un porto di scalo e serve a trasportare passeggeri o merci a fini commerciali;

Emendamento

615

Proposta di direttiva

Articolo 3 – lettera 3 bis (nuova)

Emendamento

(-1 septies) all'articolo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) "porto di scalo", il porto dove la nave si ferma per scaricare o caricare merci o imbarcare o sbarcare i passeggeri; di conseguenza sono esclusi **da tale definizione** le soste per il solo scopo di rifornirsi di carburante o viveri, cambiare l'equipaggio, effettuare una sosta in bacino di carenaggio o riparazioni alla nave e/o alle sue attrezzature, le soste in porto perché la nave necessita assistenza o è in situazione di pericolo, o i trasferimenti da nave a nave effettuati al di fuori dei porti, **le soste in un porto di trasbordo non UE** e le soste per il solo scopo di trovare un riparo da condizioni meteorologiche avverse o rese necessarie da attività di ricerca e salvataggio;"

Emendamento

(-1 octies) all'articolo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) "tratta", ogni movimento di una nave che ha origine o termine in un porto di scalo **o in strutture situate sulla piattaforma continentale di uno Stato membro, come i servizi di approvvigionamento degli impianti off-shore**, e serve a trasportare passeggeri o merci a fini commerciali **o a svolgere attività di servizio per gli impianti offshore;**"

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) all'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:

"2 bis. Entro il 1° luglio 2023 la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 23 per integrare il presente regolamento specificando i metodi per la determinazione e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra diverse dalle emissioni di CO₂. Tali metodi si basano sugli stessi principi dei metodi di monitoraggio delle emissioni di CO₂ di cui all'allegato I, con gli adeguamenti necessari in ragione della natura delle pertinenti emissioni di gas a effetto serra."

Emendamento 616

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 4 – lettera -a (nuova)
Regolamento (UE) 2015/757
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo in vigore

Emendamento

4. *Il* piano di monitoraggio **può contenere** anche informazioni sulla classe ghiaccio della nave e/o le procedure, responsabilità, formule e fonti di dati per determinare e registrare la distanza percorsa e il tempo trascorso in mare navigando fra i ghiacci.

-a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per le società di navigazione che desiderano restituire un numero inferiore di quote di emissioni sulla base della classe ghiaccio della nave o della navigazione in condizioni di ghiaccio o sulla base di entrambi gli elementi ai sensi della direttiva 2003/87/CE, il piano di monitoraggio *contiene* anche informazioni sulla classe ghiaccio della nave e/o le procedure, responsabilità, formule e fonti di dati per determinare e registrare la distanza percorsa e il tempo trascorso in mare navigando fra i ghiacci."

Emendamento 617

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/757
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2

Testo in vigore

Le società possono monitorare anche le informazioni relative alla classe ghiaccio della nave e alla navigazione ***fra i ghiacci***, ove applicabile.

Emendamento

(5 bis) all'articolo 9, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Le società possono monitorare anche le informazioni relative alla classe ghiaccio della nave e alla navigazione in condizioni di ghiaccio, ove applicabile. Per le società di navigazione che desiderano restituire un numero inferiore di quote di emissioni sulla base della classe ghiaccio della nave o della navigazione in condizioni di ghiaccio o sulla base di entrambi gli elementi ai sensi della direttiva 2003/87/CE, il monitoraggio comprende informazioni sull'eventuale navigazione in condizioni di ghiaccio durante la tratta, comprese informazioni sulla data, l'ora e il luogo della navigazione in condizioni di ghiaccio, il metodo utilizzato per misurare il consumo di olio combustibile, il consumo di carburante e il fattore di emissione del combustibile per ciascun tipo di combustibile durante la navigazione in condizioni di ghiaccio, nonché la distanza percorsa durante la navigazione in condizioni di ghiaccio. Si comunica altresì se la tratta è effettuata tra porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, inizia in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro o termina in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro."

Emendamento 618

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 6 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/757
Articolo 10 – comma 2

Testo in vigore

Le società possono monitorare le

Emendamento

(6 bis) all'articolo 10, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Le società possono monitorare le

informazioni relative alla «classe ghiaccio» della nave e alla navigazione fra i ghiacci, ove applicabile.

informazioni relative alla «classe ghiaccio» della nave e alla navigazione fra i ghiacci, ove applicabile. ***Per le società di navigazione che desiderano restituire un numero inferiore di quote di emissioni sulla base della classe ghiaccio della nave o della navigazione in presenza di ghiaccio o sulla base di entrambi gli elementi ai sensi della direttiva 2003/87/CE, il monitoraggio comprende il dato aggregato delle emissioni di gas a effetto serra delle tratte che hanno implicato la navigazione in presenza di ghiaccio e la distanza totale percorsa durante le tratte che hanno implicato la navigazione in presenza di ghiaccio.***

Emendamento 619

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 14 – lettera a
Regolamento (UE) 2015/757
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

"Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, per quanto riguarda la garanzia del funzionamento dell'EU ETS, e all'articolo 6, paragrafo 8, articolo 7, paragrafo 5, articolo 11 bis, paragrafo 4, articolo 13, paragrafo 6, e articolo 15, paragrafo 6 è conferito alla Commissione per un periodo ***indeterminato*** a decorrere dall'entrata in vigore del [regolamento MRV riveduto].";

Emendamento

"Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, per quanto riguarda la garanzia del funzionamento dell'EU ETS, e all'articolo 6, paragrafo 8, articolo 7, paragrafo 5, articolo 11 bis, paragrafo 4, articolo 13, paragrafo 6, e articolo 15, paragrafo 6 è conferito alla Commissione per un periodo ***di cinque anni*** a decorrere dall'entrata in vigore del [regolamento MRV riveduto]. ***La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.***";

Emendamento 620

Proposta di direttiva
Articolo 4 bis (nuovo)

1 bis. *In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, punto 15, lettera -a), della presente direttiva entro il 1° gennaio 2025. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.*

Emendamento 621

Proposta di direttiva
Allegato I – lettera a
Direttiva 2003/87/CE
Allegato I – punto 1

Testo della Commissione

1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi e gli impianti ***in cui le emissioni generate dalla combustione di biomassa effettuata secondo i criteri di cui all'articolo 14, contribuiscono per oltre il 95 % alle emissioni totali di gas a effetto serra,*** non rientrano nella presente direttiva.

Emendamento

1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi e gli impianti ***che utilizzano esclusivamente*** biomassa non rientrano nella presente direttiva.

Emendamento 622

Proposta di direttiva
Allegato I – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2003/87/CE
Allegato I – punto 5

Testo in vigore

5. Quando in un impianto si supera la soglia di capacità di qualsiasi attività prevista nel presente allegato, tutte le unità in cui sono utilizzati combustibili, diverse dalle unità per l'incinerazione di rifiuti pericolosi ***o domestici,*** sono incluse nell'autorizzazione ad emettere gas a

Emendamento

(a bis) il punto 5 è sostituito dal seguente:

"5. Quando in un impianto si supera la soglia di capacità di qualsiasi attività prevista nel presente allegato, tutte le unità in cui sono utilizzati combustibili, diverse dalle unità per l'incinerazione di rifiuti pericolosi, sono incluse nell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra."

effetto serra.

Emendamento 623

Proposta di direttiva
Allegato I – lettera b – punto -i (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Allegato I – tabella – riga 1

Testo in vigore

Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tranne negli impianti per l'incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani)

Biossido di carbonio

Emendamento

(-i) la prima riga è sostituita dalla seguente:

Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tranne negli impianti per l'incenerimento di rifiuti pericolosi) tra cui, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la combustione di carburanti in impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani

Biossido di carbonio

Emendamento 624

Proposta di direttiva
Allegato I – lettera c – punto v
Direttiva 2003/87/CE
Allegato I – tabella – riga 24 – colonna 1

Testo della Commissione

Produzione di idrogeno (H₂) e di gas di sintesi con una capacità di produzione superiore a 25 tonnellate al giorno.

Emendamento

Produzione di idrogeno (H₂) e di gas di sintesi con una capacità di produzione superiore a 25 tonnellate al giorno e produzione di idrogeno (H₂) e di gas di sintesi in cui il contenuto energetico deriva da fonti di energia rinnovabili con una capacità di produzione superiore a 5 tonnellate al giorno.

Emendamento 625

Proposta di direttiva
Allegato I – lettera c – punto vii

Testo della Commissione

"Trasporto marittimo

Gas a effetto serra disciplinati dal regolamento (UE) 2015/757";

Attività di trasporto marittimo di navi disciplinate dal regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio che effettuano tratte finalizzate al trasporto di passeggeri *o* merci a fini commerciali

Emendamento

"Trasporto marittimo

Biossido di carbonio (CO₂), protossidi di azoto (N₂O) e metano (CH₄) in linea con il regolamento (UE) 2015/757";

Attività di trasporto marittimo di navi disciplinate dal regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio che effettuano tratte finalizzate al trasporto di passeggeri *e* merci a fini commerciali *e, a decorrere dal 2024, che svolgono attività di servizio per gli impianti offshore*

Sono escluse da queste attività:

(a) le tratte effettuate nell'ambito di un contratto di servizio pubblico o soggette a obblighi di servizio pubblico a norma del regolamento (CEE) n. 3577/92;

(b) le tratte percorse per motivi umanitari;

(c) le tratte percorse per motivi di ricerca e salvataggio o parti di tratte ordinarie percorse da navi che hanno dovuto svolgere attività di ricerca e salvataggio;

(d) le cause di forza maggiore che intervengono durante tutta la tratta o parte della stessa.

Emendamento 626

**Proposta di direttiva
Allegato I – punto 2**

Direttiva 2003/87/CE

Allegato III – tabella

Testo della Commissione

Emendamento

Attività:

Gas a effetto serra

1. Immissione in consumo di combustibili utilizzati per la combustione *nei settori dell'edilizia e del trasporto stradale.*

Biossido di carbonio (CO₂)

Sono esclusi da questa attività:

a) l'immissione in consumo di combustibili utilizzati nelle attività di cui all'allegato I della presente direttiva, tranne se utilizzati per la combustione nell'ambito di attività di trasporto di gas a effetto serra ai fini dello stoccaggio geologico (27a riga delle categorie di attività);

b) l'immissione in consumo di carburanti il cui fattore di emissione è pari a zero.

2. I settori dell'edilizia e del trasporto stradale corrispondono alle fonti di emissioni elencate qui di seguito, definite nelle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, con le dovute modifiche delle definizioni:

a) produzione combinata di calore e di energia elettrica (codice delle categorie di fonti 1A1a ii) e impianti di produzione di energia termica (codice delle categorie di fonti 1A1a iii), nella misura in cui producono calore per le categorie di cui alle lettere c) e d) del presente punto, direttamente o attraverso reti di teleriscaldamento;

b) trasporto stradale (codice delle categorie di fonti 1A3b), escluso l'uso di veicoli agricoli su strade asfaltate;

c) settori commerciale / istituzionale (codice delle categorie di fonti 1A4a);

d) settore residenziale (codice delle categorie di fonti 1A4b).

Emendamento

Attività:

Gas a effetto serra

Immissione in consumo di combustibili utilizzati per la combustione.

Biossido di carbonio (CO₂)

Sono esclusi da questa attività:

a) l'immissione in consumo di combustibili utilizzati nelle attività di cui all'allegato I della presente direttiva, tranne se utilizzati per la combustione nell'ambito di attività di trasporto di gas a effetto serra ai fini dello stoccaggio geologico (27a riga delle categorie di attività);

b) l'immissione in consumo di carburanti il cui fattore di emissione è pari a zero.

c) l'immissione in consumo di combustibili utilizzati in agricoltura;

d) l'immissione in consumo di combustibili utilizzati nelle navi o nelle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/757;

e) l'immissione in consumo di combustibili utilizzati nell'attività "Trasporto aereo" di cui all'allegato I;

f) l'immissione in consumo di combustibili utilizzati per il trasporto privato su strada e per il riscaldamento e il raffreddamento privati degli edifici residenziali fino al 1° gennaio 2029, fatta salva la valutazione di cui all'articolo 30 bis, paragrafo 1 ter.

Emendamento 627

**Proposta di direttiva
Allegato I – punto 3 – lettera a – punto i**

Direttiva 2003/87/CE

Allegato IV – Parte A – Calcolo delle emissioni – comma 4

Testo della Commissione

Il fattore di emissione per la biomassa che soddisfa i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per l'uso della biomassa stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001, con gli eventuali adeguamenti necessari ai fini dell'applicazione a norma della presente direttiva come stabilito dagli atti **di esecuzione** di cui all'articolo 14, è pari a zero.;

Emendamento

Il fattore di emissione per la biomassa che soddisfa i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per l'uso della biomassa stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001, con gli eventuali adeguamenti necessari ai fini dell'applicazione a norma della presente direttiva come stabilito dagli atti **delegati** di cui all'articolo 14, è pari a zero.;

Emendamento 628

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 4 bis (nuovo)

Direttiva 2003/87/CE

Allegato V bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) alla direttiva 2003/87/CE è aggiunto il seguente allegato:

"Allegato V bis

Opzione di restituire un importo rettificato di quote per le navi di classe ghiaccio

La quantità rettificata di quote di emissione da restituire per le navi appartenenti alla classe ghiaccio corrisponde a una quantità rettificata di emissioni calcolata sulla base della formula presentata nel presente allegato. Il quantitativo rettificato di emissioni tiene conto delle caratteristiche tecniche che aumentano le emissioni delle navi appartenenti alla classe ghiaccio finlandese-svedese IA o IA Super o a una classe ghiaccio equivalente durante la navigazione in qualsiasi momento e dell'ulteriore aumento delle emissioni dovuto alla navigazione in presenza di ghiaccio.

Per quantità rettificata di quote di emissione da restituire annualmente si intende la quantità rettificata di emissioni annue di CO₂ R.

Le emissioni totali annue di CO₂ T che rientrano nell'ambito di applicazione dell'EU ETS sono calcolate sulla base della comunicazione ai sensi del regolamento (UE) 2015/757 come segue:

CO₂ T = CO₂ T voyages between MS + CO₂ B + 0,5 × (CO₂ voyages from MS + CO₂ voyages to MS) (1),

dove CO₂ T voyages between MS indica le emissioni di CO₂ aggregate di tutte le

tratte effettuate tra porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, CO₂ B indica le emissioni verificatesi all'ormeggio in porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, CO₂eq voyages from MS indica le emissioni di CO₂ aggregate di tutte le tratte effettuate in partenza da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro e CO₂ voyages to MS indica le emissioni di CO₂ aggregate di tutte le tratte effettuate verso porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro.

Analogamente, le emissioni totali annue di una nave di classe ghiaccio in navigazione in presenza di ghiaccio rientranti nell'ambito di applicazione dell'EU ETS CO₂eI sono calcolate sulla base della comunicazione ai sensi del regolamento (UE) 2015/757 come segue:

CO₂ eI = CO₂ eq I voyages between MS + 0,5 × (CO₂ eq I voyages from MS + CO₂ eq I voyages to MS) (2),

dove CO₂ eq I voyages between MS indica le emissioni di CO₂ aggregate di una nave di classe ghiaccio durante la navigazione in presenza di ghiaccio tra porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, CO₂ eq I voyages from MS indica le emissioni di una nave di classe ghiaccio durante la navigazione in presenza di ghiaccio di tutte le tratte effettuate in partenza da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro e CO₂ eq I voyages to MS indica le emissioni di una nave di classe ghiaccio durante la navigazione in presenza di ghiaccio di tutte le tratte effettuate verso porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro.

La distanza totale annua percorsa rientrante nell'ambito di applicazione dell'EU ETS è calcolata come segue:

DT = DT voyages between MS + 0,5 × (DT voyages from MS + DT voyages to MS) (3),

dove DT voyages between MS indica la distanza aggregata di tutte le tratte effettuate tra porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, DT voyages from MS indica la distanza aggregata di tutte le

tratte effettuate in partenza da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro e DT voyages to MS indica la distanza aggregata di tutte le tratte effettuate verso porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro.

Il dato aggregato della distanza percorsa durante la navigazione in presenza di ghiaccio nell'ambito geografico dell'EU ETS è calcolato come segue:

DI= DI voyages between MS + 0,5 ×(DI voyages from MS +DI voyages to MS) (4),

dove DI voyages between MS indica la distanza aggregata percorsa in presenza di ghiaccio di tutte le tratte effettuate tra porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, DI voyages from MS indica la distanza aggregata percorsa in presenza di ghiaccio di tutte le tratte effettuate in partenza da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro e DI voyages to MS indica la distanza aggregata percorsa in presenza di ghiaccio di tutte le tratte effettuate verso porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro.

La quantità rettificata di emissioni annue di CO₂eq R è calcolata come segue:

CO₂ R = CO₂ T - CO₂ TF - CO₂ NI (5),

dove CO₂ TF indica l'aumento delle emissioni annue dovuto alle caratteristiche tecniche delle navi appartenenti alla classe ghiaccio finlandese-svedese IA o IA Super o a una classe ghiaccio equivalente e CO₂ NI indica l'aumento delle emissioni annue di una nave di classe ghiaccio dovuto alla navigazione in presenza di ghiaccio.

L'aumento delle emissioni annue dovuto alle caratteristiche tecniche delle navi appartenenti alla classe ghiaccio finlandese-svedese IA o IA super o a una classe ghiaccio equivalente CO₂ TF è calcolato come segue:

CO₂ TF = 0,05 ×(CO₂ T - CO₂ B - CO₂ NI) (6) L'aumento delle emissioni annue dovuto alla navigazione in condizioni di ghiaccio è calcolato come segue:

$$CO_2 NI = CO_2 I - CO_2 RI \quad (7),$$

dove le emissioni annue rettificata per la navigazione in presenza di ghiaccio $CO_2 RI$ sono:

$$CO_2 RI = DI \times (CO_2 eq/D)_{open\ water} \quad (8)$$

dove $(CO_2 eq/D)_{ow}$ rappresenta le emissioni relative alle tratte per distanza percorsa in acque libere. Queste ultime sono definite come segue:

$$(CO_2 eq/D)_{ow} = (CO_2 T - CO_2 B - CO_2 I) / (DT - DI) \quad (9)$$

Elenco di tutti i simboli:

$CO_2 T$, emissioni annue totali rientranti nell'ambito di applicazione geografico del sistema EU ETS;

$CO_2 T$ voyages between MS, dato aggregato delle emissioni di CO_2 di tutte le tratte effettuate tra porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

$CO_2 B$, emissioni verificatesi all'ormeggio in porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

$CO_2 eq$ voyages from MS, dato aggregato delle emissioni di CO_2 di tutte le tratte effettuate con partenza da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

CO_2 voyages to MS, dato aggregato delle emissioni di CO_2 di tutte le tratte effettuate tra porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

DT , distanza totale annua percorsa rientrante nell'ambito di applicazione dell'EU ETS;

DT voyages between MS, dato aggregato della distanza di tutte le tratte effettuate tra porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

DT voyages from MS, dato aggregato della distanza di tutte le tratte effettuate con partenza da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

DT voyages to MS, dato aggregato della distanza di tutte le tratte effettuate verso porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

DI, dato aggregato della distanza percorsa durante la navigazione in presenza di ghiaccio nell'ambito geografico dell'EU ETS;

DI voyages between MS, dato aggregato della distanza percorsa in condizioni di ghiaccio di tutte le tratte effettuate tra porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

DI voyages from MS, dato aggregato della distanza percorsa in condizioni di ghiaccio di tutte le tratte effettuate con partenza da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

DI voyages to MS, dato aggregato della distanza percorsa in condizioni di ghiaccio di tutte le tratte effettuate verso porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

CO2 I, emissioni annue di una nave di classe ghiaccio durante la navigazione in presenza di ghiaccio;

CO2 NI, aumento delle emissioni annue di una nave di classe ghiaccio dovuto alla navigazione in condizioni di ghiaccio;

CO2 R, emissioni annue rettificate;

CO2 RI, emissioni annue rettificate per la navigazione in condizioni di ghiaccio;

CO2 TF, emissioni annue dovute alle caratteristiche tecniche di una nave di classe ghiaccio finlandese-svedese IA o IA Super o di classe ghiaccio equivalente in media, rispetto alle navi progettate per navigare solo in acque libere;

(CO2 eq/D) ow, media annua delle emissioni relative alla distanza percorsa solo in acque libere.